



REGIONE MOLISE

Legge regionale 1 dicembre 1989, n. 24, e successive modifiche
Piano Territoriale Paesistico Ambientale di Area Vasta

AREA N° 5

“MATESE SETTENTRIONALE”

INDICE

VI Legislatura – Seduta del 7.4.1999 – Atto n° 106 (ex processo verbale n. 16/99) OGGETTO: Legge regionale 1 dicembre 1989, n. 24, e successive modifiche Piano Territoriale Paesistico Ambientale di Area Vasta (Area n. 5 “Matese Settentrionale”).	Pag. 5
Seduta del 7.2.1996 n° 272 - OGGETTO: Legge Regionale 1.12.1989 n.24 e succ. modd. Concernente i Piani Territoriali Paesistico Ambientali di Area Vasta – Provvedimenti	Pag. 10
COMITATO TECNICO PER LA PIANIFICAZIONE PAESISTICA VERBALE del 30.1.1996 – Esamina note Comuni di Santa Maria del Molise e Campomarino – Rielaborazione norme integrative	Pag. 12
Comune di Campomarino – Prot. n.367 del 29.1.98 - Oggetto: L.R. n.24/89 e succ. modd. P.T.A.A.V. modalità di tutela della costa molisana	Pag. 18
Comune di Santa Maria del Molise – Prot. n.4305 del 28.11.95 – Oggetto: Regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione ...	Pag. 19
Seduta del 19.12.94 n° 5609 - OGGETTO: Legge Regionale 1.12.1989 n.24 e succ. modd. Concernente i Piani Territoriali Paesistico Ambientali di Area Vasta – Provvedimenti	Pag. 25
Seduta del 11.11.1993 n° 4252 - OGGETTO: Piani Territoriali Paesistico - Ambientali di area vasta - Provvedimenti	Pag. 32
COMITATO TECNICO PER LA PIANIFICAZIONE PAESISTICA VERBALE del 27.10.1993 – Dissociazione Arch. Manfredi Selvaggi	Pag. 38
COMITATO TECNICO PER LA PIANIFICAZIONE PAESISTICA Prime considerazioni del Comitato in merito alle osservazioni Riguardanti il PIANO PAESISTICO TERRITORIALE	Pag. 39
Seduta del 22.7.1991 n° 3972 - OGGETTO: Piano Territoriale Paesistico Ambientale di Area Vasta – “MATESE SETTENTRIONALE”	Pag. 44
Dott. Filipponio Rosario Prot. n.3528 del 15.7.1991 – Oggetto: Piano Paesistico Ambientale di Area Vasta – Area n.5 Matese Settentrionale – Trasmissione elaborati	Pag. 54
VI Legislatura – Processo verbale della seduta del 20.12.1994 n° 428 OGGETTO: Piani Territoriali Paesistico Ambientali di Area Vasta – Provvedimenti. Rinvio in commissione.	Pag. 55

Consiglio Regionale – prot.123 del 12.1.1995 – Oggetto: Piani territoriali paesistico-Ambientali di area vasta – Provvedimenti – Trasmissione documenti	Pag. 58
Consiglio Regionale – prot.4016b del 25.7.1994 – Oggetto: Piani territoriali paesistico-Ambientali di area vasta – Provvedimenti – Invio parere della Commissione Consiliare	Pag. 59
Terza Commissione Permanente – prot. n.801/PS del 21.7.1994 – Oggetto: Piani territoriali paesistico-ambientali di area vasta – Provvedimenti – Trasmissione parere n.53 seduta del 23.6.1994	Pag. 60
Terza Commissione Permanente - Estratto dal verbale della riunione n. 16 del 23.6.1994 - Parere n° 53 - OGGETTO: Piani territoriali paesistico-ambientali di area vasta – Provvedimenti	Pag. 61
Nota Prot. n.1449/PS del 22.11.93– Oggetto: Piani territoriali paesistico-ambientali di area vasta – Provvedimenti – Assegnazione per esame e parere ex art.27 r.i.	Pag. 64
Nota Prot. n.1449/PS del 22.11.1993 – Trasmissione copia deliberazione n.4252	Pag. 65
Seduta del 11.11.1993 n° 4252 - OGGETTO: Piani territoriali paesistico-ambientali di area vasta – Provvedimenti	Pag. 66
COMITATO TECNICO PER LA PIANIFICAZIONE PAESISTICA VERBALE del 27.10.1993 – Dissociazione Arch. Manfredi Selvaggi	Pag. 71
COMITATO TECNICO PER LA PIANIFICAZIONE PAESISTICA Prime considerazioni del Comitato in merito alle osservazioni Riguardanti il PIANO PAESISTICO TERRITORIALE	Pag. 72
Nota Prot. n.717/PS del 12.10.98– Oggetto: L.R. 1.12.1989 n.24 e succ. modd. P.T.P.A.A.V. dell'area n.5 Matese Settentrionale – Trasmissione Testo Norme Tecniche	Pag. 78
PIANO TERRITORIALE PAESISTICO-AMBIENTALE DI AREA VASTA AREA N°5: MATESE SETTENTRIONALE – NORMATIVA	Pag. 79
TITOLO I	
Generalità	Pag. 82
TITOLO II	
ELEMENTI (PUNTUALI, LINEARI, AREALI) DI RILEVANZA PAESISTICA AMBIENTALE	
Capo 1° - Individuazione e descrizione degli elementi	Pag. 84
Capo 3° - Articolazione della tutela e della valorizzazione	Pag. 88

TITOLO III **MODALITA' DELLA TUTELA E DELLA VALORIZZAZIONE**

Capo 1° - Area a sensibilità paesistico ambientale	Pag. 90
Capo 2° - Conservazione, miglioramento e ripristino delle Caratteristiche costitutive degli elementi (puntuali, lineari, areali)	Pag. 90
Capo 3° - Trasformazioni da sottoporre a verifica di ammissibilità In sede di formazione dello strumento urbanistico (VA); trasformazioni condizionate a requisiti progettuali (TC1 E TC2)	Pag. 93

TITOLO IV **GLI AMBITI DI PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE PAESISTICA ESECUTIVA**

Capo 1° - Definizione e individuazione degli ambiti di progettazione e Pianificazione paesistica esecutiva	Pag. 96
---	---------

TITOLO V **INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE**

Capo 1° - Situazioni di degrado e di alterazione ambientale	Pag. 99
Capo 2° - Opere di recupero e ripristino di carattere prioritario	Pag. 101

TITOLO VI **PRESCRIZIONI DI CARATTERE PAESISTICO ED AMBIENTALE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI SISTEMAZIONI URBANISTICHE, DI MANUFATTI EDILIZI, DI INFRASTRUTTURE E DI SINGOLE OPERE**

Capo 1° - Opere relative trasformazioni per uso culturale/ricreativo	Pag. 105
Capo 2° - Opere relative alle trasformazioni per uso insediativo	Pag. 105
Capo 3° - Opere relative alle trasformazioni per uso infrastrutturale, alla difesa del suolo ed alla sistemazione del terreno	Pag. 107
Capo 4° - Opere relative alle trasformazioni per uso produttivo Agricolo, zootecnico e forestale	Pag. 110
Capo 5° - Opere relative alle trasformazioni per attività estrattive	Pag. 111
Capo 6° - DEROGHE – FASCE DI RISPETTO – NORME FINALI	Pag. 111

Terza Commissione Permanente - Estratto dal verbale della riunione n. 23 del
30.11.1998 - Parere n° 63 - OGGETTO: Legge Regionale 1.12.1989 n.24
e succ. modd. Concernente i Piani Territoriali Paesistico Ambientali di
Area Vasta – Provvedimenti “Area n.5 – Matese Settentrionale”

Pag. 114



REGIONE MOLISE

CONSIGLIO REGIONALE

VI LEGISLATURA

Seduta del 7 aprile 1999

ATTO N° 106

(ex processo verbale n.16/1999)

OGGETTO: *Legge regionale 1 dicembre 1989, n. 24, e successive modifiche - Piano Territoriale Paesistico Ambientale di Area Vasta - (Area n. 5 "Matese Settentrionale").*

A seguito di avviso di convocazione - tramite telegramma n. 1126 del 19 marzo 1999 - diramato ai sigg. consiglieri:

1)	ANNIBALLE Florenzio	16)	DI SABATO Italo
2)	ASTORE Giuseppe	17)	DI STEFANO Angelo
3)	ASTORE PALMIERI Maria Angela	18)	D'UVA Giovanni
4)	BECCIA Isabella	19)	FUSCO PERRELLA Angiolina
5)	COLALILLO Nicolino	20)	GIAMBARBA Michele
6)	D'AMBROSIO Alfredo	21)	GIORGETTA Giovanni Emilio
7)	D'AMBROSIO Antonio	22)	IACOBACCI Nicola
8)	D'ASCANIO Nicolino	23)	IORIO Angelo Michele
9)	DE CAMILLIS VENDITTI Sabrina	24)	ORLANDO Emilio
10)	DE MATTEIS Rosario	25)	PATRICIELLO Aldo
11)	DI BARTOLOMEO Luigi	26)	RUTA Roberto
12)	DI DOMENICO Tommaso	27)	SASSI Eduardo
13)	DI GIANDOMENICO Remo	28)	TERZANO Luigi Pardo
14)	DI IORIO Alfonso	29)	TORRACO Massimo
15)	DI LENA Pasquale	30)	VENEZIALE Marcello

e successivi aggiornamenti si è riunito il Consiglio regionale presso la sede di Via IV Novembre, 87 - Campobasso.

Presidenza del Presidente Roberto Ruta.

Consiglieri segretari: Terzano e Di Iorio.

Assiste: dott. Andrea Marcarelli

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA	la deliberazione della Giunta regionale n. 3972 del 22 luglio 1991 di adozione del «Piano Territoriale Paesistico Ambientale di Area Vasta – n. 5 – "Matese Settentrionale"», con i relativi allegati;
VISTE	le successive deliberazioni della Giunta regionale n. 4252 dell'11 novembre 1993; n. 5609 del 19 dicembre 1994 e n. 272 del 7 febbraio 1996, con i relativi allegati;
PRESO ATTO	che la Terza Commissione Permanente nella seduta del 30 novembre 1998 ha espresso parere – n.63 – favorevole all'approvazione del progetto di Piano Territoriale Paesistico Ambientale di Area Vasta – n. 5 – "Matese Settentrionale" adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3972 del 22 luglio 1991, così come modificato ed integrato con le deliberazioni di Giunta regionale n. 4252 dell'11 novembre 1993; n. 5609 del 19 dicembre 1994 e n.272 del 7 febbraio 1996, e con le "raccomandazioni" formulate dalla Commissione stessa nella narrativa del citato parere;
UDITA	la relazione svolta dal consigliere Di Giandomenico;
ATTESO CHE	<ul style="list-style-type: none">- i consiglieri D'Ambrosio Alfredo, De Camillis Venditti e Di Stefano chiedono che la votazione dell'argomento in discussione avvenga per appello nominale;- il Presidente procede all'appello dei consiglieri:
ANNIBALLE Florenzio	SI
ASTORE Giuseppe	SI
ASTORE PALMIERI Maria Angela	SI
BECCIA Isabella	ASSENTE
COLALILLO Nicolino	ASSENTE
D'AMBROSIO Alfredo	ASSENTE
D'AMBROSIO Antonio	SI
D'ASCANIO Nicolino	SI
DE CAMILLIS VENDITTI Sabrina	ASSENTE
DE MATTEIS Rosario	ASSENTE
DI BARTOLOMEO Luigi	SI



DI DOMENICO Tommaso	SI
DI GIANDOMENICO Remo	ASSENTE
DI IORIO Alfonso	ASSENTE
DI LENA Pasquale	SI
DI SABATO Italo	ASSENTE
DI STEFANO Angelo	ASSENTE
D'UVA Giovanni	SI
FUSCO PERRELLA Angiolina	ASSENTE
GIAMBARBA Michele	SI
GIORGETTA Giovanni Emilio	ASSENTE
IACOBACCI Nicola	ASSENTE
IORIO Angelo Michele	ASSENTE
ORLANDO Emilio	ASSENTE
PATRICIELLO Aldo	ASSENTE
RUTA Roberto	SI
SASSI Eduardo	ASSENTE
TERZANO Luigi Pardo	ASSENTE
TORRACO Massimo	ASSENTE
VENEZIALE Marcello	SI

- il Presidente proclama l'esito della votazione:

SI	n. 12
assenti	n. 18

- il Presidente, rilevato che il Consiglio regionale non è in numero legale per poter validamente deliberare, sospende la seduta alle ore 12:55 aggiornando la ripresa dei lavori alle ore 16:30;
- il Presidente riprende i lavori dell'Assemblea alle ore 16:42;

UDITI gli interventi;



ATTESO	che il Presidente sospenso nuovamente la seduta alle ore 17:07 riprende i lavori dell'Assemblea alle ore 17:45;
UDITI	gli ulteriori interventi;
ATTESO CHE	<ul style="list-style-type: none"> - i consiglieri D'Ambrosio Alfredo, Iorio e Colalillo chiedono che la votazione dell'argomento avvenga per appello nominale; - il Presidente procede all'appello dei consiglieri:
ANNIBALLE Florenzio	SI
ASTORE Giuseppe	SI
ASTORE PALMIERI Maria Angela	SI
BECCIA Isabella	ASSENTE
COLALILLO Nicolino	SI
D'AMBROSIO Alfredo	SI
D'AMBROSIO Antonio	SI
D'ASCANIO Nicolino	SI
DE CAMILLIS VENDITTI Sabrina	ASSENTE
DE MATTEIS Rosario	SI
DI BARTOLOMEO Luigi	SI
DI DOMENICO Tommaso	SI
DI GIANDOMENICO Remo	SI
DI IORIO Alfonso	SI
DI LENA Pasquale	SI
DI SABATO Italo	SI
DI STEFANO Angelo	ASSENTE
D'UVA Giovanni	SI
FUSCO PERRELLA Angiolina	ASTENUTA
GIAMBARBA Michele	SI
GIORGETTA Giovanni Emilio	ASSENTE
IACOBACCI Nicola	SI
IORIO Angelo Michele	SI
ORLANDO Emilio	ASSENTE



PATRICIELLO Aldo	ASSENTE
RUTA Roberto	SI
SASSI Eduardo	SI
TERZANO Luigi Pardo	SI
TORRACO Massimo	SI
VENEZIALE Marcello	SI
- il Presidente proclama l'esito della votazione:	
SI	n. 23
astenuti	n. 1
assenti	n. 6

all'unanimità dei voti espressi per appello nominale dai consiglieri presenti in aula

DELIBERA

di approvare il Piano Territoriale Paesistico Ambientale di Area Vasta – n. 5 – "Matese Settentrionale" nei termini di cui alla deliberazione propositiva della Giunta regionale n. 3972 del 22 luglio 1991, come modificata ed integrata con le successive deliberazioni giuntali n. 4252 dell'11 novembre 1993; n. 5609 del 19 dicembre 1994 e n. 272 del 7 febbraio 1996, e con le raccomandazioni formulate dalla Terza Commissione Permanente nel parere n. 63 del 30 novembre 1998.

Le deliberazioni della Giunta regionale n. 3972 del 22 luglio 1991; n. 4252 dell'11 novembre 1993; n. 5609 del 19 dicembre 1994 e n. 272 del 7 febbraio 1996, con i relativi allegati amministrativi e tecnici; il testo coordinato delle "norme tecniche" elaborato dalla competente struttura della Giunta regionale ed il parere n. 63 in data 30 novembre 1998 della Terza Commissione Permanente costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.





Regione Molise

GIUNTA REGIONALE

Seduta del ★ 7 FEB. 1996

Deliberazione n. — 272 —

OGGETTO:

Legge Regionale 1.12.1989 n. 24 e succ. modd. concernente i Piani Territoriali Paesistico Ambientali di Area Vasta - Provvedimenti

LA GIUNTA REGIONALE

riunitasi il giorno ★ 7 FEB. 1996 nella sede dell'Ente con la presenza dei Sigg.:

		Pres. Ass.
1) VENEZIALE	Marcello	PRESIDENTE
2) ANNIBALLE	Florenzio	ASSESSORE
3) ASTORE	Giuseppe	"
4) D'ASCANIO	Nicolino	"
5) IORIO	Angelo Michele	"
6) TERZANO	Luigi Pardo	"

SEGRETARIO: Paolo de STEFANO

HA DECISO

quanto di seguito riportato sull'argomento di cui all'oggetto (facciate interne):

Presidente/Assessore URBANISTICA - LL.PP. Settore PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E U.P.
La presente proposta di deliberazione è stata letta e redatta dalla Struttura diretta dal sottoscritto Responsabile di Settore, che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini dell'art. 60, primo comma della L.R. 3 dicembre 1977, n.44.

Il Responsabile dell'istruttoria

Marcello Vitiello

Il Responsabile del Settore

Carlo Ferri

Settore Ragioneria Generale

Al sensi dell'art. 42 della L.R. del 3.12.1977, n.44 l'impegno di spesa di cui al presente atto è stato preregistrato a carico del bilancio regionale del settore Responsabile del Settore di Ragioneria Generale, che assume la personale responsabilità dell'esatta imputazione e della regolarità contabile della spesa al Capitolo Eserc. Es/Impegno Importo Data

Il Responsabile dell'istruttoria:

Il Responsabile del Settore:



RICHIAMATA la legge 29.6.1939 n. 1497, il R.D. 3.6.1940 n. 1357, l'art 82 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616 integrato dalla legge 8.8.1985 n. 431 di conversione del D.L. 27.6.1985 n. 312 nonchè la L.R. 1.1. 1989 n. 24 e succ. modd. che disciplina i Piani Territoriali Paesistico Ambientali di Area Vasta (di seguito PTPAAV

RICHIAMATA la precedente deliberazione 19.12.1994 n. 5609 con la quale venivano approvate, tra l'altro, le determinazioni del Comitato Tecnico per la Pianificazione Paesistica nonchè le norme generali integrative proposte;

CONSIDERATO che in seguito alla segnalazione di due amministrazioni comunali il citato Comitato ha ritenuto di dover proporre l'integrazione delle norme per eliminare alcune vistose incongruenze;


VISTO il verbale della riunione tenuta dal predetto Comitato Tecnico;

PRESO ATTO che le integrazioni proposte non determinano una eliminazione o imposizione di vincolo ex lege 1497/39 ma un differente e migliore modalità di gestione dei vincoli esistenti, che non viene modificato l'impianto originario della pianificazione paesistico-ambientale di cui alla L.R. 24/'89 e pertanto le norme integrate possono trovare concreta ed immediata applicazione nelle more della definitiva approvazione dei PTPAAV;

sulla proposta dell'Assessore all'Urbanistica

U N A N I M E D E L I B E R A

- di fare proprie e approvare le determinazioni del Comitato Tecnico per la Pianificazione Paesistica nonchè le norme integrative generali proposte e, per l'effetto, di integrare e modificare la normativa degli stralci dei PTPAAV;
- di prendere atto che l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'art. 8 della L.R. 24/'89 vengono riferite a tali nuove integrazioni normative in quanto attenuano un vincolo in precedenza assunto con atto della Giunta Regionale;
- di confermare quanto disposto in precedenza con le deliberazioni 4252/93 e 5609/94;
- di trasmettere copia del presente atto, delle note delle due amministrazioni comunali nonchè del verbale del Comitato Tecnico per la Pianificazione Paesistica -completo delle norme integrate- al Consiglio Regionale per gli adempimenti di competenza;
- di sottoporre il presente deliberato alla Commissione di Controllo sull'Amministrazione Regionale.



COMITATO TECNICO PER LA PIANIFICAZIONE PAESISTICA

V E R B A L E

L'anno milleovecentonovantasei il giorno trenta gennaio a, partire dalle ore 8,30 si è riunito il Comitato Tecnico per la Pianificazione Paesistica, con la presenza dei componenti: Vitiello, Manfredi Selvaggi, Celenza, Baranello, Moffa, Carlozzi e Casilli, per esaminare le note pervenute dai comuni di Santa Maria del Molise e di Campomarino che segnalavano alcune incongruenze nei PTPAAV non rimosse con le determinazioni assunte in precedenza.

Il comitato decide di riproporre le norme integrative a suo tempo elaborate, con l'aggiunta di due commi per eliminare le incongruenze segnalate non solo nei comuni che le hanno rappresentate ma anche in altre situazioni potenzialmente esistenti e non ancora evidenziate.

Le norme rielaborate formano parte integrante del presente verbale.

La seduta viene conclusa alle ore 12.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. S." or "P. S. S." followed by a surname.

Comitato Tecnico per la Pianificazione Paesistica

(Le modifiche e integrazioni sono sottolineate)

NORME DI DEROGA PER MOTIVI DI SICUREZZA E DI PUBBLICA INCOLUMITÀ'

Sono consentite deroghe alle prescrizioni del P.T.P.A.A.V., previa V.A., per la realizzazione di opere necessarie a garantire la salvaguardia della pubblica incolumità o di pubblico interesse, conseguenti a modificazioni intervenute in seguito ad eventi accidentali od eccezionali verificatisi in data antecedente non superiore ad un anno dalla richiesta.

ADEGUAMENTI FUNZIONALI IMPOSTI DA NORME DI LEGGE

La realizzazione di adeguamenti funzionali imposti da norme di legge è sempre ammisible attraverso l'applicazione della modalità TC1.

DISTANZA DALLA BATTIGIA

Nelle zone A2N1 gli usi compatibili sono ammessi entro 30 metri da infrastrutture viarie pubbliche (strade, ferrovie e parcheggi) con andamento parallelo alla linea di battiglia.

Nelle aree comprese all'interno della fascia di cui al precedente comma che sono soggette a PPE, in attesa della loro redazione, sono comunque ammesse opere a.3 collegate direttamente all'uso balneare.

NORME RELATIVE AI PIANI E PARAMETRI EDILIZI

Qualora nelle norme tecniche attuative del P.T.P.A.A.V. sono previsti parametri edilizi limitativi quali altezza,

Bozza di normativa integrativa al P.T.P.A.A.V.



A handwritten signature in black ink, appearing to be a name, located at the bottom left of the page.

Comitato Tecnico per la Pianificazione Paesistica

volumi, ecc..., e gli stessi sono indicati anche negli strumenti urbanistici, i parametri fissati dal P.T.P.A.A.V. sono vincolanti esclusivamente ai fini della formulazione degli strumenti urbanistici generali o attuativi qualora non ne sia dimostrata la necessità di deroga attraverso la modalità V.A. Per l'attuazione di interventi previsti da strumenti urbanistici vigenti ed esecutivi i parametri di cui sopra devono ritenersi indicativi.

Per la formazione di Strumenti Urbanistici comunali, nel caso di contrasto tra le tavole costituenti il P.T.P.A.A.V., sono prevalenti i contenuti delle tavole di analisi; ne consegue che nelle aree in cui sono stati individuati elementi di valore eccezionale (con esclusione degli elementi relativi al tematismo "produttività agricola") l'uso insediativo e infrastrutturale è sempre incompatibile; nelle aree in cui sono presenti elementi di valore elevato le previsioni dello Strumento Urbanistico sono soggette a verifica di ammissibilità per il/i tematismo/i individuato/i. Per il piano approvato in seguito a tale verifica si applicano le stesse norme previste nella L.R. 14/'95 relative agli strumenti urbanistici approvati prima dell'adozione dei P.T.P.A.A.V.

USO DI MATERIALE LOCALE

Per gli interventi di recupero o di ristrutturazione, edilizia o urbanistica, con particolari valenze estetiche, per i quali si rende necessario l'uso di materiale lapideo locale, può essere consentita, in deroga alle norme del P.T.P.A.A.V., l'apertura temporanea di cave da cui prelevare i materiali necessari.

A tal fine dovrà essere predisposto un progetto unitario, comprendente sia l'intervento progettato che le modalità di approvvigionamento del materiale lapideo necessario, con particolare riferimento sia alle modalità di minimizzazione dell'impatto che alla necessità di utilizzazione di quel particolare materiale.

Bozza di normativa integrativa al P.T.P.A.A.V.



Comitato Tecnico per la Pianificazione Paesistica

PUNTI DI VISIONE

I punti di visione vanno intesi come località particolarmente sensibili ai processi di trasformazione con riferimento ai quali, e per i quali, occorre effettuare una scrupolosa valutazione, da parte dell'Organo competente, delle modifiche proposte dagli interessati all'uso antropico.

TUTELA DEGLI ALBERI MONUMENTALI

E' vietato il taglio di essenze secolari isolate aventi il tronco di diametro superiore a cm. 80.

Il divieto di cui sopra può essere derogato in caso di patologia della pianta che deve essere specificata nell'eventuale richiesta di nulla osta all'abbattimento da richiedersi ai sensi della Legge 1497/39.

FASCE DI RISPETTO

A) BOSCHI

Resta individuata una fascia di rispetto della larghezza di 50 metri dal limite dei boschi, così come individuati sulle tavole di analisi, nella quale sono vietati tutti gli interventi comportanti realizzazione di volumi fuori terra, ferme restando le altre limitazioni poste dalle norme del P.T.P.A.A.V. per le aree interessate.

B) BENI INDIVIDUATI CON PROVVEDIMENTI EMESSI AI SENSI DELLA LEGGE N.1089/39

Resta individuata una fascia di rispetto della larghezza di 50 metri dal limite dei beni individuati nei provvedimenti emessi ai sensi della Legge 1089/39, nella quale sono vietati tutti gli interventi comportanti realizzazione di volumi

Bozza di normativa integrativa al P.T.P.A.A.V.



Comitato Tecnico per la Pianificazione Paesistica

fuori terra, ferme restando le altre limitazioni poste dalle norme del P.T.P.A.A.V. per le aree interessate.

C) CORSI D'ACQUA

Al fine di individuare le fasce di rispetto per i corsi d'acqua, questi vengono così classificati:

- a) fiumi Volturno, Fortore, Saccione, Sangro, Trigno e Biferno;
- b) affluenti dei fiumi di cui al precedente punto a) e gli altri corsi d'acqua aventi sbocco diretto al mare;
- c) affluenti dei fiumi di cui al precedente punto b);
- d) altri corsi d'acqua indicati nel piano e non appartenenti alle categorie di cui ai precedenti punti.

Per i corsi d'acqua di cui al comma precedente, punti a), b) e c), la fascia di rispetto, misurata dal limite della fascia demaniale, è almeno 30 metri, all'interno dei centri abitati, e di 50 metri, all'esterno.

La fascia di rispetto, eventualmente individuata nel P.T.P.A.A.V. di dimensione superiore, può essere ricondotta a quella minima previa applicazione della modalità V.A., naturalmente con riferimento agli usi compatibili, in occasione della formulazione dello strumento urbanistico. Per i rimanenti corsi d'acqua di cui al punto d), l'eventuale fascia di rispetto indicata nel P.T.P.A.A.V. può essere eliminata con le medesime procedure di cui al precedente comma.

Oltre a quanto già disposto dalle norme dei P.T.P.A.A.V., a tutte le suddette fasce si applica la modalità di tutela A1.

ZONE "SCHERMATE"

Nelle fasce di rispetto, in presenza di opere già realizzate e ubicate tra l'elemento da tutelare e l'intervento da progettare, quest'ultimo è ammissibile previa V.A. per il tematismo che ha prodotto la fascia di rispetto, purchè lo stesso intervento non ecceda, in proiezione ortogonale, le dimensioni delle opere preesistenti.

Bozza di normativa integrativa al P.T.P.A.A.V.



Comitato Tecnico per la Pianificazione Paesistica

DEROGHE

Le fasce di rispetto non si applicano per la realizzazione di:

- a) opere infrastrutturali a rete, comprese le condotte di adduzione ai corpi idrici;
- b) invasi collinari sui fossi vernili e sui valloni;

Gli interventi di cui al punto a) dovranno essere comunque soggetti a modalità di tutela V.A. nella quale andrà dimostrata la impossibilità di tracciati differenti di minore impatto e/o di interramento dell'infrastruttura.

INDIVIDUAZIONE

L'individuazione delle fasce di rispetto avviene sempre sulla base delle indicazioni analitiche contenute nelle norme tecniche, anche in caso di contrasto con l'indicazione cartografica. Gli interventi ricadenti nell'eventuale zona che dovesse risultare non classificata sono da assoggettare alla modalità di tutela V.A. per il tematismo che ha determinato l'attigua fascia di rispetto.

INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 1566/92

Nei casi di ammissibilità derivanti dalle disposizioni della delibera di G.R. 1566/92 si applica la modalità TC1 e quindi non trova applicazione la modalità V.A. delle matrici di trasformabilità.

Bozza di normativa integrativa al P.T.P.A.A.V.



22. Vitiello
23/4/96 M

COMUNE DI CAMPOMARINO

(Prov.di Campobasso)

Prot.n. 867

Oggetto:L.R.n.24/89 e successive modificazioni.

P.T.P.A.A.V.modalita' di tutela della costa molisana.

All'Ass.to Reg.le

REGIONE MOLISE
Assessorato all'Urbanistica
Avv. Dott. G. Liguori
29 GEN. 1996
Prot. 367

all'Urbanistica

86100 Campobasso

Con riferimento alla legge di cui all'oggetto ed al fine di unificare la normativa vigente sulla costa molisana si chiede che quanto disposto dalla delibera G.R. n.5609 del 19.12.1994 venga applicato anche in questo Comune alle aree classificate A2 N1 inserite in zona P.P.E.-

Campomarino li'. 24 GEN. 1996.

IL SINDACO

Prof. Giuliano Liguori)



Dirigente Dr. Moretti
30/11/95

COMUNE DI SANTA MARIA DEL MOLISE

86090

PROVINCIA DI ISERNIA

Partita IVA 0003173 094 8

C.C.P. 15093867



Vei, 18 - NOVEMBRE 1995




AL SIG. PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE DEL MOLISE
CAMPOBASSO

BB.A

ALL'ASSESSORE REGIONALE
ALL' URBANISTICA - CAMPOBASSO

Oggetto: Regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione, adottato dal Comune di SANTA MARIA DEL MOLISE con delibera consiliare n. 38 del 14/10/1994 e trasmesso alla Regione il 21/11/1994 con nota attualmente all'esame della competente Commissione.



Risulta a questo Comune che il settore BB.AA. ha espresso un parere parzialmente negativo nell'esaminare la compatibilità del programma di fabbricazione in oggetto indicato con il Piano Paesistico di area vasta n. 4, in quanto dalla lettura di detto Piano paesistico si dedurrebbe che nella quasi totalità del territorio di questo Comune non è consentito l'uso insediativo.

Secondo il parere dello scrivente ciò è dovuto ad una errata redazione del Piano paesistico nonché da una conseguente incompleta interpretazione di tutte le tavole costituenti il piano stesso.

Questa Amministrazione a tal proposito non condivide il parere espresso dal settore BB.AA. per le motivazioni che qui di seguito si esprimono.

Il piano territoriale paesistico di area vasta n. 4 "MONTAGNOLA - COLLE DELL'ORSO", classifica il territorio del Comune di Santa Maria del Molise, nella quasi totalità, come "ATR5, ATR6 e ATR7,



COMUNE DI SANTA MARIA DEL MOLISE

86090

PROVINCIA DI ISERNIA

Partita IVA 0003173 094 8

C.C.P. 15093867

nelle quali non è ammesso l'uso insediativo.

Tale conclusione, che si evince dalla tavola n. P1 - CARTA DELLE TRASFORMABILITÀ è, invero, certamente derivata da un palese errore cartografico, o dir si voglia materiale, dei redattori del piano in quanto la stessa tavola è in contrasto evidente con almeno altre due fondamentali carte del piano n. 4: la n. A12 - CARTA DELLA DISCIPLINA URBANISTICA VIGENTE - relativa alla situazione di programmazione urbanistica esistente nel Comune di Santa Maria del Molise prima della stesura del PTPAAV e la n. P3 - CARTA DEGLI SCOSTAMENTI E DELLE INCOMPATIBILITÀ -, relativa, appunto, agli scostamenti ed incompatibilità tra le previsioni del precedente programma di fabbricazione adottato dal Comune con quelle di previsione dello stesso Piano paesistico.

In quest'ultima tavola, i redattori del piano hanno riportato in essa due zone di "incompatibilità" delle previsioni del P.d.F. adottato dal Comune con quelle del Piano paesistico. E' evidente che così facendo hanno riconosciuto comunque la zonizzazione del territorio adottata dal Comune di Santa Maria del Molise. Questa Amministrazione con l'adozione del Nuovo Programma di fabbricazione, attualmente all'esame della 3^a Commissione della Regione Molise, ha, tra l'altro, recepito suddetta incompatibilità e con la predisposizione dello stesso, le zone incompatibili non rientrano più tra le zone di sviluppo urbanistico.

Purtroppo tutti questi elementi non sono stati riportati nella tavola certamente più importante del piano paesistico che assume carattere di sintesi di tutte le altre tavole. Detta tavola è la n. P1 titolata "CARTA DELLA TRASFORMABILITÀ", dalla cui esclusiva applicazione ne discende l'impossibilità dell'uso insediativo nella totalità del territorio del Comune di Santa Maria del Molise.

Si potrebbe continuare ad elencare ulteriori elementi di discostamento tra le varie tavole o allegati del piano paesistico, ma si spera che quanto in precedenza fatto osservare sia più che sufficiente affinchè si prenda atto dell'errata redazione del piano e della incompleta interpretazione da parte del settore competente. Si fa notare, inoltre, che tale errata interpretazione da oltre un anno penalizza i cittadini che vedono i loro progetti bocciati dal settore



COMUNE DI SANTA MARIA DEL MOLISE

86090

PROVINCIA DI ISENRNIA

Partita IVA 0003173 094 8

C.C.P. 15093867

BB.AA. in sede di rilascio del parere ai sensi della L. 1497, perchè il riscontro con il PIANO PAESISTICO, effettuato esclusivamente sulla tavola P1, rende incompatibili gli interventi proposti.

Pertanto si sollecitano le SS.LL. a voler adottare i necessari atti e provvedimenti per una corretta interpretazione di tutte le tavole del PTPAAV n. 4, in modo tale che il settore BB.AA. di codesto ENTE possa esprimere la giusta valutazione sulla zonizzazione proposta da questo Comune con l'adozione del NUOVO PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE.

E' necessario chiarire altresì il modo con cui superare il divieto dell'uso insediativo nelle zone ATR5 - ATR6 e ATR7 magari con l'adozione della modalità di tutela "TC1", ovvero in qualsiasi altra maniera che la struttura regionale intendesse proporre, purchè si superi questa fase paralizzante che penalizza le richieste dei cittadini e con esse anche tutte le esigenze degli operatori del settore, privati, in questi tempi così duri, di vere e proprie boccate d'ossigeno.

Nell'attesa di porgono distinti saluti.



- Prof. Niccolino Berzone
Il Sindaco
Niccolino Berzone



COMUNE DI
S.MARIA del MOLISE
(prov. di IERNIA)

**REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
CON ANNESSO
PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE**

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
IL _____ DEL _____ ESAMINATA SENZA
RILEVA DAL CURECA DI ISERNIA CON DECISIONE
IL _____ DEL _____

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE



data 18 / 01 / 1994 199-	allegato :
10 / 06 / 94	2
	IL SEGRETARIO CAPO (Dr Mario Cascella)

titolo :
Norme tecniche di attuazione



IL SINDACO
(Prof. Niccolino Berlinguer)
Micolino Berlinguer

PROGETTISTA

dott. ing. ANTONIO GIANCOLA , via S.Rocco 16 , CASTELPETROSO
tel. - fax 0865 / 937217

ZONA "C1" - NUOVA ESPANSIONE A FUNZIONE
PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE

Gli insediamenti in questa zona "C1" sono possibili solo previa presentazione ed approvazione di studi di massima, interessanti l'intera zona inedificata, da sottoporre al parere della Commissione Edilizia Comunale e successivamente della Giunta Comunale, nel rispetto delle seguenti norme :

- distacco dal ciglio stradale pari a ml 5,00 ovvero , nel caso dell'esistenza di fabbricati , il distacco e' determinato dall'allineamento con questi ;
- per il resto la edificazione e' possibile su tutta l'area di proprieta' secondo lo studio prima detto;
- n. DUE piani piu' il seminterrato ;
- altezza massima pari a 7,50 ml ;
- sono da rispettare tutte le norme previste dalla legge n.64 del 02/02/74 e D.M. 24/01/86 per le costruzioni in zona sismica ;
- nella zona "C1" non sono permesse costruzioni accessorie staccate dall'edificio principale , ad eccezione di cabine elettriche . Per le zone destinate a parcheggio pubblico , secondo norma , va lasciato 1,00 mq di superficie a disposizione per ogni 10 mc di volume realizzato ;
- in questa zona sara' possibile l'edificazione senza piano di lottizzazione essendo gia' esistenti o delineate nelle planimetrie le direttive di sviluppo costituite da assi viari esistenti ;
- l'Amministrazione Comunale , ove lo ritenga opportuno , puo' far presentare un piano di utilizzazione e/o frazionamento delle aree a scopo edificatorio ; tale piano dovrà avere solo il parere della Commissione Edilizia Comunale e successivamente l'approvazione della Giunta Municipale ;
- nell'intera zona "C1" sono ammessi i servizi commerciali in edifici per abitazione e piccole aziende a carattere artigianale con non piu' di tre o quattro addetti purché siano assicurate le norme di igiene (assenza di rumori , di fumi ed odori molesti) ;
- sia in zona "C" che in zona "C1" le colorazioni esterne degli edifici , indicate dal Progettista nella relazione tecnica , andranno al vaglio della Commissione Edilizia Comunale .

ZONA "D" - INDUSTRIALE A CARATTERE ARTIGIANALE -
COMMERCIALE

In questa zona e' possibile l'edificazione di fabbricati singoli destinati , in parte anche ad uso abitativo , come da norme riportate nel tabulato dei tipi edilizi.



Non e' consentita la costruzione di fabbricati destinati ad attività produttiva in zone diverse da quelle indicate nel Piano.

Le norme previste sono:

- iff (indice di fabbricabilità fondiario) = 1,00 mc/mq;
- ic (indice di copertura) = 0,40 mq/mq ;
- h max = 8,00 ml con possibilità di altezza maggiore solo per impianti speciali quali silos, torri etc. ;
- lotto minimo pari a 1.000 mq ;
- distanza dalle strade statali o di importanza come previsto dal nuovo codice della strada e comunque non inferiore a 20,00 ml dal confine di proprietà, mentre dalle altre strade minimo 5,00 ml;
- numero dei piani pari a DUE;
- distacco tra fabbricati : pari alla maggiore altezza dei fabbricati prospicienti con un minimo di 10,00 ml;
- distacco dai confini privati : minimo 8,00 ml;
- come previsto nelle tabelle dei tipi edilizi , il 10% dell'intera superficie , nell'ambito del lotto edificabile , dovrà essere lasciato per verde con disposizione di alberature a barriera lungo i confini del lotto stesso ;
- dovrà essere lasciato 1,00 mq di parcheggio per ogni 10 mc di volume realizzato .

Queste norme sono valide esclusivamente in presenza di aree nude e/o cespugliate; poiché, invece, nelle zone "D" sono presenti anche superfici boscate, i parametri urbanistici, di cui sopra e riportati nella tabella dei tipi edilizi, sono applicabili solo parzialmente (cubatura, altezza, distanze dai confini); non e' invece applicabile quello relativo alla superficie minima del lotto in quanto in presenza di bosco il lotto minimo dovrà essere uguale ad una area tale che l'intervento proposto non comporti il disboscamento di una superficie superiore al 25% del bosco stesso, comprensiva dell'ingombro del manufatto, di una fascia di sicurezza periferica al manufatto (per la tutela in caso di incendi e/o calamità varie) della larghezza non inferiore a 10,00 ml e delle vie di accesso.

In presenza di bosco, dovrà essere richiesto preventivamente, e caso per caso prima del rilascio di ogni singola Concessione Edilizia, il nulla-osta sul rispetto dei limiti sopra descritti agli Uffici competenti (per esempio Organo Forestale).

modifica
del 25
del 50

ZONA "E" - AGRICOLA

Sono classificate zone "E" tutte le restanti parti del territorio Comunale.

Le nuove costruzioni in tale zona sono regolate dalle norme successive distinte per la residenza e per gli annessi (stalle, depositi, ricoveri in genere).

- Ifr (indice fondiario per la residenza) : 0,03 mc/mq ;
- Ifa (indice fondiario per gli annessi) : 0,07 mc/mq





Regione Molise

GIUNTA REGIONALE

Br. Urbanistica

Seduta del 19 DIC. 1994

= -
Della 56

OGGETTO: Vedi testo di approvazione
per quanto di competenza.

Legge Regionale 1.12.1989 n. 24 e succ. modd. concernente i
Piani Territoriali Paesistico Ambientali di Area Vasta -
Provvedimenti



LA GIUNTA REGIONALE

nuntrasi il giorno 19 DIC. 1994 nella sede dell'Ente con la presenza dei Sigg.:

Pres. Ass.

1) DI GIANDOMENICO GIOVANNI	PRESIDENTE	<input checked="" type="checkbox"/>
2) IORIO	ANGELO MICHELE VICE PRES.	<input checked="" type="checkbox"/>
3) DI DOMENICO	TOMMASO	ASSESSORE <input checked="" type="checkbox"/>
4) IACOBACCI	NICOLA	<input checked="" type="checkbox"/>
5) MARCACCIO	ELIO	<input checked="" type="checkbox"/>
6) MOGAVERO	GIUSEPPE	<input checked="" type="checkbox"/>
7) PALLANTE	LELIO	<input checked="" type="checkbox"/>
8) VARANESE	ANTONIO	<input checked="" type="checkbox"/>
9) VERRECCHIA	MARIO	<input checked="" type="checkbox"/>

SEGRETARIO PAOLO DE STEFANO

HA DECISO

quanto di seguito riportato sull'argomento di cui all'oggetto (accenna intrema):

Presidente / Assessore: URBANISTICA

Il Presidente o Vicepresidente è stato scelto e nominato Giacomo D'Amato, direttore del Servizio Pianificazione di Campobasso, che ha assunto il carico anche ai sensi dell'art. 60, comma 1, della L.R. n. 44 del 3.12.1977.

CAMPOBASSO, 14-11-1994

Sottosegretario: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

Il Responsabile del Settore

L'istruttore accenna

Maurizio Anticoli

Sottosegretario Generale

Al sensi dell'art. 42 della L.R. n. 44 del 3.12.1977, l'informazione di nome di cui al precedente articolo è stato prenotato a carico del Presidente del Consiglio.

Il Presidente Pianificazione del Consiglio Pianificante Giacomo D'Amato, che assume il carico responsabilità del servizio Pianificazione e Organizzazione della Pianificazione.

Immagazzinato il 14-11-1994 da Campobasso

L'istruttore accenna

Il Responsabile



Regione Molise

Comitato Tecnico per la Pianificazione Paesistica

NORME DI DEROGA PER MOTIVI DI SICUREZZA E DI PUBBLICA INCOLUMITÀ'

Sono consentite deroghe alle prescrizioni del P.T.P.A.A.V., previa V.A., per la realizzazione di opere necessarie a garantire la salvaguardia della pubblica incolumità o di pubblico interesse, consequenti a modificazioni intervenute in seguito ad eventi accidentali od eccezionali verificatisi in data antecedente non superiore ad un anno dalla richiesta.

ADEGUAMENTI FUNZIONALI IMPOSTI DA NORME DI LEGGE

La realizzazione di adeguamenti funzionali imposti da norme di legge è sempre ammisible attraverso l'applicazione della modalità TC1.

DISTANZA DALLA BATTIGIA

Nelle zone A2N1 gli usi compatibili sono ammessi entro 30 metri da infrastrutture viarie pubbliche (strade, ferrovie e parcheggi) con andamento parallelo alla linea di battiglia.

PARAMETRI EDILIZI

Qualora nelle norme tecniche attuative del P.T.P.A.A.V. sono previsti parametri edilizi limitativi quali altezza, volumi, ecc..., e già stessi sono indicati anche negli strumenti urbanistici, i parametri fissati dal P.T.P.A.A.V. sono vincolanti esclusivamente ai fini della formulazione degli strumenti urbanistici generali o attuativi qualora non ne sia dimostrata la necessità di deroga attraverso la modalità V.A. Per l'attuazione di interventi previsti da strumenti urbanistici vigenti ed esecutivi i parametri di cui sopra devono ritenersi indicativi.

USO DI MATERIALE LOCALE

Per gli interventi di recupero o di ristrutturazione edilizia o urbanistica, con particolari valenze estetiche, per i quali si rende necessario l'uso di materiale lapideo

Bozza di normativa integrativa al P.T.P.A.A.V.





Regione Molise

Comitato Tecnico per la Pianificazione Paesistica

locale, può essere consentita, in deroga alle norme del P.T.P.A.A.V., l'apertura temporanea di cave da cui prelevare i materiali necessari.

A tal fine dovrà essere predisposto un progetto unitario, comprendente sia l'intervento progettato che le modalità di approvvigionamento del materiale lapideo necessario, con particolare riferimento sia alle modalità di minimizzazione dell'impatto che alla necessità di utilizzazione di quel particolare materiale.

PUNTI DI VISIONE

I punti di visione vanno intesi come località particolarmente sensibili ai processi di trasformazione con riferimento ai quali, e per i quali, occorre effettuare una scrupolosa valutazione, da parte dell'Organo competente, delle modifiche proposte dagli interessati all'uso antropico.

TUTELA DEGLI ALBERI MONUMENTALI

E' vietato il taglio di essenze secolari isolate aventi il tronco di diametro superiore a cm. 80.

Il divieto di cui sopra può essere derogato in caso di patologia della pianta che deve essere specificata nell'eventuale richiesta di nulla osta all'abbattimento da richiedersi ai sensi della Legge 1497/39.

FASCE DI RISPETTO

A) BOSCHI

Resta individuata una fascia di rispetto della larghezza di 50 metri dal limite dei boschi, così come individuati sulle tavole di analisi, nella quale sono vietati tutti gli interventi comportanti realizzazione di volumi fuori terra, ferme restando le altre limitazioni poste dalle norme del P.T.P.A.A.V. per le aree interessate.

B) BENE INDIVIDUATI CON PROVVEDIMENTI EMESSI AI SENSI DELLA LEGGE N.1089/39

Resta individuata una fascia di rispetto della larghezza di 50 metri dal limite dei beni individuati nei provvedimenti emessi ai sensi della Legge 1089/39, nella quale sono vietati

Bozza di normativa integrativa al P.T.P.A.A.V.





Regione Molise

Comitato Tecnico per la Pianificazione Paesistica

tutti gli interventi comportanti realizzazione di volumi fuori terra, ferme restando le altre limitazioni poste dalle norme del P.T.P.A.A.V. per le aree interessate.

C) CORSI D'ACQUA

Al fine di individuare le fasce di rispetto per i corsi d'acqua, questi vengono così classificati:

- a) fiumi Volturno, Fortore, Saccione, Sangro, Trigno e Biferno;
- b) affluenti dei fiumi di cui al precedente punto a) e gli altri corsi d'acqua aventi sbocco diretto al mare;
- c) affluenti dei fiumi di cui al precedente punto b);
- d) altri corsi d'acqua indicati nel piano e non appartenenti alle categorie di cui ai precedenti punti.

Per i corsi d'acqua di cui al comma precedente, punti a), b) e c), la fascia di rispetto, misurata dal limite della fascia demaniale, è almeno 30 metri, all'interno dei centri abitati, e di 50 metri, all'esterno.

La fascia di rispetto, eventualmente individuata nel P.T.P.A.A.V. di dimensione superiore, può essere ricondotta a quella minima previa applicazione della modalità V.A., naturalmente con riferimento agli usi compatibili, in occasione della formulazione dello strumento urbanistico. Per i rimanenti corsi d'acqua di cui al punto d), l'eventuale fascia di rispetto indicata nel P.T.P.A.A.V. può essere eliminata con le medesime procedure di cui al precedente comma.

Oltre a quanto già disposto dalle norme del P.T.P.A.A.V., a tutte le suddette fasce si applica la modalità di tutela A1.

ZONE "SCHERMATE"

Nelle fasce di rispetto, in presenza di opere già realizzate e ubicate tra l'elemento da tutelare e l'intervento da progettare, quest'ultimo è ammissibile previa V.A. per il tematismo che ha prodotto la fascia di rispetto, purchè lo stesso intervento non ecceda, in proiezione ortogonale, le dimensioni delle opere preesistenti.

DEROGHE

Le fasce di rispetto non si applicano per la realizzazione di:

- a) opere infrastrutturali a rete, comprese le condotte di adduzione ai corpi idrici;
- b) invasi collinari sui fossi vernili e sui valloni;

Gli interventi di cui al punto a) dovranno essere

Bozza di normativa integrativa al P.T.P.A.A.V.





Regione Molise

Comitato Tecnico per la Pianificazione Paesistica

comunque soggetti a modalità di tutela V.A. nella quale andrà dimostrata la impossibilità di tracciati differenti di minore impatto e/o di interramento dell'infrastruttura.

INDIVIDUAZIONE

L'individuazione delle fasce di rispetto avviene sempre sulla base delle indicazioni analitiche contenute nelle norme tecniche, anche in caso di contrasto con l'indicazione cartografica. Gli interventi ricadenti nell'eventuale zona che dovesse risultare non classificata sono da assoggettare alla modalità di tutela V.A. per il tematismo che ha determinato l'attigua fascia di rispetto.

INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 1566/92

Nei casi di ammissibilità derivanti dalle disposizioni della delibera di G.R. 1566/92 si applica la modalità TCI e quindi non trova applicazione la modalità V.A. delle matrici di trasformabilità.

Bozza di normativa integrativa al P.T.P.A.A.V.



RICHIAMATA la legge 29.6.1939 n. 1497, il R.D. 6.1940 n. 1357, l'art 82 del D.P.R. 21.7.1977 n. 616 integrato dalla legge 8.8.1985 n. 431 di conversione del D.L. 27.6.1985 n. 312 nonchè la L.R. 1.12.1989 n. 24 e succ. modi. che disciplina i Piani Territoriali Paesistico Ambientali di Area Vasta (di seguito PTPAAV);

RICHIAMATE le precedenti deliberazioni (3971/91), 4916/91, 1934/91, 2714/91, 3972/91, 3973/91, 1935/91 e 4915/91 con cui sono stati adottati gli otto stralci del PTPAAV;

DATO ATTO che con le deliberazioni 3392/93, 5022/93, 2182/94 si è provveduto alla nomina del Comitato Tecnico per la Pianificazione Paesistica previsto dalla L.R. 21.2.1990 n. 3 per la valutazione delle osservazioni;

VISTI i verbali delle riunioni tenute dal predetto Comitato Tecnico;

EVIDENZIATO che, al fine di rendere i progetti di piano più consoni agli indirizzi dettati dalla citata L.R. 24/'89, il Comitato Tecnico ha ritenuto opportuno procedere alla formulazione di norme d'attuazione per integrare e uniformare le prescrizioni di tutti gli otto stralci di PTPAAV;

PRESO ATTO che sia le norme integrative proposte sia le controdeduzioni in merito alle osservazioni pervenute non determinano una eliminazione o imposizione di vincolo ex lege 1497/39 ma un differente modalità di gestione dei vincoli esistenti e che pertanto non viene modificato l'impianto originario della pianificazione paesistico-ambientale di cui alla L.R. 24/'89 e che quindi sia le norme integrative che le controdeduzioni possono trovare concreta ed immediata applicazione nelle more della definitiva approvazione dei PTPAAV;

sulla proposta dell'Assessore all'Urbanistica

U N A N I M E D E L I B E R A

- di fare proprie e approvare le determinazioni del Comitato Tecnico per la Pianificazione Paesistica nonchè le norme integrative generali proposte e, per l'effetto, di integrare e modificare la normativa degli stralci dei PTPAAV;
- di non accogliere le osservazioni che, sottoposte al giudizio dei tecnici incaricati della redazione dei PTPAAV, non sono state da questi esplicitamente ritenute fondate e accoglibili;
- di prendere atto che l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'art. 8 della L.R. 24/'89 vengono riferite a tali nuove integrazioni normative in quanto attenuano un vincolo in precedenza assunto con atto della Giunta Regionale;
- di confermare quanto disposto con precedente deliberazione n. 4252 del 11 novembre 1993;
- di trasmettere copia del presente atto e delle osservazioni pervenute nonchè dei verbali del Comitato Tecnico per la Pianificazione Paesistica al Consiglio Regionale per gli adempimenti di competenza;
- di sottoporre il presente deliberato alla Commissione di controllo sull'Amministrazione Regionale.

ALLEGATO FASCICOLO



de Stefanis



Diciando sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

IL SEGRETARIO
de Stefano

f.to _____

IL PRESIDENTE
Di Giandomenico

f.to _____

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo

Campobasso, il 30 gennaio 1995



IL SEGRETARIO

de Stefano

~~COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE MOLISE~~
COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE MOLISE
COMMISSIONE DI CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Prot. n.0.41/31899

Decisione n.4/3

Non si rilevano vizi di legittimità fatte salve le decisioni sulle determinazioni che il Consiglio regionale riterrà dovere assumere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, punto 7, della legge regionale 1.12.1989, n.24.

Campobasso, 9 febbraio 1995.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Presidente della Commissione

F.to de Luca

PER COPIA CONFERME

Campobasso, 9 febbraio 1995

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE

(Scioli)



Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Visto: IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Campobasso, il _____





Regione Molise

GIUNTA REGIONALE

di Faro e Vasto

Seduta del 11 NOV. 1993

Del.n. 4252

OGGETTO:

Am. Urbanistica

Vedi testo di approvazione
per il quale si intende

Piani territoriali paesistico - ambientali di area vasta-
Provvedimenti.

LA GIUNTA REGIONALE

nunitasi il giorno 11 NOV. 1993

nella sede dell'Ente con la presenza dei Siggi.:

A

Pres. Ass.

1) DI BARTOLOMEO LUIGI PRESIDENTE

2) DI GIANDOMENICO GIOVANNI VICE PRES.

3) ASTORE GIUSEPPE ASSESSORE

4) DI DOMENICO TOMMASO "

5) IORIO ANGELO MICHELE "

6) PALLANTE LELIO "

7) VERRECCHIA MARIO "

SEGRETARIO PAOLO DE STEFANO

HA DECISO

quanto di seguito riportato sull'argomento di cui all'oggetto (facciate interne):

Assessore

Settore

Il presente provvedimento è stato approvato e redatto dalla Struttura diretta dal sovraintendente Molisecostruzioni di Salerno, che ne assicura la difesa e protezione anche ai sensi dell'art. 60, comma 1 della L.R. n. 44 del 3.12.1977.

L'Istruttore addetto

Il Responsabile del Settore

Settore Rapporto Generale

Al sens. dell'art. 42 della L.R. n. 44 del 3.12.1977, l'impegno di scorsa di cui al precedente atto è stato prorogato al cinque del bilancio regionale 19

Caso

dai sovraintendenti Molisecostruzioni del Settore Rapporto Generale, che assicura le decisioni prorogatorie, che esiste, comprendendo le cifre approssimate date sopra.

Impegno

del

Carabinieri

L'Istruttore addetto

Il Relatore



Vista la legge 29.06.1939 n. 1497 e il R.D. 3.6.1940, n. 1357;

visto l'art. 82 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616 integrato dalla legge 8.8.1985 n. 431 di conversione del D.L. 27.6.1985 n. 312;

vista la legge regionale 1.12.1989 n. 24 e successive modifiche che disciplina i Piani Territoriali Paesistici Ambientali di Area Vasta;

richiamate le precedenti deliberazioni n. 3971 del 22.7.1991; n. 4916 del 13.9.1991; n. 1934 del 18.3.1991; n. 2714 del 31.5.1991; n. 3972 del 22.7.1991; n. 3793 del 22.7.1991; n. 1935 del 18.3.1991; n. 4915 del 13.9.1991 con cui sono stati adottati gli otto stralci dei Piani Territoriali Paesistici Ambientali di Area Vasta (di seguito P.T.P.A.A.V.) e la deliberazione n. 1566 del 16.4.1992 con la quale, preso atto di errori materiali commessi nella redazione delle tavole di progetto, si è proceduto a rettificare le previsioni dei citati P.T.P.A.A.V. nelle zone "A" - "B" - "C" e "D";

vista le deliberazione n. 3392 del 14.9.1993 con cui si è proceduto alla nomina dei componenti del Comitato Tecnico per la Pianificazione paesistica previsto dalla L.R. 21.2.1990 n. 8 per la valutazione delle osservazioni ai P.T.P.A.A.V.;

evidenziato che il predetto Comitato Tecnico, al fine di rendere i progetti di Piano più consoni agli indirizzi dettati dalla L.R. n. 24 del 1.12.1989, ha ritenuto opportuno procedere in prima fase all'esame delle problematiche emerse in sede di verifica delle opposizioni e/o osservazioni per tema, dando priorità a quelle di maggiore urgenza per l'interesse pubblico;

preso atto che sono pervenute al P.T.P.A.A.V. le seguenti osservazioni e/o opposizioni:

CAMPOMARINO: ENEL, Comune, Sig. De Laurentis, Arch. D'Uva;
GUGLIONESE: Comune, ENEL, Consorzio per il Nucleo Industriale;
MONTENERO DI BISACCIA: Comune, ENEL, CALBON, Molino G. Mascitelli A.;
PETACCIATO: Comune, ENEL,;
S.GIACOMO DEGLI SCHIAVONI: Comune, ENEL;
SAN MARTINO IN PENNISILIS: Comune, ENEL;
TERMOLI: Comune, ENEL, FIAT Auto, Consorzio per il Nucleo Industriale;
LARINO: Comune, ENEL, CERIT Molise, C.S. "Il Melograno",
Arch. D'Errico, Comitato Civico;
S.GIULIANO: Comune, ENEL;
ITALCEMENTI, De Marinis Vincenzo;
BOIANO: A.Colaricchio, L. Lopa, Comune, ENEL;
CAMPOCHIARO: ENEL, Comune, ICAM, Tecnici locali;





CANTALUPO: Comune, ENEL, Coldiretti;
BONEFRO: Ricciardella, Comunità Montana;
MORRONE: Comune;
CASACALENDA: Comune, ENEL;
URURI: Comune;
MONTORIO: Comune, ENEL Ricciardelli;
GUARDIAREGIA: Comune, ENEL, Cittadini;
ROCCAMANDOLFI: Comune, ENEL, Coldiretti, Tasillo E.,
Cittadini, D'Amico A., Pinelli M., Rizzi C., Pinelli D.,;
S. MASSIMO: ENEL;
SAN POLO: ENEL;
SEPINO: Comune, ENEL;
CARPINONE: Comune, ENEL, Malerba L., Coldiretti;
CHIAUCI: Comune, ENEL, Coldiretti;
CIVITANOVA DEL SANNIO: Comune, ENEL, Coldiretti;
FROSOLONE: Comune, ENEL, Coldiretti;
MACCHIAGODENA: Comune, ENEL;
PESCOLANCIANO: Comune, ENEL, Coltivatori;
S. MARIA DEL MOLISE: Comune, ENEL;
SESSANO: Comune;
CASTELPETROSO: Comune, ENEL;
CASTELPIZZUTO: Comune;
LONGANO: Comune, ENEL;
MONTERODUNI: ENEL, Coldiretti.
PETTORANELLO: Comune, ENEL, Coldiretti;
S. AGAPITO: Comune;
AGNONE: Comune;
BELMONTE: Coldiretti, ENEL;
CAPRACOTTA: Comune, ENEL, Coldiretti;
CAROVILLI: Comune, ENEL, Coldiretti;
CASTEL DEL GIUDICE: Comune, ENEL, Coldiretti;
CASTELVERRINO: Comune, ENEL, Coldiretti;
PESCOLANCIANO: Comune, ENEL, Coldiretti;
PIETRABBONDANTE: Comune;
POGGIO SANNITA: ENEL, Coltivatori Diretti;
S. ANGELO DEL PESCO: ENEL, Coltivatori;
SAN PIETRO AVELLANA: ENEL, Coltivatori;
VASTOGIRARDI: Comune, ENEL;
CONCA CASALE: Comune, ENEL, Coltivatori diretti;
POZZILLI: Comune, ENEL, Coltivatori, BETON CAVE, SOGECA;
SESTO CAMPANO: Comune, ENEL, Nuove Industrie Molisane,
SOGeca, SVI, De Iorio;
VENAFRO: Comune;
ACQUAVIVA D'ISERNIA: ENEL, Coltivatori;
COLLI AL VOLTURNO: ENEL, Coltivatori D., Desiderio Filodoro,
Abitanti Villaggio "Lombardia";
FILIGNANO: Comune, ENEL, Coltivatori, BETON CAVE;
FORLI' DEL SANNIO: Comune, ENEL, Coltivatori;
FORNELLI: Comune;
MACCHIA D'ISERNIA: Comune;
PIZZONE: ENEL, Coltivatori;
MONTAQUILA: ENEL, Coltivatori, Patriciello;
SCAPOLI: ENEL, Coltivatori.



considerato che dette osservazioni si riferiscono alla tematica più urgente, e cioè a quella della continuazione delle attività produttive preesistenti in aree vietate con evidenti riflessi di natura economica e sociale;

rilevato che dalle prime note elaborate dal predetto Comitato e formalizzate nella seduta del 27.10. 1993 in merito alle problematiche connesse all'ampliamento e ristrutturazione delle attività esistenti, le opposizioni e le osservazioni prodotte sulla questione derivano, soprattutto, dalla circostanza che in tutti gli otto P.T.P.A.A.V. non è stata prevista una categoria d'uso apposita per differenziare i nuovi interventi rispetto a quelli su attività o edifici esistenti, equiparando così zone antropizzate e zone prive di insediamenti in manifesto contrasto con la citata L.R. 24/89 che fa discendere l'individuazione degli usi compatibili dalle valutazione dei tematismi individuati in sede di analisi;

considerato che per dette attività, debba applicarsi il principio già contenuto nell'art. 12, 2° comma, della citata L.R. 24/89, per cui "è autorizzata, anche in deroga, la prosecuzione, funzionalmente necessaria, di opere in corso di esecuzione alla medesima data";

tenuto conto che lo stesso Comitato Tecnico suggerisce, nelle citate note, l'integrazione delle norme tecniche di attuazione per rimuovere tale incongruenza segnalata dalle osservazioni ed opposizioni, proponendo una differenziazione nella gestione del vincolo che, fermo restando gli obblighi derivanti dall'assoggettamento delle aree al vincolo ai sensi della legge 1497/39, specifica con maggiore dettaglio le modalità attraverso cui si esplica l'azione di tutela;

ritenuto che trattasi di integrazione che non modifica l'impianto della pianificazione territoriale paesistico - ambientale di cui alla L.R. 24/89, in quanto in nessun caso viene meno il vincolo della L. 1497/39 e che quindi la norma può trovare concreta ed immediata applicazione nelle more della definitiva approvazione dei P.T.P.A.A.V;

vista la nota n. 3559 del 28.10.93 del Coordinatore del Comitato con cui viene trasmessa la relazione scaturita dall'esame delle osservazioni più frequenti;

sulla proposta dell'Assessore all'Urbanistica;

UNANIME D E L I B E R A

- 1) - di far proprie la relazione del Comitato Tecnico per la



Pianificazione Paesistica e, per l'effetto, di accogliere parzialmente le citate osservazioni, in quanto di più impellente urgenza, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 12/92 e di dare inizio, in tal modo al procedimento per l'approvazione definitiva dei P.T.P.A.A.V.;

2) - di riservarsi di esaminare tutte le osservazioni, con successivi provvedimenti, per trasmettere quindi le altre proposte ad esse relative, al Consiglio Regionale che le approverà con un unico provvedimento, quanto meno per ogni singola area, così come prevede la L.R. 24/89;

3) - di integrare, pertanto, la normativa degli otto stralci del P.T.P.A.A.V. di cui alla L.R. 1.12.1989 n. 24 con la seguente norma: "Qualora si tratti di interventi di ampliamento, adeguamento e ristrutturazione di attività o manufatti esistenti e non vengano interessate aree definite di eccezionale pericolosità geologica nelle tavole di analisi, si applica la modalità "VA" al posto delle modalità "A1" o "A2" e la modalità "TC1" al posto della modalità "VA", mentre restano invariate le modalità TC1" e "TC2". Per l'applicazione di tale previsione normativa è necessario che il progetto di ampliamento o ristrutturazione per cui viene richiesto il nulla-osta dimostri in che modo la preesistenza ha già modificato le caratteristiche del tematismo dell'area interessata nonché il rapporto funzionale tra l'attività o il manufatto esistente e l'intervento per cui viene richiesto il nulla-osta.


E' onere del proponente dimostrare che l'intervento non solo non aumenta il livello di degrado derivante dall'attività o dal manufatto esistente ma contribuisce a diminuire l'impatto della stessa preesistenza; a tale scopo l'intervento per cui viene richiesto il nulla-osta va inserito in un progetto organico di recupero che comprende anche la parte esistente specificando in maniera dettagliata le modalità e la durata delle diverse fasi di attuazione degli interventi di recupero";

4) - di dare mandato al settore Beni Ambientali di modificare l'elaborato "Norme Tecniche di attuazione" per inserire in ogni P.T.P.A.A.V. quanto deliberato al punto precedente;

5) - di prendere atto che l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'art. 8 della L.R. 1.12.1989 n. 24 vengono riferite a tale nuove integrazioni normative, in quanto attenuazione di un vincolo in precedenza assunto con atto della Giunta Regionale;

6) - di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio Regionale per gli adempimenti di competenza.

7) - di sottoporre il presente atto al controllo di legittimità ai sensi del D.L. n. 40 del 13.02.93.



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come apprezzato.

IL SEGRETARIO

f.to de Stefano

IL PRESIDENTE

f.to Di Bartolomeo

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo

Campobasso, il 19 novembre 1993



IL SEGRETARIO

de Stefano

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE MOLISE
COMMISSIONE DI CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Prot. n. 0443 / 31899 Dec. n. 29127

Non luogo a pronuncia nel merito trattandosi di atto proposta al Consiglio regionale.

Campobasso, - 2 DIC. 1993



IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
(Palmieri)

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Visto: IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Campobasso, il _____



COMITATO TECNICO PER LA PIANIFICAZIONE PAESISTICA
=====

VERBALE

L'anno mille novecentonovantatré il giorno 27 del mese di ottobre, si è riunito il Comitato Tecnico per la Pianificazione Paesistica istituito con delibera della G.R. n.3392 del 14.9.93, per esaminare le osservazioni pervenute avvero il Piano Territoriale Paesistico Ambientale di Area Vasta, adottato dalla Giunta Regionale.

In particolare sono state esaminate le osservazioni e opposizioni prodotte dai Comuni ed Enti privati o pubblici e ricorrenti in tutte le aree attinenti la normativa riguardante aree antropizzate.

Il comitato approva a maggioranza la relazione allegata con voto favorevole di:

dott.DI LUDOVICO ANTONIO

arch.VITIELLO MARCELLO

dott.BARANELLO SERGIO

geom.CARLOZZI GIOVANNI

sig.CASILLI GIOVANNI

ing.MOFFA RAFFAELE


con l'astensione dell'arch.MANFREDI SELVAGGI FRANCESCO che chiede venga inserito a verbale quanto segue:
" il sottoscritto arch.MANFREDI SELVAGGI Francesco, componente il Comitato Consultivo per la pianificazione territoriale, si dissocia a firmare la relazione-istruttoria sul P.T.P.A.A.V. in quanto non si considera in grado di esprimersi sulle incongruenze metodologiche presenti nel Piano, per la scarsa conoscenza dei contenuti dei medesimi."

IL SEGRETARIO


34
IL PRESIDENTE

clue

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO


Prime considerazioni del Comitato, in merito alle osservazioni riguardanti il PIANO PAESISTICO TERRITORIALE.

Da un primo esame delle osservazioni ed opposizioni è emerso che alcune derivano dalla mancanza di categorie di uso antropico che specificano e differenziano i nuovi interventi da gli ampliamenti, adeguamenti e ristrutturazioni di opere ed attività esistenti. Tale carenza non sembra giustificabile sotto il profilo metodologico perchè, se è vero che l'individuazione delle modalità di tutela e valorizzazione dipende dall'analisi dei tematismi, non appare congruente l'associazione di ambiti in cui non si rilevano elementi di antropizzazione ad ambiti in cui è esistente l'attività antropica. Va riconosciuto che tale differenziazione non poteva certamente essere individuata cartograficamente, data la scala scelta per la redazione dei Piani, ma tale limite poteva essere superato con un'apposita categoria di uso, (o più categorie) che prevedesse - per le attività già esistenti - modalità diverse rispetto ai nuovi impianti alla luce della ovvia considerazione che l'antropizzazione modifica le caratteristiche percettive, naturalistiche, storiche dei siti oggetto di pianificazione. A titolo di esempio: se è corretto vietare la realizzazione di una nuova officina artigianale in una zona di elevato valore naturalistico è meno comprensibile vietarne l'ampliamento o impedire la realizzazione di impianti di servizio (come potrebbe esserlo un depuratore) dato che, sicuramente, la presenza dell'attività ha modificato il valore del tematismo (e infatti per tutelarlo quando lo si ritiene di valore elevato, si vieta il nuovo impianto) e la realizzazione di

B
Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
Della D.P.A.
A. / U.



opere di servizio (quale un depuratore) potrebbe addirittura mitigare l'impatto dell'attività esistente. Lo stesso può valere per l'attività estrattiva: se può aver senso limitare l'aperture di nuove cave per motivi di interesse percettivo (ci norma derivanti dall'integrità di un sito) è innegabile che l'esistenza di una cava fa venir meno tale interesse, o come minimo ne limita l'importanza, e proprio per tale motivo si può consentire (tranne specifici e documentati casi eccezionali) la continuazione dell'attività magari prevedendo particolari restrizioni per favorire il recupero delle zone già coltivate condizionando la possibilità dell'ampliamento al rispetto di tutta una serie di garanzie atte a limitare l'impatto anche della parte già coltivata.

Analoga situazione riguarda l'uso insediativo: talvolta a causa di vincoli giustamente estremamente rigidi può succedere che insediamenti consolidati e persino storici vengono "congelati" in quanto ricadono in ambiti in cui non è possibile realizzare reti, strutture sociali, opere infrastrutturali e quant'altro sarebbe necessario per garantire degni livelli di vita e con essi la permanenza degli abitanti.

La questione non riguarda solo la inammissibilità (anche se è ovvio che tale modalità è quella più penalizzante) ma anche modalità meno restrittive: che senso ha fare verifiche di ammissibilità per gli aspetti (per es.) percettivi e produttivi per banali ampliamenti di fabbricati esistenti o per la ristrutturazione di una stalla



trattandoli alla stregua di nuovi insediamenti?

Naturalmente gli estensori del piano non potevano prevedere i limiti delle categorie di opere da loro individuate che talvolta presentano una meticolosa specificazione di uso antropico apparentemente non giustificabile, a cui fa riscontro un altrettanto poco motivato raggruppamento, sotto una unica categoria, di usi molto diversi soprattutto in relazione al loro impatto sugli elementi da tutelare (si fa riferimento all'uso ricreativo molto dettagliato e alla voce impianti tecnologici forse troppo onnicomprensive in quanto potrebbe comprendere dal pannello fotovoltaico alla centrale termoelettrica).

Certamente eliminare, o modificare, norme che comportano un diviato può sembrare un pericoloso cedimento verso istanze che nelle motivazioni nulla, sembrano avere a che fare con le esigenze di tutela.

Non è così: innanzi tutto la nuova categoria non prevede automatismi; nelle zone in questione resta ovviamente in vigore il vincolo 1497/39 che prevede una valutazione di compatibilità del progetto e nei fatti si verrebbe ad eliminare solo una forma di automatismo che vieta ogni valutazione di merito peraltro sulla base di analisi eseguite a livello di area vasta.

Il vincolo 1497 non è poca cosa: si pensi che non solo i nulla-osta ex legge 1497 sono soggetti ad un controllo di legittimità da parte del Ministro per i BB.CC.AA, ma che quando il Parlamento ha votato una legge per tutelare alcune categorie di beni (corsi d'acqua, boschi, montagne ecc.) ha

(3)



imposto su tali beni il "semplice" vincolo 1497 ritenendolo quindi sufficiente ed idoneo a garantirne l'integrità.

Quindi non si tratta di trasformare un divieto in un permesso ma di sostituire un automatismo con una valutazione, possibilmente migliorando e specificando con maggiore precisione le norme da tenere in considerazione per la corretta attuazione.

^{dovebbe} La norma ~~prevede~~ nella logica che sovraintende ai Piani per cui ogni modalità corrisponde al valore dei tematismi, che ci sia un "declassamento" delle modalità quando si tratti di interventi su attività o edifici esistenti con esclusione dell'inammissibilità per il tematismo della pericolosità geologica. Si avrà, pertanto, la modalità "VA" al posto delle modalità "A1" e "A2", la modalità "TC1" al posto della "VA" mentre restano invariate la modalità "TC1" per garantire comunque il controllo dei processi di trasformazione in ambiti sottoposti a vincolo 1497/39 e la modalità TC2 in quanto viene esclusa ogni verifica da parte della regione.



Per poter applicare la norma è necessario che il progetto di ampliamento o ristrutturazione per cui viene richiesto il nulla-osta, spieghi in che modo la preesistenza ha già modificato le caratteristiche del tematismo dell'area interessata, e dimostri il rapporto funzionale tra l'attività o il manufatto esistente e l'intervento per cui viene richiesto il nulla-osta.

E' onere del proponente dimostrare che l'intervento non solo non aumenta il livello di degrado derivante dall'attività o dal manufatto esistente ma contribuisce a diminuire l'impatto della stessa preesistenza; a tale scopo l'intervento per cui viene richiesto il nulla-osta va inserito in un progetto organico di recupero che comprende anche la parte esistente specificando in maniera dettagliata le modalità e la durata delle diverse fasi di attuazione degli interventi di recupero ";





Regione Molise

GIUNTA REGIONALE

Uff. Urbanistica



Scorsa del 22 LUG. 1991

Vedi testo di approvazione
per quanto di competenza

Del. n° 3972

OGGETTO:

Piano Territoriale Paesistico Ambientale di Area Vasta- N.S. "MATESE
SETTENTRIONALE".-

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno 22 LUG. 1991, nella sede dell'Ente con la presenza dei Sig.:

		pres. a.
_____	1) - SANTORO Dott. Enrico	- Presidente
_____	2) - DI ROCCO Sig. Antonio	- Vice Pres.
_____	3) - COFELICE Dott. Mirco	- Assessore
_____	4) - DEL TORTO Ing. Antonio	- "
_____	5) - DI BARTOLOMEO Geom. Luigi	- "
_____	6) - DI GIANDOMENICO Avv. Giovanni	- "
_____	7) - DI IANNI Ins. Mario	- "
_____	8) - IORIO Dott. Angelo Michele	- "
_____	9) - MANCINI Avv. Francesco	- "

Segretario Dott. Paolo de Stefano

HA DECISO

quanto di seguito riportato sull'argomento di cui all'oggetto (facciate interne):

Servizio Ragioneria Generale IMPUTAZIONE DELLA SPESA

VISTO: si annulla che l'impegno di spesa n° _____

di cui al presente atto, è stato registrato a carico del Bilancio Regionale per l'esercizio 1991 Cap. _____

residui _____

i cui fondi risultano sufficienti a contenere gli oneri.

Campodasso, li _____

F.to il Responsabile del Servizio



VISTA la delibera di Giunta Reg.le n.1046 del 18.4.1986;

VISTA la delibera della Giunta REGIONALE n.209 del 29.1.1986-del 29.1.86-sospesa dal Commissariato di Governo e riproposta con delibera n.3689 del 31.7.1986; esecutiva;

VISTA la delibera di Giunta Reg.le n.2768 del 7.7.1986;

VISTA la delibera di Giunta Reg.le n.1986 del 13.6.1986;

VISTA la delibera di Giunta Reg.le n.681 del 18.3.1987,sospesa dal Commissariato di Governo e riproposta con deliberazione n.1224 del 22.4.87;

VISTA la delibera di Giunta Reg.le n.2225 del 22.6.87;

VISTA la delibera di Giunta reg.le n.3664 del 28.9.1987;

VISTA la delibera di Giunta Reg.le n.5175 del 14.12.1987;

VISTA la delibera di Giunta Reg.le n.4622 del 12.11.1987;

VISTA la delibera di Giunta Reg.le n.5373 del 21.12.1987;

VISTA la delibera di Giunta Reg.le n.1590 del 16.2.1988;

VISTA la delibera di Giunta Reg.le n.1222 del 27.2.1990;

VISTA la delibera di Giunta Reg.le n.3438 del 4.7.1990;

VISTA la delibera di Giunta Reg.le n.4690 del 22.10.90;

VISTA la legge regionale n.24 del 1°dicembre 1989;

VISTA la legge regionale n.8 del 21.2.1990;

VISTA la delibera di Giunta Regionale per nomina Comitato Tecnico;

VISTE le note dei professionisti di consegna degli elaborati;

VISTA la nota dell'istruttore prof.NIGRO;

CONSIDERATO che il consulente prof.NIGRO GIANLUIGI,dall'esame degli elaborati tecnici riferiti al Piano Territoriale Paesistico Ambientale di Area Vasta (P.T.P.A.A.V.) n.5—"MATESE SETTENTRIONALE" ha formulato rilievi con nota del 6.2.91 che si allega alla lettera A);e successivamente con nota del 28.2.91 ha formulato ulteriori rilievi che si riportano nella lettera B);

VISTA la nota del 15.7.91 ,assunta al ns.protocollo in data 15.7.91 al n. 3528 di protocollo,del capogruppo dell'area n5-arch.Santilli Salvatore, dalla quale si evince l'avvenuto aggiornamento del Piano alla luce delle note del prof.NIGRO del 28.2.91 riferentesi al Piano n. 5 e alle considerazioni relative a tutti i piani sempre del 6.2.91;



CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art.7 della citata legge regionale n.24 dell'1.12.89 occorre procedere all'adozione in Giunta Regionale del P.T.P.A.A.V. n.5 , per i successivi passaggi fino al comma n.7 dello stesso art.7;

RITENUTO che in questa fase di adozione possa bastare tutto quanto espresso nel piano direttamente dal prof.NIGRO,in esecuzione ai punti i) e l) della convenzione dell'art.2 rinviando l'esame dello stesso piano da parte del Comitato Tecnico,ai sensi del comma 4, punto b) dell'art.1 della L.R. del 21.2.1990, alla fase prevista al comma 7 dell'art.7 della citata legge regionale n.24/89 e cioè sulla scorta delle effettive osservazioni e/o posizioni da parte di privati e dei pareri da parte di Amministrazioni,Aziende e Associazioni;

UNANIME DELIBERA

- di adottare il Piano Paesistico Territoriale Ambientale di Area Vasta, n. 5 " MATESE SETTENTRIONALE" nella forma e nei modi degli allegati tecnici che restano a far parte integrante del presente atto deliberativo.

Tale adozione viene effettuata ai sensi e per gli effetti della L.R. n.24 del 1°-12.89.



ALLEGATI ATTI
IL SEGRETARIO

de Stefanis



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, pravia lettura e conferma, viene sottoscritto come addetto:

IL SEGRETARIO
de Stefano
f.to _____

IL PRESIDENTE
Santoro
f.to _____

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo

Campobasso, il 25 luglio 1991



IL SEGRETARIO

de Stefano

COMMISSIONE DI CONTROLLO

N. Div. C.405/31499

Campobasso, 8 agosto 1991

Addl. _____

Si consente l'ulteriore fatto salve le decisioni sulle determinazioni che il Consiglio regionale riterrà dovere assumere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, punto 7, della legge regionale 1.12.1989, n.24.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Presidente della Commissione



Beatrice

Beatrice

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Voto: IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Campobasso, il _____



A

REGIONE MOLISE

Coordinamento dei Gruppi di progettazione dei piani paesistici

PARERE PER L'ISTRUTTORIA REGIONALE

(a cura del Prof. Arch. Gianluigi Nigro)

06.02.1991

CONSIDERAZIONI RELATIVE A TUTTI DI PIANI

Si ritiene opportuno avanzare le seguenti considerazioni di carattere generale da sottoporre all'attenzione di tutti i gruppi di progettazione al di là delle note istruttorie e dei pareri relative ai singoli piani:

1. L'entrata in vigore della LR 1.12.1989 n.24 di disciplina della pianificazione paesistica (si ricorda che le prime note istruttorie risalgono al 27.9.1989 e al 5.10.1989) impone i seguenti accorgimenti:
 - nel testo delle norme e negli elaborati grafici definitivi deve essere adottata la dizione di legge: Piano territoriale paesistico-ambientale di area vasta (PTPAAV)
 - l'art.1 delle norme dedicato alla descrizione dell'area oggetto di piano deve contenere la frase "... il piano territoriale paesistico, redatto ai sensi della LR 1.12.1989,"
 - nel testo delle norme vanno introdotti i riferimenti ai singoli articoli della legge, ad esempio quando ci si riferisce allo studio di compatibilità (art.10) o ai Piani paesistici esecutivi (art.11)
2. Dal momento che le prescrizioni normative discendono dalle analisi e dalla valutazione dei beni paesistico-ambientali, occorre che siano inequivocabili i riferimenti ed i rinvii tra gli elaborati normativi e di progetto (tavole, norme, schede, etc.) e quelli di analisi e di valutazione.
3. Visto che la maggior parte delle norme presenta delle incongruenze e/o discontinuità nella titolarità degli articoli e nella codificazione dei comuni si chiarisce quanto segue:
 - qualora si intenda titolare gli articoli, occorre titolarli tutti
 - qualora si intenda codificare i comuni dei singoli articoli, ciò va fatto per tutti i comuni con lo stesso tipo di radice o numerico o alfabetico
4. Le prescrizioni relative all'insediamento esistente (centri storici, aree di espansione, etc.), contenute in genere nel Titolo IV delle norme e che si traducono spesso nell'obbligo al ricorso da parte dei comuni a piani particolareggiati, lottizzazioni convenzionate, piani di recupero, sono improponibili qualora non vengano riferite a luoghi riconoscibili e non siano esplicitati gli obiettivi di carattere paesistico-ambientale che - tramite il ricorso a detta pianificazione esecutiva si intendono perseguire in ogni singolo caso



B

Area5.mls

REGIONE MOLISE

Coordinamento dei Gruppi di progettazione dei piani paesistici

NOTE PER L'ISTRUTTORIA DEGLI ELABORATI DI SINTESI E DI PROGETTO
GRAFICI E NORMATIVI

(a cura del Prof. Arch. Gianluigi Migro)

28.02.91

AREA H.5

La proposta di piano è da rivedere ed integrate, in particolare nell'applicazione delle modalità di tutela e valorizzazione. In effetti l'articolazione di dette modalità, in rapporto alle riconosciute caratteristiche tematiche dei luoghi ed in riferimento ai diversi usi antropici, è banalizzata dal momento che viene applicata solo in riferimento al tematismo di volta in volta prevalente.

Elaborati grafici

Le testate di tutti gli elaborati vanno completate con gli elementi di identificazione dell'area (numero e denominazione)

- A1 : - vi sono segni sulla tavola che non sono descritti in legenda (es. linea continua con tratteggio perpendicolare)
- si consiglia di sostituire la definizione (in legenda) "segni geomorfologici" con "elementi geomorfologici"
 - è necessario esprimere (v. legenda) le definizioni "alta tensione" e "media tensione" nei loro aspetti e consistenza fisici (es. reti, linee, tralicci, etc.)
 - si consiglia di riflettere sulle definizioni "zona industriale", "turistica" e "di espansione"; ciò sotto un duplice aspetto: da una parte esse sono pertinenti in quanto "oggetti fisici" che interagiscono con il paesaggio piuttosto che come destinazioni d'uso e quindi vanno esplicitate nei loro aspetti fisici; dall'altra occorre verificare se sia corretto classificarle come segni di dettaglio
 - non è chiaro a cosa ci si riferisce con la voce in legenda "punti di vista fotografie"
 - non si capisce perché le "cave" non rientrino nella classificazione dei segni (strutturanti, complementari e di dettaglio)
 - quanto agli ambiti visivi: la grafica si confonde con quella relativa ai boschi; l'individuazione non è congruente in quanto l'intero dovrebbe essere articolato in ambiti territorio dal punto di vista della percezione



S1 : - mancano le valutazioni relative agli elementi di interesse percettivo
- l'articolazione delle diverse tipologie di elementi è spesso o troppo aggregata (es. vegetazionali, etc.) o troppo generica (es. individuazione areale, elemento puntuale): tale comunque da impedire la riconoscibilità degli elementi nei loro caratteri fisici

S2 : - il giudizio deve essere espresso anche in riferimento all'intensità del degrado e delle alterazioni, così da motivare, in seguito, le priorità degli interventi di recupero ambientale
- è necessario esplicitare quali dei tipi di degrado tra quelli individuati siano classificabili anche in relazione al tematismo percettivo
- vi sono segni sulla tavola che non sono descritti in legenda

P1 : - le diverse modalità di tutela e di valorizzazione non sono rappresentate graficamente: è quindi assolutamente indispensabile che vengano inseriti e siano inequivocabili i riferimenti ed i rinvii tra planimetria di progetto ed elaborati normativi (tavole, norme, schede, etc.)
- quanto agli ambiti: non è proponibile il rinvio a pianificazione esecutiva per superfici così vaste; adottare un segno di perimetrazione morfologicamente individuabile al di là della campitura
- nel merito, si rinvia a quanto detto a proposito dell'Allegato 2 e del Titolo III della normativa

All.2 : - si consiglia di correggere i titoli degli elaborati ivi contenuti (e di conseguenza anche nell'art. 2 delle Norme) nel seguente modo: "matrice generale qualitativa..." e "matrici delle aree....."
- i contenuti delle matrici sono "banalizzati" (vedi anche le successive considerazioni in merito al Titolo III della normativa) in quanto viene normato esclusivamente il tematismo di volta in volta prevalente e spesso con il ricorso ad un'unica modalità; al contrario, se il tematismo prevalente è giustificato come "entra-ta" della matrice (es. area 1 Nf2, etc.), nelle "uscite", vale a dire, nella articolazione della matrice stessa, è necessario ritrovare la complessità della matrice generale

P2 : - i contenuti debbono far riferimento a tipologie e a priorità di interventi di recupero ambientale in riferimento ai vari tipi di degrado e di alterazione già individuati nell'elaborato 82
- è necessario esplicitare in legenda il significato e le chiavi di lettura delle sigle presenti sulla tavola (numerazione progressiva), inserendo i relativi rinvii agli articoli delle norme



P3 : - è necessario esplicitare le motivazioni degli scostamenti e delle modalità previste, verificandone la rispondenza con l'elaborato S1 - S3 sia in termini di valutazioni tematiche sia in termini di perimetrazioni delle aree oggetto di dichiarazione di scostamento

Norme

Premettere un indice dettagliato (almeno Titoli e Capi) che restituisca l'articolato della norma

- Art. 1 : - riformulare la stesura dell'articolo in quanto risulta troppo descrittivo; limitare il contenuto all'individuazione e delimitazione del territorio oggetto di piano
- l'entrata in vigore della legge regionale di "Disciplina dei piani territoriali paesistico-ambientali" impone la seguente modifica nel testo: "Il Piano Territoriale paesistico-ambientale di area vasta.....", redatto ai sensi della LR 1.12.1989, n.24,

- Art. 2 : - sostituire la definizione "studio" con "piano"
- evidenziare i "sottotitoli" (es ANI assetto ambientale: sistema naturale) nel testo onde evitare l'equivoco che trattasi di elaborati invece che di argomenti che raggruppano insieme più elaborati
- quanto all'elenco degli allegati alla normativa: dire quali ne fanno parte integrante
- nell'elenco degli elaborati non vi sono riportati e la carta dell'inquinamento e la relazione (che peraltro manca nella documentazione esaminata); vi è invece riportata la documentazione fotografica che però manca anch'essa nella documentazione

Titolo II - Gli elementi

Artt. da

- 4 a 9 : - il rinvio alle schede deve essere "ragionato", cioè sostanziato con una breve descrizione o un elenco degli elementi o almeno con il rinvio inequivocabile (sigla, numerazione progressiva, etc.) alle schede: il testo degli articoli non può infatti ridursi ad un semplice "vedi schede"

Art.10.a.: - riformulare la stesura in quanto troppo descrittiva, evidenziando i criteri tematici adottati e sviluppando maggiormente i giudizi di valore assunti; rinviare il resto della trattazione alla relazione generale

Art.11 : - motivare il giudizio di valore in riferimento alla rarità e unicità delle presenze archeologiche nell'area



Art.12 : - sono descritti i criteri ma non i corrispondenti giudizi di valore

Art.13 : - si rinvia a quanto detto in riferimento all'art. 10.a.; inoltre i giudizi di valore espressi tramite le tabelle vanno riportati nel testo dell'articolo

Art.18 : - le categorie di uso antropico individuate ripropongono quelle dello schema di normativa del coordinamento; devono invece essere approfondite con maggior attinenza alle caratteristiche del territorio oggetto di piano
- le categorie sono da riformulare tenendo conto che gli usi non devono essere genericamente definiti ma sottintendere trasformazioni fisiche precise

Titolo III - Le modalità

La struttura normativa suggerita in sede di coordinamento era finalizzata a far corrispondere, nelle diverse situazioni valutate relativamente ai diversi tematismi, modalità di tutela e valorizzazione differenziate in rapporto ai diversi possibili usi e, conseguentemente, alle diverse trasformazioni ipotizzabili.

L'applicazione di questo suggerimento richiedeva la individuazione cartografica degli elementi o ambiti oggetto di norma, la esplicitazione delle relative valenze tematiche e dunque la prescrizione di diverse modalità. Contrariamente a tutto ciò:

- spesso gli elementi non sono identificabili sul territorio (vedi artt. 23j, 23k, 23l, 24, 25 e 26)
- le matrici (vedi quanto già detto in merito all'elaborazione Pl e all'allegato 2 alla normativa), in luogo di restituire comportamenti articolati in riferimento ai diversi tematismi e alle diverse ipotesi d'uso, danno di volta in volta indicazioni in merito ad un unico tematismo e spesso utilizzando un'unica modalità; in tal modo si rende impossibile comprendere per ciascuna area individuata quali siano i tematismi interessati oltre a quello prevalente
- le matrici sono inoltre usate impropriamente in quanto - invece di dire per ogni tematismo quale modalità adottare in riferimento al possibile uso - indicano la modalità e gli usi ammissibili per l'intera area, creando tra l'altro confusione nell'interpretazione del rapporto tra matrice generale e matrice delle singole aree

In particolare:

Artt. da

- 23 a 26 : - eliminare l'ambiguità tra elemento tematico e area con tematismo prevalente (es. "art.23f. Corso del Torrente(Scheda...)")
- nell'art.23g.1. non si fa riferimento ad alcune modalità
- non risulta molto chiaro perché, nella struttura della norma, tutte le prescrizioni siano contenute



nel Capo 2º (conservazione, miglioramento, ripristino) pur essendoci il rinvio ad altre modalità, oltre che ad "A1" e "A2", e alle schede/matrici

Artt. da

27 a 31 : - il Capo 3º (VA, TC1, TC2) si riduce alla semplice riproposizione dello schema di normativa proposto dal coordinamento, mentre dovrebbe rappresentare l'inquadramento normativo dell'uso delle schede/matrici. Si tratta in pratica di svolgere sotto forma di articolato i contenuti delle schede/matrici

Titolo IV - Gli ambiti

Art.34 : - le schede progettuali devono essere approfondite; spesso, infatti, sono poco più che il semplice rinvio ad un non meglio identificato "apposito studio progettuale"
- per molti elementi (es. 34.1.3., 34.2.3.) vi è il rinvio ad un "Capo 2º del presente Titolo" che invece è inesistente
- precisare e/o approfondire le misure di salvaguardia

Titolo V - Gli interventi di recupero

Art.38 : - complessivamente l'articolato è carente, in particolar modo, per quanto riguarda le indicazioni relative alle modalità di progettazione ed esecuzione degli interventi di recupero ambientale
- approfondire le prescrizioni per le seguenti tipologie di degrado: c1, c2, d1, e, f1, f2

Titolo VI - Prescrizioni

Il Titolo, complessivamente, deve essere riscritto in quanto l'attuale contenuto presenta impropri caratteri di tipo "normativo" (ammissibilità o meno delle trasformazioni, rinvio a strumenti esecutivi, etc.) invece che di tipo "manualistico", relative cioè a modalità di progettazione ed esecuzione di opere ed interventi. Spesso, inoltre, le prescrizioni sono o non pertinenti nella trattazione di questo Titolo (es. art. 49: il divieto di cave in alveo deve risultare dall'applicazione delle modalità di cui al Titolo III e non in questa sede) o troppo generiche.



Dott. FILIPPONIO Rosario
Viale Principe di
Piemonte, 68

Campobasso, 15.07.1991

CAMPOBASSO

REGIONE MOLISE
Assessorato Regionale all'Urbanistica
Assetto del Territorio e Trasporti
15 LUG. 1991
Prot. 3528

REGIONE MOLISE

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA
Viale Elena, 1
CAMPOBASSO

OGGETTO: Piano Paestico Ambientale di Area Vasta Matese Settentrionale
Trasmissione Elaborati. AREA 4° 5 -

Trasmetto, a nome dei Progettisti incaricati, allegate alla presente, n. 3 copie degli elaborati del Piano Paesistico in oggetto, modificati secondo le indicazioni del Coordinamento dei gruppi di progettazione dei Piani Paesistici.

Gli elaborati allegati alla presente sostituiscono o integrano quelli precedentemente trasmessi.

Dott. Filipponio Rosario

Rosario Filipponio

Elaborati trasmessi:

- Elaborati di analisi: AN1 - AN2 - AN3 - AN3Bis - AN4 - AN5
AA1 - AA2 - AA3
AI1 - AI2 - AI3 - API
- Elaborati di sintesi: S/S3 - S2
- Elaborati di progetto: P1 - P2 - P3
- Elaborati scritti: RI - NR - NRL - NR2





REGIONE MOLISE

CONSIGLIO REGIONALE

V LEGISLATURA

Processo verbale della seduta del 20 dicembre 1994
N° 428

*OGGETTO: Piani territoriali paesistico - ambientali di area vasta -
Provvedimenti. Rinvio in Commissione.*

A seguito di avviso di convocazione n. 5637 del 9.11.1994 diramato ai
Sigg. Consiglieri:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1) ASTORE Giuseppe | 16) IORIO Angelo Michele |
| 2) COLALILLO Nicolino | 17) MANCINI Francesco |
| 3) CONTE Salvatore | 18) MARCACCIO Elio |
| 4) D'AMBROSIO Alfredo | 19) MARTINO Antonio |
| 5) DEL TORTO Antonio | 20) MASSA Augusto |
| 6) DI BARTOLOMEO Luigi | 21) MAURIZIO Virginia |
| 7) DI DOMENICO Ettore | 22) MOGAVERO Giuseppe |
| 8) DI DOMENICO Tommaso | 23) OCCHIONERO Luigi |
| 9) DI GIANDOMENICO Giovanni | 24) ORLANDO Emilio |
| 10) DI LISA Gaspero | 25) PALLANTE Lelio |
| 11) DI PILLA Giovanni | 26) SABATINO Almerindo |
| 12) D'UVA Giovanni | 27) TORRACO Massimo |
| 13) FARINA Tullio | 28) TOTARO Mario |
| 14) FUSCO Angiolina | 29) VARANESE Antonio |
| 15) IACOBACCI Nicola | 30) VERRECCHIA Mario |

e successivi aggiornamenti, si è riunito il Consiglio Regionale presso la sede di Via IV Novembre, 87 - Campobasso.

Presidenza del Presidente del Consiglio Nicolino Colalillo.

Consiglieri Segretari: Di Lisa e Farina.

Assiste alla seduta il dr. Gaetano Nazzaro.



IL CONSIGLIO REGIONALE

- UDITI - gli interventi in ordine alla programmazione dei lavori consiliari;
- ATTESO - che il Presidente comunica che si prevede una seduta del Consiglio per il giorno 29 dicembre 1994 e che per giovedì 22 dicembre 1994, alle ore 12,00, è convocata la Conferenza dei Capigruppo;
- che il Presidente dà lettura:
- della mozione di sfiducia alla Giunta regionale a firma dei Consiglieri regionali Di Domenico Ettore, Farina, Conte, Maurizio, Di Pilla, Massa, Occhionero e Totaro, nel testo allegato al presente atto;
 - della mozione di sfiducia alla Giunta regionale a firma dei Consiglieri Torraco, D'Uva, D'Ambrosio, Fusco e Di Bartolomeo, nel testo allegato al presente atto. Il Presidente evidenzia che quest'ultima mozione di sfiducia non potrà essere messa in discussione in quanto non è stata sottoscritta da almeno un quarto dei Consiglieri assegnati alla Regione;

UDITA la richiesta del Presidente della Giunta Di Giandomenico di rinvio in Commissione del provvedimento concernente "Piani territoriali paesistico - ambientali di area vasta. Provvedimenti";


IL PRESIDENTE
DISPONE

il rinvio in Commissione del provvedimento concernente ""Piani territoriali paesistico - ambientali di area vasta. Provvedimenti";



Letto, approvato e sottoscritto


IL PRESIDENTE



I CONSIGLIERI SEGRETARI



Ciliberto



Giovanni Branca





Consiglio Regionale del Molise

Par. n. 123

Campobasso, 6 GEN. 1995

Rcp. al figlio "

del

Uff. n.

Oggetto Piani territoriali paesistico - ambientali di area vasta - Provvedimenti.

Sig. Presidente della Terza
Commissione Permanente
c/o Ufficio Terza Commissione
S E D E

In ottemperanza a quanto disposto nella seduta consiliare del 20 dicembre 1994, si rinvia il fascicolo originale del provvedimento citato in oggetto unitamente all'atto consiliare n. 428/1994.

IL PRESIDENTE

(Colalillo)



1. Settore - Uff. Prov/R: /M
CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE 25/7/94

Settore Commissioni e Affari Legislativi e Giuridici

Prot. n. 601/PS

Campobasso, 21 luglio 1994

AI Settore Segreteria del
Consiglio Regionale
SEDE

All'Ufficio Documentazione e Studi
SEDE


(Mater. Beni ambientali
(Tip. attiv. Legislativo)

OGGETTO: Piani territoriali paesistico-ambientali di vasta area -
Provvedimenti.

INVIO PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE

Per gli ulteriori adempimenti del Consiglio regionale, si rimettono gli allegati
atti concernenti l'oggetto ed il parere n. 53 della TERZA Commissione Permanente espresso,
a riguardo, nella seduta del 23/06/94, ai sensi dell'art. 27 del regolamento interno.

IL PRESIDENTE
(Nicolino COLALILLO)



CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

SETTORE COMMISSIONI E AFFARI LEGISLATIVI E GIURIDICI

Ufficio Terza Commissione

TERZA COMMISSIONE PERMANENTE

Prot.n.

Campobasso, li

Oggetto: Piani territoriali paesistico-ambientali di area vasta - Provvedimenti.-

**AL SIG. PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO REGIONALE
S E D E**



Per gli ulteriori adempimenti del Consiglio regionale ed in esito alla nota richiamata a margine, si trasmette il parere n. 53 sull'argomento in oggetto espresso dalla Terza Commissione Permanente nella seduta del 23/6/1994.-

**IL PRESIDENTE
(Giovanni D'Uva)**



CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

Settore Commissioni e Affari Legislativi e Giuridici
Ufficio Terza Commissione

TERZA COMMISSIONE PERMANENTE

(Estratto dal verbale della riunione n. 16 del 23/6/1994)

PARERE N. 53

Seduta del 23/6/1994

OGGETTO:"Piani territoriali paesistico-ambientali di area vasta - Provvedimenti".

Il giorno ventitrè, il mese di giugno, l'anno mille novecentonovantaquattro, alle ore 11.00 presso la sede del Consiglio regionale, in via IV novembre, a Campobasso, a seguito di convocazione n. 600/PS in data 21/6/94, si è riunita la Terza Commissione Permanente.

Sono presenti i Sigg. Consiglieri:

D'UVA Giovanni	Presidente
SABATINO Almerindo	V. Presidente
TOTARO Mario	V. Presidente
MANCINI Francesco	Segretario
ASTORE Giuseppe	Componente
MASSA Augusto	Componente
DI DOMENICO Ettore	Componente
DI LISA Gaspero	(art. 19, co. 3, r.i.)
FARINA Tullio	(" " ")

Partecipa il Presidente del Consiglio Regionale Nicolino Colalillo.

Presiede il Consigliere D'Uva.

Sovrintende alla stesura del processo verbale il Cons.
Segretario Mancini Francesco.



Assiste e verbalizza la dr.ssa Gabriella Guacci,
responsabile dell'Ufficio Terza Commissione.

Il Presidente, constatata la presenza del numero
legale, apre la seduta alle ore 11.00.

La Commissione prende in esame l'argomento
iscritto al punto 6 dell'ordine del giorno avente ad
OGGETTO:"Piani territoriali paesistico-ambientali
di area vasta - Provvedimenti".

(Materia: Beni ambientali - Tipologia atto: amministrativo)

In sede referente.

In relazione all'argomento di cui all'oggetto, con
nota della Presidenza del Consiglio regionale n. 1449/PS di
prot. del 22/11/1993, sono pervenuti all'esame della
Commissione i seguenti atti:

- Deliberazione di G.R. n. 4252 dell'11/11/1993;
- Verbale del Comitato Tecnico per la pianificazione
paesistica.

Il Cons. Massa pone una pregiudiziale, evidenziando
che è la prima volta che si discute dei piani paesistici in
Commissione. Non c'è stata ancora l'approvazione dei piani
paesistici in Commissione. E' necessario farlo prima della fine
della legislatura.

Il Cons. Astore propone una Commissione ad hoc
per il vaglio dei piani paesistici, con una audizione, dei tecnici
responsabili.

Il Cons. D'Uva propone di approvare il
provvedimento all'esame, poichè, sebbene sussistano forti
riserve sulla legittimità stessa dell'atto, non essendo mai
pervenuti piani in Consiglio, si ritiene risolutivo di uno degli
aspetti più problematici dei piani stessi.

La Commissione, visti gli atti suindicati, su
proposta del Cons. D'Uva, a maggioranza di voti (hanno



CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE
Settore Commissioni e Affari Legislativi e Giuridici
Ufficio Terza Commissione

espresso voto favorevole i Conss. D'Uva, Astore e Mancini; voto non favorevole il Cons. Massa; voto di astensione il Cons. Totaro e il Cons. Di Domenico non è presente in aula), decide di esprimere parere n. 53 (cinquantatré) favorevole all'approvazione di quanto contenuto nella deliberazione propositiva della G.R. n. 4252 dell'11/11/1993 che, con i relativi allegati, è parte integrante e sostanziale del presente parere.

Designa, unanimemente, relatore in aula il Cons. D'Uva.

Il parere è reso al Consiglio regionale.

L'estensore

Visto:
Il Responsabile del Settore

IL CONS. SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

G. Della

=====

TERZA COMMISSIONE PERMANENTE
PARERE N. 53 del 23/6/1994
Oggetto: "Piani territoriali paesistico-ambientali di area vasta - Provvedimenti".



CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

Settore Commissioni e Affari Legislativi e Giuridici

Prot. n. 1449/PS

Campobasso, 22 novembre 1993

Al Sig. Presidente
della TERZA Commissione Permanente
SEDE

e per opportuna informazione.

Ai Gruppi consiliari
DC, PDS, PSI, PSDI, PRI, MSI-DN
e Gruppo misto
SEDE

All'Ufficio Legislativo
SEDE

All'Ufficio Documentazione e Studi
SEDE

(Materia: Beni ambientali
(Tipologia atto: Amministrativo)

Allegati:=

OGGETTO: Piani territoriali paesistico - ambientali di area vasta.
Provvedimenti.

Assegnazione per esame e parere ex art. 27 r.i.

Si rimettono a codesta Commissione, ritenuta la sua prevalente competenza nella materia, gli allegati atti concernenti l'oggetto, per l'esame - in sede consultiva - e per l'espressione del parere di cui all'art. 27 del regolamento interno.

Destinatario del parere è il Consiglio Regionale.

IL PRESIDENTE
(Nicolino COLALILLO)

if/





S - Comunione
Regione Molise
GIUNTA REGIONALE

Prot. n. 20781

19 NOV. 1993

Rispo. al foglio n. _____
del _____

Campobasso,

Oggetto: Piani territoriali paesistico - ambientali di area vasta. Provvedimenti.



III.mo
Sig. Presidente
del Consiglio Regionale
del Molise

C A M P O B A S S O

e p.c. All'Assessorato Regionale
all'Urbanistica

S E D E

Per gli ulteriori provvedimenti di competenza del Consiglio,
si trasmette copia della deliberazione n. 4252, adottata dalla Giunta
Regionale in data 11 novembre 1993, unitamente alla documentazione
allegata.

d'ordine del Presidente
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(dott. Paolo de Stefano)

P. de Stefano

nc/





Regione Molise

GIUNTA REGIONALE

Seduta del 11 NOV. 1993

Del. n. 4252

OGGETTO:

Piani territoriali paesistico - ambientali di area vasta-
Provvedimenti.

LA GIUNTA REGIONALE
nunitasi il giorno 11 NOV. 1993 nella sede dell'Ente con la presenza dei Sigg.:

1) DI BARTOLOMEO LUIGI	PRESIDENTE	Pres. Ass.
2) DI GIANDOMENICO GIOVANNI	VICE PRES.	X
3) ASTORE GIUSEPPE	ASSESSORE	X
4) DI DOMENICO TOMMASO	"	X
5) IORIO ANGELO MICHELE	"	X
6) PALLANTE LELIO	"	X
7) VERRECCHIA MARIO	"	X

SEGRETARIO PAOLO DE STEFANO

HA DECISO

quanto di seguito riportato sull'argomento di cui all'oggetto (facciate interne):

Assessorato _____

Settore _____

Il presente provvedimento è stato istituito e redatto dalla Struttura diretta dal sovraintendente Responsabile di Settore, che ne assume la personale responsabilità anche ai fini dell'art. 60, comma 1 della L.R. n. 44 del 3.12.1977.

L'istruttore addetto

Il Responsabile del Settore

Settore Riconvenzione Generale

AI sensi dell'art. 42 della L.R. n. 44 del 3.12.1977, l'impegno di spesa di cui al presente atto è stato prenotato a carico del bilancio regionale 199_.

Caso _____

dal sovraintendente Responsabile del Settore Riconvenzione Generale, che assume la personale responsabilità dell'eventuale imputazione e della regolarità contabile della spesa stessa.

Impegni n. _____

del _____

Campobasso, il _____

L'istruttore addetto

Il Responsabile del Settore



Vista la legge 29.06.1939 n. 1497 e il R.D. 3.6.1940, n. 1357;

visto l'art. 82 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616 integrato dalla legge 8.8.1985 n. 431 di conversione del D.L. 27.6.1985 n. 312;

vista la legge regionale 1.12.1989 n. 24 e successive modifiche che disciplina i Piani Territoriali Paesistici Ambientali di Area Vasta;

richiamate le precedenti deliberazioni n. 3971 del 22.7.1991; n. 4916 del 13.9.1991; n. 1934 del 18.3.1991; n. 2714 del 31.5.1991; n. 3972 del 22.7.1991; n. 3793 del 22.7.1991; n. 1935 del 18.3.1991; n. 4915 del 13.9.1991 con cui sono stati adottati gli otto stralci dei Piani Territoriali Paesistici Ambientali di Area Vasta (di seguito P.T.P.A.A.V.) e la deliberazione n. 1566 del 16.4. 1992 con la quale, preso atto di errori materiali commessi nella redazione delle tavole di progetto, si è proceduto a rettificare le previsioni dei citati P.T.P.A.A.V. nelle zone "A" - "B" - "C" e "D";

vista la deliberazione n. 3392 del 14.9.1993 con cui si è proceduto alla nomina dei componenti del Comitato Tecnico per la Pianificazione paesistica previsto dalla L.R. 21.2.1990 n. 8 per la valutazione delle osservazioni ai P.T.P.A.A.V.;

evidenziato che il predetto Comitato Tecnico, al fine di rendere i progetti di Piano più consoni agli indirizzi dettati dalla L.R. n. 24 del 1.12.1989, ha ritenuto opportuno procedere in prima fase all'esame delle problematiche emerse in sede di verifica delle opposizioni e/o osservazioni per tema, dando priorità a quelle di maggiore urgenza per l'interesse pubblico;

preso atto che sono pervenute al P.T.P.A.A.V. le seguenti osservazioni e/o opposizioni:

CAMPOMARINO: ENEL, Comune, Sig. De Laurentis, Arch. D'Uva;
GUGLIONESI: Comune, ENEL, Consorzio per il Nucleo Industriale;
MONTENERO DI BISACCIA: Comune, ENEL, CALBON, Molino G., Mascitelli A.;
PETACCIATO: Comune, ENEL,;
S.GIACOMO DEGLI SCHIAVONI: Comune, ENEL;
SAN MARTINO IN PENNISILIS: Comune, ENEL;
TERMOLI: Comune, ENEL, FIAT Auto, Consorzio per il Nucleo Industriale;
LARINO: Comune, ENEL, CERIT Molise, C.S. "Il Melograno", Arch. D'Errico, Comitato Civico;
S.GIULIANO: Comune, ENEL;
ITALCEMENTI, De Marinis Vincenzo;
BOIANO: A. Colaricchio, L. Lopa, Comune, ENEL;
CAMPOCHIARO; ENEL, Comune, ICAM, Tecnici locali;



CANTALUPO: Comune, ENEL, Coldiretti;
BONEFRO: Ricciardella, Comunità Montana;
MORRONE: Comune;
CASACALENDA: Comune, ENEL;
URURI: Comune;
MONTORIO: Comune, ENEL Ricciardelli;
GUARDIAREGIA: Comune, ENEL, Cittadini;
ROCCAMANDOLFI: Comune, ENEL, Coldiretti, Tasillo E.,
Cittadini, D'Amico A., Pinelli M., Rizzi C., Pinelli D.,;
S. MASSIMO: ENEL;
SAN POLO: ENEL;
SEPINO: Comune, ENEL;
CARPINONE: Comune, ENEL, Malerba L., Coldiretti;
CHIAUCI: Comune, ENEL, Coldiretti;
CIVITANOVA DEL SANNIO: Comune, ENEL, Coldiretti;
FROSOLONE: Comune, ENEL, Coldiretti;
MACCHIAGODENA: Comune, ENEL;
PESCOLANCIANO: Comune, ENEL, Coltivatori;
S. MARIA DEL MOLISE: Comune, ENEL;
SESSANO: Comune;
CASTELPETROSO: Comune, ENEL;
CASTELPIZZUTO: Comune;
LONGANO: Comune, ENEL;
~~MONTERODUNI: ENEL, Coldiretti~~
PETTORANELLO: Comune, ENEL, Coldiretti;
S. AGAPITO: Comune;
AGNONE: Comune;
~~BELMONTE: Coldiretti, ENEL~~
CAPRACOTTA: Comune, ENEL, Coldiretti;
CAROVILLI: Comune, ENEL, Coldiretti;
CASTEL DEL GIUDICE: Comune, ENEL, Coldiretti;
CASTELVERRINO: Comune, ENEL, Coldiretti;
~~PESCOLANCIANO: Comune, ENEL, Coldiretti~~
PIETRABBONDANTE: Comune;
POGGIO SANNITA: ENEL, Coltivatori Diretti;
S. ANGELO DEL PESCO: ENEL, Coltivatori;
SAN PIETRO AVELLANA: ENEL, Coltivatori;
VASTOGIRARDI: Comune, ENEL;
CONCA CASALE: Comune, ENEL, Coltivatori diretti;
POZZILLI: Comune, ENEL, Coltivatori, BETON CAVE, SOGECA;
SESTO CAMPANO: Comune, ENEL, Nuove Industrie Molisane,
SOGeca, SVI, De Iorio;
VENAFRO: Comune;
ACQUAVIVA D'ISERNIA: ENEL, Coltivatori;
COLLI AL VOLTURNO: ENEL, Coltivatori D., Desiderio Filodoro,
Abitanti Villaggio "Lombardia";
FILIGNANO: Comune, ENEL, Coltivatori, BETON CAVE;
FORLI' DEL SANNIO: Comune, ENEL, Coltivatori;
FORNELLI: Comune;
MACCHIA D'ISERNIA: Comune;
PIZZONE: ENEL, Coltivatori;
MONTAQUILA: ENEL, Coltivatori, Patriciello;
SCAPOLI: ENEL, Coltivatori.



considerato che dette osservazioni si riferiscono alla tematica più urgente, e cioè a quella della continuazione delle attività produttive preesistenti in aree vietate con evidenti riflessi di natura economica e sociale;

rilevato che dalle prime note elaborate dal predetto Comitato e formalizzate nella seduta del 27.10. 1993 in merito alle problematiche connesse all'ampliamento e ristrutturazione delle attività esistenti, le opposizioni e le osservazioni prodotte sulla questione derivano, soprattutto, dalla circostanza che in tutti gli otto P.T.P.A.A.V. non è stata prevista una categoria d'uso apposita per differenziare i nuovi interventi rispetto a quelli su attività o edifici esistenti, equiparando così zone antropizzate e zone prive di insediamenti in manifesto contrasto con la citata L.R. 24/89 che fa discendere l'individuazione degli usi compatibili dalle valutazione dei tematismi individuati in sede di analisi;

considerato che per dette attività, debba applicarsi il principio già contenuto nell'art. 12, 2° comma, della citata L.R. 24/89, per cui "è autorizzata, anche in deroga, la prosecuzione, funzionalmente necessaria, di opere in corso di esecuzione alla medesima data";

tenuto conto che lo stesso Comitato Tecnico suggerisce, nelle citate note, l'integrazione delle norme tecniche di attuazione per rimuovere tale incongruenza segnalata dalle osservazioni ed opposizioni, proponendo una differenziazione nella gestione del vincolo che, fermo restando gli obblighi derivanti dall'assoggettamento delle aree al vincolo ai sensi della legge 1497/39, specifica con maggiore dettaglio le modalità attraverso cui si esplica l'azione di tutela;

ritenuto che trattasi di integrazione che non modifica l'impianto della pianificazione territoriale paesistico - ambientale di cui alla L.R. 24/89, in quanto in nessun caso viene meno il vincolo della L. 1497/39 e che quindi la norma può trovare concreta ed immediata applicazione nelle more della definitiva approvazione dei P.T.P.A.A.V;

vista la nota n. 3559 del 28.10.93 del Coordinatore del Comitato con cui viene trasmessa la relazione scaturita dall'esame delle osservazioni più frequenti;

sulla proposta dell'Assessore all'Urbanistica;

UNANIME D E L I B E R A

1) - di far proprie la relazione del Comitato Tecnico per



Pianificazione Paesistica e, per l'effetto, di accogliere parzialmente le citate osservazioni, in quanto di più impellente urgenza, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 12/92 e di dare inizio, in tal modo al procedimento per l'approvazione definitiva dei P.T.P.A.A.V.;

2) - di riservarsi di esaminare tutte le osservazioni, con successivi provvedimenti, per trasmettere quindi le altre proposte ad esse relative, al Consiglio Regionale che le approverà con un unico provvedimento, quanto meno per ogni singola area, così come prevede la L.R. 24/89;

3) - di integrare, pertanto, la normativa degli otto stralci del P.T.P.A.A.V. di cui alla L.R. 1.12.1989 n. 24 con la seguente norma: "Qualora si tratti di interventi di ampliamento, adeguamento e ristrutturazione di attività o manufatti esistenti e non vengano interessate aree definite di eccezionale pericolosità geologica nelle tavole di analisi, si applica la modalità "VA" al posto delle modalità "A1" o "A2" e la modalità "TC1" al posto della modalità "VA", mentre restano invariate le modalità TC1" e "TC2".

Per l'applicazione di tale previsione normativa è necessario che il progetto di ampliamento o ristrutturazione per cui viene richiesto il nulla-osta dimostri in che modo la preesistenza ha già modificato le caratteristiche del tematismo dell'area interessata nonché il rapporto funzionale tra l'attività o il manufatto esistente e l'intervento per cui viene richiesto il nulla-osta.

E' onere del proponente dimostrare che l'intervento non solo non aumenta il livello di degrado derivante dall'attività o dal manufatto esistente ma contribuisce a diminuire l'impatto della stessa preesistenza; a tale scopo l'intervento per cui viene richiesto il nulla-osta va inserito in un progetto organico di recupero che comprende anche la parte esistente specificando in maniera dettagliata le modalità e la durata delle diverse fasi di attuazione degli interventi di recupero";

4) - di dare mandato al settore Beni Ambientali di modificare l'elaborato "Norme Tecniche di attuazione" per inserire in ogni P.T.P.A.A.V. quanto deliberato al punto precedente;

5) - di prendere atto che l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'art. 8 della L.R. 1.12.1989 n. 24 vengono riferite a tale nuove integrazioni normative, in quanto attenuazione di un vincolo in precedenza assunto con atto della Giunta Regionale;

6) - di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio Regionale per gli adempimenti di competenza.

7) - di sottoporre il presente atto al controllo di legittimità ai sensi del D.L. n. 40 del 13.02.93.



COMITATO TECNICO PER LA PIANIFICAZIONE PAESISTICA

VERBALE

L'anno mille novecentonovantatré il giorno 27 del mese di ottobre, si è riunito il Comitato Tecnico per la Pianificazione Paesistica istituito con delibera della G.R. n.3392 del 14.9.93, per esaminare le osservazioni pervenute avvero il Piano Territoriale Paesistico Ambientale di Area Vasta, adottato dalla Giunta Regionale.

In particolare sono state esaminate le osservazioni e opposizioni prodotte dai Comuni, ed Enti privati o pubblici e ricorrenti in tutte le aree attinenti la normativa riguardante aree antropizzate.

Il comitato approva a maggioranza la relazione allegata con voto favorevole di:

dott.DI LUDOVICO ANTONIO

arch.VITIELLO MARCELLO

dott.BARANELLO SERGIO

geom.CARLOZZI GIOVANNI

sig.CASILLI GIOVANNI

ing.MOFFA RAFFAELE

con l'astensione dell'arch.MANFREDI SELVAGGI FRANCESCO che chiede venga inserito a verbale quanto segue:

" il sottoscritto arch.MANFREDI SELVAGGI Francesco, componente il Comitato Consultivo per la pianificazione territoriale, si dissocia a firmare la relazione-istruttoria sul P.T.P.A.A.V. in quanto non si considera in grado di esprimersi sulle incongruenze metodologiche presenti nel Piano, per la scarsa conoscenza dei contenuti dei medesimi."

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO

Prime considerazioni del Comitato, in merito alle osservazioni riguardanti il PIANO PAESISTICO TERRITORIALE.

Da un primo esame delle osservazioni ed opposizioni è emerso che alcune derivano dalla mancanza di categorie di uso antropico che specificano e differenziano i nuovi interventi da gli ampliamenti, adeguamenti e ristrutturazioni di opere ed attività esistenti. Tale carenza non sembra giustificabile sotto il profilo metodologico perché, se è vero che l'individuazione delle modalità di tutela e valorizzazione dipende dall'analisi dei tematismi, non appare congruente l'associazione di ambiti in cui non si rilevano elementi di antropizzazione ad ambiti in cui è esistente l'attività antropica. Va riconosciuto che tale differenziazione non poteva certamente essere individuata cartograficamente, data la scala scelta per la redazione dei Piani, ma tale limite poteva essere superato con un'apposita categoria di uso, (o più categorie) che prevedesse - per le attività già esistenti - modalità diverse rispetto ai nuovi impianti alla luce della ovvia considerazione che l'antropizzazione modifica le caratteristiche percettive, naturalistiche, storiche dei siti oggetto di pianificazione. A titolo di esempio: se è corretto vietare la realizzazione di una nuova officina artigianale in una zona di elevato valore naturalistico è meno comprensibile vietarne l'ampliamento o impedire la realizzazione di impianti di servizio (come potrebbe esserlo un depuratore) dato che, sicuramente, la presenza dell'attività ha modificato il valore del tematismo (e infatti per tutelarlo quando lo si ritiene di valore elevato, si vieta il nuovo impianto) e la realizzazione di

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO



opere di servizio (quale un depuratore) potrebbe addirittura mitigare l'impatto dell'attività esistente. Lo stesso può valere per l'attività estrattiva: se può aver senso limitare l'aperture di nuove cave per motivi di interesse percettivo (ci norma derivanti dall'integrità di un sito) è innegabile che l'esistenza di una cava fa venir meno tale interesse, o come minimo ne limita l'importanza, e proprio per tale motivo si può consentire (tranne specifici e documentati casi eccezionali) la continuazione dell'attività magari prevedendo particolari restrizioni per favorire il recupero delle zone già coltivate condizionando la possibilità dell'ampliamento al rispetto di tutta una serie di garanzie atte a limitare l'impatto anche della parte già coltivata.

Analoghe situazioni riguardano l'uso insediativo: talvolta a causa di vincoli giustamente estremamente rigidi può succedere che insediamenti consolidati e persino storici vengono "congelati" in quanto ricadono in ambiti in cui non è possibile realizzare reti... strutture... sociali, ... opere... infrastrutturali e quant'altro sarebbe necessario per garantire degni livelli di vita e con essi la permanenza degli abitanti.

La questione non riguarda solo la inammissibilità (anche se è ovvio che tale modalità è quella più penalizzante) ma anche modalità meno restrittive: che senso ha fare verifiche di ammissibilità per gli aspetti (per es.) percettivi e produttivi per banali ampliamenti di fabbricati esistenti o per la ristrutturazione di una stalla

②



trattandoli alla stregua di nuovi insediamenti?

Naturalmente gli estensori del piano non potevano prevedere i limiti delle categorie di opere da loro individuate che talvolta presentano una meticolosa specificazione di uso antropico apparentemente non giustificabile, a cui fa riscontro un altrettanto poco motivato raggruppamento, sotto una unica categoria, di usi molto diversi soprattutto in relazione al loro impatto sugli elementi da tutelare (si fa riferimento all'uso ricreativo molto dettagliato e alla voce impianti tecnologici forse troppo onnicomprensive in quanto potrebbe comprendere dal pannello fotovoltaico alla centrale termoelettrica).

Certamente eliminare, o modificare, norme che comportano un divieto può sembrare un pericoloso cedimento verso istanze

che nelle motivazioni nulla, sembrano avere a che fare con le esigenze di tutela.

Non è così: innanzitutto la nuova categoria non prevede automatismi; nelle zone in questione resta ovviamente in vigore il vincolo 1497/39 che prevede una valutazione di compatibilità del progetto e nei fatti si verrebbe ad eliminare solo una forma di automatismo che vieta ogni valutazione di merito peraltro sulla base di analisi eseguite a livello di area vasta.

Il vincolo 1497 non è poca cosa: si pensi che non solo i nulla-osta ex lege 1497 sono soggetti ad un controllo di legittimità da parte del Ministro per i BB.CC.AA, ma che quando il Parlamento ha votato una legge per tutelare alcune categorie di beni (corsi d'acqua, boschi, montagne ecc.) ha

(3)



imposto su tali beni il "semplice" vincolo 1497 ritenendolo quindi sufficiente ed idoneo a garantirne l'integrità.

Quindi non si tratta di trasformare un divieto in un ~~permesso~~ ma di sostituire un automatismo con una valutazione, possibilmente migliorando e specificando con maggiore precisione le norme da tenere in considerazione per la corretta attuazione.

dovrebbe
La norma ~~prevede~~, nella logica che sovraintende ai Piani per cui ogni modalità corrisponde al valore dei tematismi, che ci sia un "declassamento" della modalità quando si tratti di interventi su attività o edifici esistenti con esclusione dell'inammissibilità per il tematismo della pericolosità geologica. Si avrà, pertanto, la modalità "VA" al posto delle modalità "AT" e "A2", la modalità "TC1" al posto della "TA" mentre restano invariate la modalità "TC1" per garantire comunque il controllo dei processi di trasformazione in ambiti sottoposti a vincolo 1497/39 e la modalità TC2 in quanto viene esclusa ogni verifica da parte della regione.



Per poter applicare la norma è necessario che il progetto di ampliamento o ristrutturazione per cui viene richiesto il nulla-osta, spieghi in che modo la preesistenza ha già modificato le caratteristiche del tematismo dell'area interessata, e dimostri il rapporto funzionale tra l'attività o il manufatto esistente e l'intervento per cui viene richiesto il nulla-osta.

E' onere del proponente dimostrare che l'intervento non solo non aumenta il livello di degrado derivante dall'attività o dal manufatto esistente ma contribuisce a diminuire l'impatto della stessa preesistenza; a tale scopo l'intervento per cui viene richiesto il nulla-osta va inserito in un progetto organico di recupero che comprende anche la parte esistente specificando in maniera dettagliata le modalità e la durata delle diverse fasi di attuazione degli interventi di recupero";



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

IL SEGRETARIO
f.to _____
de Stefano

IL PRESIDENTE
f.to _____
Di Bartolomeo

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo

Campobasso, il 19 novembre 1993



IL SEGRETARIO

de Stefano

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Visto: IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Campobasso, il _____





Regione Molise

3^a Commiss.

M

Assessorato Regionale alle Politiche
del Territorio, del Turismo, dello Sport e della Cultura

Prot. 4391

28 SET. 1998
Campobasso, li

Oggetto: L.R. 1 dic 1989 n. 24 e succ. modd. – P.T.P.A.A.V. dell'area n° 5 "Matese settentrionale".

Al Presidente del
Consiglio Regionale del Molise

S E D E

e. p.c.

Al Presidente della
III^a Commissione del
Consiglio Regionale del Molise

S E D E

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE
CAMPOBASSO
Commissione

12 OTT. 1998

Prof. n. 714/AS

Si trasmette, per l'approvazione del PTPAAV in oggetto, il testo coordinato delle Norme tecniche di attuazione modificato per adeguarlo alle determinazioni sulle osservazioni ed al testo delle Leggi emanate dopo l'adozione del PTPAAV come richiesto dalla III Commissione consiliare.

In attesa di conoscere le determinazioni in merito si inviano cordiali saluti.

L'ASSESSORE
(Ing. Giovanni D'UVA)

G.D.UVA





REGIONE MOLISE


ASSESSORATO URBANISTICA, ASSETTO DEL TERRITORIO, TRASPORTI
- SETTORE URBANISTICA E BENI AMBIENTALI -

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO-AMBIENTALE DI AREA VASTA

AREA N° 5: MATESE SETTENTRIONALE

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Arch. SANTILLI Salvatore (capog.)
Arch. MATTIA Giuseppe
Ing. ZOLLET Mauro
Dott. DI MIZIO Mauro (agr.)
Dott. PAGETTI Giuseppe (agr.)
Dott. FILIPPONIO Pasquale (geo.)
Dott. FAZICLI Domenico (geo.)
Dott. CIODDA M. Rosaria



CONSULENTI ESTERNI

Prof. Arch. GIANLUIGI NIGRO
Arch. GIOVANNA BIANCHI (collab.)
per la metodologia generale di
analisi e di progetto.
Prof. GIANFRANCO DE BENEDICTIS
per gli aspetti archeologici.

ELABORATI DI ANALISI																
AN ₁	AN ₂	AN ₃	AN ₃ BIS	AN ₄	AN ₅	AA ₁	AA ₂	AA ₃	AI ₁	AI ₂	AI ₃	AP ₁				
ELABORATI DI SINTESI																
S ₁	S ₂	S ₃														
ELABORATI DI PROGETTO																
P ₁	P ₂	P ₃											R ₁	N _R	N _{R1}	N _{R2}
CODICE	TITOLO TAVOLA													RAPPORTO		
NR	NORMATIVA													1:25.000	DATA 11/01/1995	CONCESSIONE 45

Indice

TITOLO I - GENERALITA'

TITOLO II - GLI ELEMENTI (PUNTUALI. LINEARI. AREALI) DI RILEVANZA PAESISTICA ED AMBIENTALE

- CAPO 1°: Individuazione e descrizione degli elementi
- CAPO 2°: Criteri di valutazione degli elementi
- CAPO 3°: Articolazione della tutela e della valorizzazione

TITOLO III - MODALITA' DELLA TUTELA E DELLA VALORIZZAZIONE

- CAPO 1°: Aree a sensibilità paesistico-ambientale
- CAPO 2°: Conservazione, miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive degli elementi (puntuali, lineari, areali)
- CAPO 3°: Trasformazioni da sottoporre a verifica di ammissibilità in sede di formazione della strumento urbanistico (VA); trasformazioni condizionate a requisiti progettuali (TC1 a TC2)

TITOLO IV - GLI AMBITI DI PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE PAESISTICA ESECUTIVA

- CAPO 1°: Definizione e individuazione degli ambiti di progettazione e pianificazione paesistica esecutiva

TITOLO V - INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE

- CAPO 1°: Situazioni di degrado ad alterazione ambientale
- CAPO 2°: Opere di recupero e ripristino di carattere prioritario



TITOLO VI - PRESCRIZIONI DI CARATTERE PAESISTICO ED AMBIENTALE
RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI
SISTEMAZIONI URBANISTICHE, DI MANUFATTI EDILIZI, DI
INFRASTRUTTURE E DI SINGOLE OPERE

- CAPO 1°: Opere relative alle trasformazioni per uso culturale-ricreativo
CAPO 2°: Opere relative alle trasformazioni per uso insediativo
CAPO 3°: Opere relative alle trasformazioni per uso infrastrutturale, alla difesa del suolo
ed alla sistemazione del terreno
CAPO 4°: Opere relative alle trasformazioni per uso produttivo agricolo, zootecnico e
forestale
CAPO 5°: Opere relative alle trasformazioni per attività estrattive
CAPO 6°: *DEROGHE - FASCE DI RISPETTO - NORME FINALI*



TITOLO I - GENERALITA'

1. Descrizione dell'ambito territoriale dell'area n° 5: Matese settentrionale.

Il presente Piano Territoriale Paesistico Ambientale di Area Vasta (PTPAAV), redatto ai sensi della L.R. 1/12/1989 n° 24, interessa l'area dei comuni di:

Castelpetroso;

Castelpizzuto

Longano;

Monteroduni;

Pettoranello del Molise;

Sant'Agapito;

tutti ricadenti nella provincia di Isernia, per una superficie complessiva di circa 13.335 ettari.

L'area ricopre le falde settentrionali del massiccio del Matese, a cavallo fra l'alto bacino del Fiume Biferno ed il corso del Fiume Volturno che delimita l'area ad ovest, alcuni affluenti di destra di quest'ultimo lambiscono (Carpino, Cavaliere) o attraversano la zona (Lorda, Torrente di Longano e corsi minori).

L'altitudine varia dai 200 m s.l.m. della parte più bassa della piana di Monteroduni, ai ml 1400 m s.l.m. di Monte Pataleccchia.

2. Elenco degli elaborati del Piano.

Il presente Piano si compone dei seguenti elaborati relativi allegati:

A) CARTE DI ANALISI

AN/ ASSETTO AMBIENTALE SISTEMA NATURALE:

AN1 CARTA GEOLITOLOGICA (Scala 1:25.000)

AN2 CARTA GEOMORFOLOGICA (Scala 1:25.000)

AN3 CARTA IDROGEOLOGICA (Scala 1:25.000)

AN3bis CARTA DELL' INQUINAMENTO (Scala 1:25.000)

AN4 CARTA GEOPEDOLOGICA E DELLE ATTITUDINI COLTURALI (Scala 1:25.000)

AN5 CARTA Dei CARATTERI VEGETAZIONALI E FAUNISTICI (Scala 1:25.000)

AA/ ASSETTO AMBIENTALE: SISTEMA ANTROPICO:

AA1 CARTA DEGLI USI PRODUTTIVI DEL SUOLO (Scala 1:25.000)

AA2 CARTA DEL SISTEMA INSEDIATIVO (Scala 1:25.000)

AA3 CARTA DELLE INFRASTRUTTURE (Scala 1:25.000)

AI/ ASSETTO ISTITUZIONALE:



- A11 CARTA DEI VINCOLI, DEI DEMANI DELLE PROPRIETA COLLETTIVE (Scala 1:25.000)
AI2/AI3 CARTA DELLA DISCIPLINA URBANISTICA VIGENTE E DEGLI INTERVENTI PUBBLICI (Scala 1:25.000)
AP1 CARTA DEI CARATTERI PERCETTIVI (Scala 1:25.000)

B) CARTE DI SINTESI

- S1/S3 CARTA DELLE QUALITA' DEL TERRITORIO E DEL RISCHIO GEOLOGICO (Scala 1:25.000)
S2 CARTA DELLE ALTERAZIONI E DEL DEGRADO DEL TERRITORIO (Scala 1:25.000)

C) CARTE DI PROGETTO

- P1 CARTA DELLE TRASFORMABILITA' (Scala 1:25.000)
P2 CARTA DELLE TRASFORMAZIONI PRIORITARIE DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO (Scala 1:25.000)
P3 CARTA DEGLI SCOSTAMENTI E DELLE INCOMPATIBILITA' (Scala 1:25.000)

D) RELAZIONE ILLUSTRATIVA

E) NORMATIVA

Allegati alla Normativa:

- Allegato 1: SCHEDE DEGLI ELEMENTI (PUNTUALI, LINEARI, AREALI) DI RILEVANZA PAESISTICA ED AMBIENTALE
Allegato 2: a) MATRICE QUALITATIVA DELLA TRASFORMABILITA, E DELLE MODALITA' DI TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO AI FINI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE;
b) SCHEDE RELATIVE ALLA TRASFORMABILITA' DEL TERRITORIO.



TITOLO II GLI ELEMENTI (PUNTUALI, LINEARI, AREALI) DI RILEVANZA PAESISTICA ED AMBIENTALE

CAPO 1° - INDIVIDUAZIONE, DESCRIZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI

3. Definizione.

Per elemento - puntuale, lineare, areale - si intende un oggetto che, all'interno del territorio, è riconoscibile per caratteri di evidente omogeneità.

4. Elementi di interesse naturalistico (fisici e biologici).

Sono quelli individuati nelle Carte AN1 (Geolitologica), AN2 (Geomorfologica), AN3 (Idrogeologica), AN5 (Caratteri vegetazionali e faunistici), e descritti nelle schede dalla N°1 alla N°43 (Caratteri fisici), e dalla N°44 alla N°64 (Caratteri biologici).

5. Elementi di interesse archeologico.

Sono riportati nella Carta AA2 (Sistema insediativo), e vengono descritti nelle schede N°65 e N°66.

6. Elementi di interesse storico (Urbanistici, architettonici).

Sono riportati nella Carta AA2 (Sistema insediativo) e vengono descritti nelle schede dalla N°67 alla N°76.

7. Elementi areali di interesse produttivo agricolo per caratteri naturali

Sono ricavati dalle Carte AN4 (Attitudini culturali) e AA1 (Usi Produttivi) e vengono descritti nelle schede dalla N°77 alla N°106.

8. Elementi di interesse percettivo e visivo.

Sono riportati nella Carta AP1. (Caratteri percettivi) e vengono descritti nelle schede dalla N°107 alla N°120

9. Elementi areali di pericolosità geologica.

Sono riportati nella Carta AN1 (Geolitologica), AN2 (Geomorfologica), AN3 (Idrogeologica), e vengono descritti nella schede dalla N°121 alla N°149

10. Elementi di interesse naturalistico.

10. a. Elementi di interesse naturalistico per caratteri fisici.



Il valore eccezionale è riferito a caratteristiche di oggettiva evidenza quali, ad esempio, la singolarità che l'elemento può costituire in riferimento alla struttura morfologica e geologica del territorio, alla funzione di equilibrio che l'elemento esplica in rapporto all'ecosistema in cui è inserita o alla rarità dell'elemento stesso.

Gli elementi così valutati costituiscono manifestazione naturale di interesse e sperimentazione scientifica. Il valore elevato è riferito a caratteristiche di particolarità morfologica e geologica per ragioni di equilibrio biologico e/o idrogeologico.

Il valore medio è riferito a presenze geomorfologiche non rare, che evidenziano caratteristiche peculiari della tipologia dell'elemento. I rimanenti elementi del territorio sono da considerare di valore basso, in riferimento agli aspetti su elencati.

10. b. Elementi vegetazionali e faunistici.

Il Valore Eccezionale è stato attribuito agli elementi che manifestano uno spiccato grado di "naturalità", in riferimento sia al grado di strutturazione intrinseco dell'elemento, sia in riferimento alle caratteristiche del territorio circostante. In particolare il grado di strutturazione è riferito

- per le formazioni forestali alle condizioni, allo sviluppo ed al governo dello strato arboreo, nonché alla presenza di quello arbustivo e di quello erbaceo;
- per le formazioni erbacee al grado di copertura del terreno ed alla presenza di specie infestanti.

Il Valore Eccezionale è altresì attribuito ad habitat rari o viceversa ad habitat estremamente rappresentativi degli ecosistemi naturali dell'area, anche se attualmente in condizioni di relativo degrado (alveo del Fiume Volturno).

Il Valore Elevato è stato attribuito agli elementi che presentano un buon grado di "naturalità", che si esprime in una strutturazione soddisfacente dell'elemento, ed in una rappresentatività degli ecosistemi dell'area,

Il Valore Medio è riferito agli elementi che presentano un grado di strutturazione non soddisfacente e/o presentano aspetti visibili di degrado.

Il Valore Basso è stato attribuito ai rimanenti elementi del territorio in riferimento agli aspetti su elencati.

Il grado di completezza e "naturalità" è riferito anche alla presenza di specie animali rare e/o aree di nidificazione.

11. Elementi di interesse archeologico.

L'esiguo numero di elementi di interesse archeologico rilevati nella zona non consente una scala articolata della classificazione:

Alla Cinta muraria preromana di Civitella di Longano è stato attribuito il Valore Eccezionale quale testimonianza della presenza umana nel territorio.

Ai resti del Ponte romano sul Volturno in agro di Monteroduni, è stato attribuito Valore Elevato perché reperto significativo per la individuazione dell'antico sistema viario.



12 Elementi di Interesse storico (urbanistici, architettonici).

La classificazione è stata effettuata secondo una scala decrescente (Valore Eccezionale, Elevato e Medio) in base alla presenza o meno di tutti o alcuni dei seguenti elementi:

- qualità architettonica e/o urbanistica dell'elemento;
- stato di conservazione del manufatto;
- rapporti col territorio;
- valore di testimonianza storico-culturale.

13. Elementi di interesse produttivo agricolo per caratteri naturali.

Nella valutazione della potenzialità produttiva dei terreni, si sono presi in considerazione quattro ordini di elementi:

- le caratteristiche geopedologiche;
- la morfologia dei terreni (pendenza ed esposizione) e l'altitudine;
- la possibilità di irrigazione;
- il soprassuolo presente.

Si è giunti in tal modo alla seguente classificazione:

Valore Eccezionale: terreni alluvionali profondi, pianeggianti o mediamente acclivi, irrigui, con buona dotazione infrastrutturale, caratterizzati o vocati a sistemi agricoli intensivi (Colture arboree specializzate, Colture ortofrutticole, Allevamenti intensivi). Terreni a pascolo pianeggianti o mediamente acclivi, profondi, di elevata produttività per la presenza di un rifornimento idrico naturale costante (falda superficiale).

Valore Elevato: terreni alluvionali profondi, argilloso—sabbirosi e lira so—argillosi di media profondità, pianeggianti o mediamente acclivi, non irrigui, con buona o discreta dotazione infrastrutturale, caratterizzati o vocati ad indirizzo produttivo mediamente intensivo (Viticolo, Olivicolo, Cerealicolo—zootecnico). Terreni limoso-argillosi a pascolo pianeggianti o mediamente acclivi. Terreni limoso-argillosi con soprassuolo boschivo governato a ceduo.

Valore Medio terreni limoso-argillosi di media profondità acclivi (pendenza 20-35%), terreni calcarei superficiali e organici superficiali pianeggianti o acclivi, caratterizzati o vocati a sistemi agricoli estensivi (Cerealicolo), boschi a ceduo e pascoli di media produttività. Terreni con caratteristiche pedologiche migliori ma situati ad altitudini superiori agli 800 m. s.l.m..

Valore Basso: terreni calcarei superficiali e organici superficiali, fortemente acclivi (pendenza oltre il 35%).

14. Elementi di interesse percettivo e visivo.

Si sono presi in considerazione due ordini di elementi:

gli elementi strutturanti il territorio (cresté e massicci montuosi, fiumi, pianure ecc.), e gli elementi complementari (vegetazione, colture agricole, insediamenti antropici ecc.).



Per il primo gruppo i valori più alti sono stati assegnati agli elementi che definiscono gli ambiti visivi (es. i principali crinali) e la morfologia del territorio (es. i fiumi).

Per il secondo gruppo i valori più elevati sono stati assegnati agli elementi che maggiormente caratterizzano un ambito visivo e più in generale il territorio (es. distese di oliveti, centri urbani in posizione elevata o con forte caratterizzazione, ecc.).

15. Elementi di pericolosità geologica.

La valutazione degli elementi di rischio strettamente geologico è stata ottenuta dalla sovrapposizione delle carte di analisi relative alla geolitologia, acclività, geomorfologia e idrogeologia.

E' da tener presente che sul territorio esiste un'altra categoria di rischio, quella da incendio, Il rischio da incendio è presente nelle aree boscate ad altitudini più basse ed in prossimità di zone maggiormente antropizzate, legato all'uso del fuoco improprio per alcune attività umane (es. bruciature delle stoppie).

Il valore eccezionale non è stato riferito ad alcun elemento, in quanto non si sono ritenuti di notevole gravità i dissesti idrogeologici esistenti e la condizione idrogeologica generale dell'area non è da considerarsi preoccupante.

Inoltre le aree a forte pendenza, risultano essere litologicamente costituite da terreni lapidei con buone proprietà meccaniche e ricoperte da fitta vegetazione arborea ed erbacea. Quindi esse non sono attaccabili dagli agenti erosivi, per cui l'attuale assetto idrogeologico e forestale garantisce la stabilità di dette aree.

Il Valore Elevato è stato attribuito a:

- corpi ed accumuli di frane attive, caratterizzati da valori elevati di erodibilità;
- aree in erosione;
- aree di affioramento di terreni umiferi;
- conoidi di deiezione
- aree soggette ad esondazione e/o in genere con profondità della falda inferiore a 2 metri.

Il Valore Medio è riferito:

- aree interessate da fenomeni franosi superficiali;
- aree in erosione.

Il Valore Basso è riferito:

- alle aree in frana consolidate.

Gli elementi morfologici che hanno importanza dal punto di vista geostatico e di risposta sismica sono:

- le faglie e le scarpate strutturali;
- gli orli di terrazzi fluviali;
- dorsali e speroni;
- affossamenti, gole e incisioni;
- conoidi di deiezione;



- cocuzzoli e rilievi strutturali.

CAPO 3- ARTICOLAZIONE DELLA TUTELA E DELLA VALORIZZAZIONE

16. Definizioni.

La tutela e la valorizzazione si esplicano tramite le modalità di trasformazione di cui al successivo articolo 17, in relazione ai caratteri costitutivi ed al valore degli elementi ed in riferimento alle principali categorie d'uso antropico di cui al successivo articolo 18. La tutela e la valorizzazione si esplicano inoltre tramite l'applicazione integrata di dette modalità negli "ambiti di progettazione esecutiva" di cui al successivo articolo 33.

17. Modalità di tutela e valorizzazione.

Le modalità della tutela e della valorizzazione sono le seguenti:

- A1 Conservazione, miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive degli elementi con mantenimento dei soli usi attuali compatibili;
- A2 Conservazione, miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive degli elementi con mantenimento dei soli usi attuali compatibili e con parziale trasformazione per la introduzione di nuovi usi compatibili;
- VA Trasformazione da sottoporre a verifica di ammissibilità in sede di formazione dello strumento urbanistico;
- TC1 Trasformazione condizionata a requisiti progettuali da verificarsi in sede di rilascio N.O. ai sensi della legge 1497/39;
- TC2 Trasformazione condizionata a requisiti progettuali da verificarsi in sede di rilascio della concessione o autorizzazione ai sensi della legge 10/77 e successive modificazioni e integrazioni.

18. Categorie di uso antropico del Territorio.

Le Categorie di uso antropico del Territorio sono classificate in:

- a) uso culturale/ricreativo:
 - a.1. sentieri e piste;
 - a.2. aree attrezzate per pic-nic;
 - a.3. aree attrezzate per campeggio;
 - a.4. rifugi.
- b) uso insediativo:
 - b.1. nuovo insediamento residenziale, sparso;
 - b.2. nuovo insediamento urbano;
 - b.3. completamento edilizio;
 - b.4. recupero e restauro edilizio;



- b.5. finiture edilizie e recinzioni;
- b.6. insediamenti artigianali e commerciali;
- b.7. insediamenti industriali;
- b.8. insediamenti turistici.
- c) uso infrastrutturale:
 - c.1. a rete, interrate;
 - c.2. a rete, fuori terra;
 - c.3. viarie pedonali e ciclabili, impianti sportivi;
 - c.4. viarie carrabili e parcheggi;
 - c.5. viarie interpoderali;
 - c.6. piste forestali;
 - c.7. puntuali tecnologiche, interrate;
 - c.8. puntuali tecnologiche, fuori terra;
 - c.9. discariche e impianti di smaltimento rifiuti;
 - c.10. sistemazioni idrauliche per la difesa del suolo;
 - c.11. sistemazioni forestali e rimboschimenti.
- d) uso produttivo agro-silvo-pastorale:
 - d.1. indirizzo produttivo intensivo arboreo (frutteti, vigneti, oliveti irrigui);
 - d.2. indirizzo produttivo intensivo erbaceo (ortofrutticolo);
 - d.3. indirizzo produttiva intensiva zootecnica (allevamenti senza terra);
 - d.4. indirizzo produttivo estensivo arboreo—erbacea (vigneti e olive, ti asciutti, cereali);
 - d.5. indirizzo produttivo semi-intensivo zootecnica (allevamenti atta ziali bovini ed ovicaprini, allevanti suini e di animali da cortile non specializzati);
 - d.6. indirizzo produttivo estensivo zootecnico (allevamenti bovini e ovi-caprini con pratica del pascolo);
 - d.7. indirizzo produttivo forestale.
- e) uso produttivo estrattivo:
 - e.1. estrazione di materiale sciolto in alveo;
 - e.2. estrazione di materiale sciolto e lapideo.

Le diverse modalità di tutela e valorizzazione, cui si riferiscono le suindicate categorie di uso antropico, di cui al precedente art. 17, sono prescritte dalle Norme e dalle Tavole.

Si differenziano in riferimento alle diverse aree individuate nella Tavola P1, di cui al successivo Titolo III, Capo 1°, secondo quanto riportato nella Matrice qualitativa della trasformabilità e delle modalità di trasformazione del territorio ai fini della tutela e della valorizzazione allegata alla presente Normativa.



TITOLO III MODALITA' DELLA TUTELA E DELLA VALORIZZAZIONE

CAPO I°: AREE A SENSIBILITA' PAESISTICO-AMBIENTALE.

19. Criteri di individuazione delle aree.

In riferimento alla Carta di Sintesi S1-S3, la Planimetria di Progetto P1 individua elementi e/o aree, articolate in ragione delle diverse caratteristiche mono e pluritematiche, che si assumono come riferimento per l'applicazione di una o più modalità di tutela e valorizzazione, in corrispondenza di una o più categorie di uso antropico annesse, scelta tra quelle elencate al precedente articolo 18.

Sono stati individuati elementi singoli e aree a prevalenza tematica. Gli elementi singoli presentano le seguenti caratteristiche:

- valore eccezionale o elevato;
- riconoscibilità morfologica e/o esplicita valenza ambientale, paesistica, storica, culturale tale da renderlo facilmente individuabile nel contesto generale.

Le aree sono state individuate secondo il criterio di prevalenza tematica, assegnandole al tematismo di maggior valore presente nell'area.

CAPO 2°: CONSERVAZIONE, MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELLE CARATTERISTICHE COSTITUTIVE DEGLI ELEMENTI (PUNTUALI, LINEARI, AREALI).

20. Modalità A1: conservazione, miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive degli elementi, con mantenimento dei soli usi attuali compatibili.

Consiste nella realizzazione delle opere di manutenzione, miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive degli usi attuali compatibili, nonché degli interventi volti all'eliminazione di eventuali usi incompatibili, ovvero di detrattori ambientali.

21. Modalità A2: conservazione, miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive degli elementi, con mantenimento dei soli usi attuali compatibili e con parziale trasformazione per l'introduzione di nuovi usi compatibili.

Consiste nella realizzazione di opere di manutenzione di miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive nonché degli interventi volti all'introduzione di nuovi usi che non alterino dette caratteristiche, oltreché degli interventi per l'eliminazione di eventuali usi incompatibili ovvero di detrattori ambientali.



22. Applicazione delle modalità di tutela A1 e A2.

Le modalità A1 e A2 di cui al presente Capo, sono sempre applicabili: viceversa sono le uniche applicabili per gli elementi con valore 'eccezionale' (anche per un solo tematismo) riportati nella planimetria di progetto, con esclusione degli elementi di valore agricolo eccezionale e di pericolosità geologica eccezionale per i quali si applicano le disposizioni di cui al presente Titolo - Capo 3°.

Qualora si tratti di interventi di ampliamento, adeguamento e ristrutturazione di attività o manufatti esistenti e non vengono interessate aree definite di eccezionale pericolosità geologica, nelle tavole di analisi, si applica la modalità "VA" al posto delle modalità "A1" e "A2" e la modalità "TC1" al posto della modalità "VA", mentre restano invariate le modalità "TC1" e "TC2". Per l'applicazione di tale previsione normativa è necessario che il progetto di ampliamento o ristrutturazione per cui viene richiesto il nulla-osta dimostri in che modo la preesistenza ha già modificato le caratteristiche del tematismo dell'area interessata nonché il rapporto funzionale esistente tra l'attività o il manufatto esistente e l'intervento per cui viene richiesto il nulla-osta. E' onere del proponente dimostrare che l'intervento non solo non aumenta il livello di degrado derivante dall'attività o dal manufatto esistente ma contribuisce a diminuire l'impatto della stessa preesistenza; a tale scopo l'intervento per cui viene richiesto il nulla-osta va inserito in un progetto organico di recupero che comprende anche la parte esistente specificando in maniera dettagliata le modalità e la durata delle diverse fasi di attuazione degli interventi di recupero.

23. Interventi di conservazione, miglioramento e ripristino degli elementi di Interesse naturalistico (fisici e biologici).

23.01 - SORGENTE ACQUABONA-LONGANO. L'area è assoggettata alla modalità di tutela A1, all'interno di una fascia di rispetto intorno alla sorgente di 200 metri.

23.02 - CRINALE MONTE GALLO-MONTE CESAIAVUTTI. L'elemento è assoggettato alla modalità di tutela A1. Per quanto attiene agli interventi di recupero ambientale valgono le prescrizioni di cui al successivo Art. 38.

23.03 - CRINALE MONTE ALTONE.. L'elemento è assoggettato alla modalità di tutela A1.

23.04 - CRINALE MONTE PATALECCHIA. L'elemento è assoggettato alla modalità di tutela A1. Per quanto attiene agli interventi di recupero ambientale valgono le prescrizioni di cui al successivo Art. 40.

23.05 - FIUME LORDA. L'elemento è assoggettato alla modalità di tutela A1. Nei punti in cui il Fiume attraversa aree dove sono consentiti interventi di trasformazione, si prescrive una fascia di rispetto di 50 ml su entrambe le rive del Fiume, misurata in proiezione ortogonale alla riva, nella quale non sono consentiti interventi edilizi ed opere infrastrutturali, ad eccezione di quelle di attraversamento del Fiume.

23.06 - FIUME VOLTURNO. L'elemento è assoggettato alla modalità di tutela A1. Si prescrive una fascia di rispetto di 50 ml su entrambe le rive, misurata in proiezione ortogonale alla riva, nella quale non sono consentiti interventi edilizi ed opere infrastrutturali, ad eccezione di quelle di attraversamento del Fiume. Per quanto attiene alle attività estrattive



esistenti, esse non possono essere ampliate o approfondite. Restano valide le prescrizioni di recupero ambientale di cui al successivo Art. 38. Su tutta l'area è vietata la caccia.

23.07 - SORGENTE SAN LAZZARO-MONTERODUNI. L'area è assoggettata a modalità di tutela A1, all'interno di una fascia di rispetto intorno all'emergenza idrica di 200 ml. In particolare sono consentiti i soli usi agricoli attuali del territorio.

23.08 - SORGENTE GUADO DELLA LORDA-CASTELPIZZUTO. L'area è assoggettata a modalità di tutela A1, all'interno di una fascia di rispetto intorno all'emergenza idrica di 200 ml. In particolare sono consentiti i soli usi agricoli attuali silvo-pastorali del territorio.

23.09 - DOLINE IN AGRO DI LONGANO E MONTERODUNI. Gli elementi sono assoggettati a modalità di tutela A2, all'interno di una fascia di rispetto di 100 ml. intorno all'elemento, misurati a partire dal bordo esterno. Sono consentiti in particolare i soli usi agricoli attuali agro-silvo-pastorali.

23.10 - FIUME CARPINO-PETTORNELLO. L'elemento è assoggettato a modalità di tutela A1. Si prescrive una fascia di rispetto di 50 ml. su entrambe le rive, misurata in proiezione ortogonale alla riva, nella quale non sono consentiti interventi edilizi ed opere infrastrutturali, ad eccezione di quelle di attraversamento del Fiume.

23.11 - STAGNO SAN LAZZARO-MONTERODUNI. L'elemento è assoggettato a modalità di tutela A1, all'interno di una fascia di rispetto di 100 ml. intorno all'elemento, misurati a partire dal bordo esterno dello stagno. Per gli interventi di recupero si rimanda al successivo Art. 38. Su tutta l'area è altresì vietata la caccia .

23.12 - LAGO DI PETTORANELLO. L'elemento è assoggettato a modalità di tutela A1. In particolare è consentito il solo attuale utilizzo zootecnico estensivo (prato-pascolo).

23.13 - ELEMENTI VEGETAZIONALI DI VALORE ECCEZIONALE. Nelle faggete si segnala la presenza relitta dell'Agrifoglio (*Ilex aquifolium*) e del Tasso (*Taxus baccata*). Le stazioni dove è segnalata la loro presenza sono assoggettate a modalità di tutela A1.

23.24 - CASTAGNETI-MONTERODUNI. SANT'AGAPITO. Le tre aree interessate dalla presenza del Castagno in agro di Monteroduni e Sant'Agapito, vanno assoggettate a modalità di tutela A2. In particolare sono consentiti gli usi attuali di normale pratica selviculturale e la realizzazione di opere infrastrutturali a rete e piste forestali.

24. Conservazione, miglioramento, ripristino degli elementi di interesse archeologico.

24.01 - PONTE ROMANO-MONTERODUNI. L'area su cui insiste l'elemento è assoggettata a modalità di tutela A1 all'interno di una fascia di rispetto di 50 ml. intorno al reperto.

24.02 - AREA ARCHEOLOGICA DI CIVITELLA DI LONGANO. L'area è assoggettata a modalità di tutela A1. Le misure di intervento e di tutela relative alle due aree saranno specificate in Progetti esecutivi redatti sotto la supervisione della competente Soprintendenza Archeologica. Fino alla stesura dei Progetti esecutivi sono ammesse solo attività di studio, scavo e restauro.

25. Conservazione, miglioramento, ripristino degli elementi di interesse storico (urbanistico ed architettonico).



25.01 - CASTELLO PIGNATELLI-MONTERODUNI. Il monumento è assoggettato a modalità di tutela A1. Sono ammessi interventi di restauro conservativo volti al recupero delle valenze architettoniche e storiche del castello, da attuare sotto la supervisione della competente Soprintendenza.

25.02 - OFFICINA ELETTRICA SAN LAZZARO-MONTERODUNI. Il manufatto è assoggettato a modalità di tutela A2. Sono ammessi interventi di restauro tesi al recupero dei caratteri architettonici e storici, da attuare sotto la supervisione della competente Soprintendenza. Sono altresì ammessi cambiamenti di destinazione d'uso purchè compatibili con la conservazione delle caratteristiche peculiari del bene stesso.

25.03 - ROCCA DI LONGANO. Il monumento è assoggettato a modalità di tutela A1. Sono ammessi interventi di studio e restauro da attuarlo sotto la supervisione della competente Soprintendenza.

25.04 - SANTUARIO DI CASTELPETROSO. L'elemento è assoggettato a modalità di tutela A1.

25.05 - TRATTURO PESCASSEROLI-CANDELA. Il percorso è assoggettato alla modalità di tutela A1. Non sono consentiti interventi di tipo edilizio e infrastrutturale ad una distanza inferiore ai 50 metri. Ogni trasformazione fisica dell'elemento va sottoposta alla preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza.

25.06 - ELEMENTI ISOLATI. Tutti i restanti elementi isolati non citati nel commi del presente articolo ma di riconosciuta valenza storica, sono assoggettati alla modalità di tutela A2.

26. Conservazione, miglioramento, ripristino degli elementi di interesse percettivo.

Per la tutela degli elementi di interesse percettivo di valore eccezionale ed elevato, si rimanda ai precedenti articoli: - 23, commi 2, 3, 4, 6, 9, 11; - 24, comma 2; - 25, commi 1, 3, 4.

I luoghi di visione sono assoggettati alla modalità di tutela A1.

In prossimità di tali punti è vietata l'apposizione di cartelli pubblicitari e di qualunque manufatto che ostacoli la visione, ad eccezione della segnaletica stradale e turistica.

CAPO 3°- TRASFORMAZIONE DA SOTTOPORRE A VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ IN SEDE DI FORMAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO (VA); TRASFORMAZIONE CONDIZIONATA A REQUISITI PROGETTUALI (TC1 E TC2).

27. Trasformazione da sottoporre a verifica di ammissibilità (VA).

Consiste nella verifica, attraverso lo "studio di compatibilità" di cui al successivo articolo 32, dell'ammissibilità di una trasformazione antropica, in sede di previsione di tipo urbanistico e cioè in sede di formazione, approvazione e gestione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e delle relative varianti o deroghe, in sede di approvazione di atti tecnico-amministrativi degli Enti pubblici e privati preposti alla realizzazione di opere



pubbliche ed infrastrutturali; consiste inoltre, in caso di ammissibilità, nel rispetto della modalità TC1.

Tale modalità ricorre in pratica nelle Matrici di tutte le Aree a sensibilità paesistico-ambientale individuate.

28. Trasformazione condizionata a requisiti progettuali da verificarsi in sede di rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 della L. 1497/39 (TC1).

Consiste nel rispetto di specifiche prescrizioni conoscitive, progettuali, esecutive e di gestione, nei casi e nei modi precisati al successivo Titolo VI.

Tale modalità ricorre nelle Matrici di tutte le Aree a sensibilità paesistico-ambientale individuate fatta eccezione per la VE2.

Tale modalità, esclusa quella delle prescrizioni progettuali, è l'unica applicabile nel caso si tratti di opere o lavori che interessino le zone omogenee "A", "B", "C", "D" e "F" di cui al D.M. 1444/68 di strumenti urbanistici approvati prima dell'adozione del P.T.P.A.A.V., per la cui attuazione siano stati già approvati o non siano stati prescritti piani particolareggiati e sempre che non si interessino elementi puntuali, lineari o areali classificati di valore eccezionale per gli aspetti percettivi, storici, archeologici o naturalistici.

29. Trasformazione condizionata a requisiti progettuali da verificarsi in sede di rilascio di concessione o autorizzazione ai sensi della L. 10/77 e succ. modd. ed integrazioni (TC2).

Consiste nel rispetto di specifiche prescrizioni conoscitive, progettuali, esecutive e di gestione, nei casi e nei modi precisati al successivo Titolo VI.

Tale modalità ricorre nelle Matrici delle Aree a sensibilità paesistico-ambientale AX1, GE5, NE3, AE1, NM1, NM2, AM.

30. Trasformazione del territorio secondo le modalità VA, TC1, TC2.

Le Aree sottoposte alle modalità di trasformazione VA, TC1 e TC2, sono individuate sulla Tavola P1 (Carta della Trasformabilità del Territorio) ed esplicitate nelle Matrici riportate nell'Allegato NR2 alla presente Normativa cui si rimanda.

Le modalità VA, TC1 e TC2 sono quelle attraverso le quali si perviene alla trasformazione del territorio. In tali casi la tutela e la valorizzazione delle qualità del territorio riconosciute dal presente Piano Paesistico vanno assicurate attraverso la qualificazione del progetto di trasformazione e della esecuzione dei lavori. Per questo motivo gli elaborati del progetto debbono restituire lo stato dei luoghi e delle relative qualità (secondo i casi naturalistiche, storiche etc.) ante operam, ed illustrare le scelte progettuali rispetto agli obiettivi della conservazione e della stratificazione di dette qualità.

31. Matrice qualitativa della trasformabilità e delle modalità di trasformazione del territorio a fini di tutela e valorizzazione.



In presenza di elementi di rilevanza paesistica ed ambientale di valore medio ed elevato e di elementi di valore produttivo agricolo o di pericolosità geologica eccezionale, le categorie di uso antropico e le conseguenti trasformazioni fisiche del territorio possono essere:

- inammissibili;
- ammissibili solo a seguito di verifica positiva attraverso l'applicazione della modalità VA;
- ammissibili con l'applicazione delle modalità TC1 o TC2.
- ammissibili.

Nella "Matrice qualitativa della trasformabilità e delle modalità di trasformazione del territorio a fini di tutela e valorizzazione", riportata nell'Allegato NR2 alla presente Normativa, si individuano, in relazione alle diverse eventualità di trasformazione le modalità da applicarsi.

Nella Matrice generale sono state escluse, tranne che per i tematismi di valore produttivo agricolo e pericolosità geologica, le situazioni di valore eccezionale, per le quali si applicano comunque le modalità A1 e A2.

32. Verifiche di ammissibilità.

Le verifiche di ammissibilità, previste dalla modalità VA di cui al precedente art. 27, vengono effettuate attraverso lo "studio di compatibilità", contenente trattazioni specialistiche riferite ai singoli tematismi per i quali esse vengono prescritte. Tale studio, redatto da professionisti specifici, deve dimostrare la compatibilità della trasformazione ipotizzata rispetto alla conservazione delle caratteristiche costitutive dell'elemento oggetto di tutela e valorizzazione coinvolto nella trasformazione stessa.

Tale studio riguarda, secondo i casi, uno o più dei seguenti aspetti:

- pericolosità geologica. - aspetti naturalistici;
- aspetti archeologici;
- aspetti urbanistici;
- aspetti architettonici; - aspetti relativi all'uso produttivo dei suoli;
- aspetti percettivi.

Lo studio dovrà in ogni caso evidenziare la mancanza di alternative più vantaggiose ai fini della tutela e valorizzazione degli elementi di rilevanza paesistica ed ambientale.

Lo stesso studio preciserà le modalità progettuali, esecutive e di gestione eventualmente necessarie a garantire di fatto detta compatibilità.



TITOLO IV - GLI AMBITI DI PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE PAESISTICA ESECUTIVA

CAPO I°- DEFINIZIONE E INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE PAESISTICA ESECUTIVA.

33. Definizione.

Per ambito si intende un insieme di elementi diversi compresi in un perimetro all'interno del quale le azioni di conservazione e valorizzazione sono caratterizzate da scelte progettuali di tipo complesso ed integrato. Il perimetro degli ambiti è individuato -negli elaborati grafici di progetto- in presenza di elementi di valore diversi, tra i quali, in ogni caso, alcuni di valore eccezionale o elevato ed in riferimento a "bacini visuali".

La tutela e la valorizzazione all'interno degli ambiti - fatti salvi i contenuti di cui al Capo precedente - si attua attraverso due modalità di insieme:

AA/1 - Conservazione, miglioramento e ripristino degli elementi e delle caratteristiche di insieme con destinazioni finalizzate esclusivamente a detta conservazione.

La presente modalità viene applicata per ambiti che presentano una caratterizzazione naturalistica d'insieme che richiede forme particolari di gestione (es. riserva naturale integrale, parco etc.).

AA/2 - Conservazione, miglioramento e ripristino degli elementi e delle caratteristiche di insieme con parziale trasformazione finalizzata a nuovi usi compatibili.

La presente modalità viene applicata per ambiti caratterizzati da una presenza antropica, nei quali sono previsti gli interventi specificatamente indicati in apposite schede progettuali, in relazione a compatibili e specifiche nuove utilizzazioni (culturali, ricreative non stanziali, produttive agro-silvo-pastorali).

34. Ambiti di progettazione e pianificazione paesistica esecutiva

34.1- Complesso M. Patalechchia - Santuario- Tratturo - Lago di Pettoranello (AA/2). Castelpetroso, Pettoranello.

34.1.1.- Perimetro dell'Ambito. Crinale Monte Patalechchia, Colle L'Obbligo, Serra del Termine, Svincolo Pettoranello-S.S. n° 17, Taverna di Pettoranello, S.S. n° 17, Confine Castelpetroso-Santa Maria del Molise.

34.1.2.- Finalità degli interventi. Valorizzazione delle particolari qualità del territorio e degli elementi presenti che si addensano nell'area Interessata (Valori naturalistici, geologici e vegetazionali, storici, religiosi, percettivi), e collegati tra loro dalle modalità storiche di uso antropico del territorio. In particolare si sottolinea la presenza dell'emergenza religiosa collegata al percorso tratturale in un punto di valico ed in un contesto paesistico di particolare suggestione.



34.1.3.- Tutela. Elementi per i quali valgono esclusivamente le norme di cui al Capo 2° del precedente Titolo: - Crinale di Monte Patalechia; - Percorso del Tratturo; - Santuario; - Lago di Pettoranello.

34.1.4.- Aree di rispetto. La restante parte dell'area, in cui non sono ammessi interventi di carattere edilizio ad eccezione delle aree individuate al successivo punto 34.1.5.

34.1.5.- Opere e usi ammissibili. Sono ammessi gli attuali usi agro-silvo-pastorali, opere di salvaguardia e difesa del territorio (rimboschimenti), la realizzazione di sentieri e piste, aree attrezzate per uso ricreativo non stanziale. E' ammessa la realizzazione di infrastrutture tecnologiche a rete e puntuali, che va sottoposta a verifica di ammissibilità sulla base di una verifica delle alternative di localizzazione. E' ammessa lungo i margini dell'area sulla Statale n° 17 la realizzazione di infrastrutture di tipo culturale/riconosciuto e aree attrezzate finalizzate all'intrattenimento ed all'accesso all'area (aree per ristorazione, imbocco di sentieri, ecc.). Gli usi e le opere ammesse possono essere realizzate previo studio di compatibilità ambientale di cui alla L.R. n° 24 del 1/12/89. Per le modalità di realizzazione si rimanda a quanto prescritto al successivo Titolo VI. Si prescrive altresì un adeguato restauro della Taverna tratturale, da realizzarsi sotto la supervisione della competente Soprintendenza.

34.1.6.- Standards di utilizzazione. - Strutture ricreative comportanti volume: indice di fabbricabilità pari a 0.005 mc/mq, altezza max. 3.50 metri; - Parcheggi: indici di utilizzazione territoriale pari a 0.01 mq/mq; - Aree di sosta: indici di utilizzazione territoriale pari a 0.001 mq/mq.

34.1.7.- Eliminazione dei detrattori ambientali. Per le modalità di eliminazione dei detrattori ambientali si rimanda alle specifiche prescrizioni di cui al Titolo V, Capo 2°.

Per la realizzazione di quanto indicato nel precedenti punti in maniera coordinata, si prescrive la redazione di un apposito Progetto integrato.

34.2- Sorgente San Lazzaro (AA/2). Monteroduni.

34.2.1.- Area interessata. Sorgente S.Lazzaro, il Bacino artificiale, il Fabbricato dell'ex officina elettrica, i 100 metri iniziali del corso d'acqua, una fascia circostante da rispetto da 100 metri.

34.2.2.- Finalità degli interventi. Salvaguardia e recupero di un significativo reperto di archeologia industriale, e del particolare ambiente umido venutosi a creare.

34.2.3.- Tutela. Elementi per i quali valgono esclusivamente le norme di cui al Capo 2° del presente Titolo: Tutti gli elementi individuati.

34.2.4.- Aree di rispetto. La fascia circostante individuata di 100 metri.

34.2.5.- Opere e usi ammissibili. Sono consentiti gli attuali usi agricoli del territorio. E' ammessa nella fascia di rispetto la realizzazione di manufatti per uso culturale/riconosciuto purché non comportanti volume. Su tutta l'area dell'Ambito è vietata la caccia. Per le modalità di realizzazione si rimanda alle prescrizioni del successivo Titolo VI.

34.2.6.- Standards di utilizzazione. - Parcheggi: indici di utilizzazione territoriale pari a 0.01 mq/mq; - Aree di sosta: indici di utilizzazione territoriale pari a 0.001 mq/mq. Per la valorizzazione ed il recupero della fruibilità dell'area, si prescrive un apposito studio progettuale finalizzato al restauro degli elementi storico-culturali e architettonici nonché alla tutela dell'ecosistema umido caratterizzante la zona. Tale studio progettuale deve contenere



anche uno studio di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. n° 24 del 1/12/89, che tenga conto delle misure di tutela previste degli articoli 23 e 25, nonché delle misure di recupero e ripristino previste dagli articoli 38 e 39 della presente Normativa e relative agli elementi inclusi nel presente Ambito.

34.3- Foresta demaniale regionale M.Caruso-M.Gallo (AA/I).Monteroduni.

34. 3.1.- Perimetro dell'Ambito. Confine regionale Molise-Campania dalla S.S. n° 158 al Colle Serrano, confine Monteroduni-Longano fino alla sorgente Le Fontanelle, Vallone Caniacenci, fascia pedecollinare del versante settentrionale di M.Gallo, M.Sparavecchia, M. Lucito. 34.3.2.- Finalità degli interventi. Creazione di una Riserva naturale.

34.3.3.- Tutela. Elementi per i quali valgono esclusivamente le norme di cui al Capo 2° del precedente Titolo:

- Crinale Monte Gallo-Monte Cesaiavutti;
- Dolina in località Colle Urnito;
- Castagneti in località Castagneto e Le Merse. Aree per cui valgono esclusivamente le modalità d'uso previste nella Matrice di Area a sensibilità paesistico-ambientale;
- Foresta demaniale regionale di Monte Caruso-Monte Gallo.

34.3.4.- Aree di rispetto. Le restanti parti all'interno del perimetro individuato.

34.3.5.- Opere e usi ammissibili. Sono ammessi gli attuali usi agro-silvo-pastorali. Nelle aree di rispetto individuate sono ammissibili opere per uso culturale/ricreativo, opere edilizie limitatamente al recupero ed alla ristrutturazione dei manufatti rurali esistenti. Le trasformazioni a fini infrastrutturali andranno sottoposte a verifica di ammissibilità e la loro compatibilità andrà definita sulla base di una verifica delle alternative di localizzazione. Su tutta l'area dell'Ambito è vietata la caccia. Per le modalità di realizzazione si rimanda a quanto prescritto nel successivo Titolo VI. La realizzazione delle opere va sottoposta a studio di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. n° 24 del 1/12/89.

34.3.6.- Standards di utilizzazione. - Parcheggi: indice di utilizzazione territoriale pari a 0.01 mq/mq; - Aree di sosta: indice di utilizzazione territoriale pari a 0.001 mq/mq.

34.3.7.- Eliminazione dei detrattori ambientali. Per le modalità di eliminazione dei detrattori ambientali si rimanda alle prescrizioni di cui al successivo Titolo V Capo 2°. Si prescrive un apposito studio progettuale redatto da professionisti specialisti di discipline naturalistiche, agronomiche e di gestione forestale di concerto con l'Ente che attualmente gestisce la Riserva (ex-A.S.F.D.), per l'individuazione delle più opportune modalità di gestione dell'area, finalizzate in maniera prioritaria alla riqualificazione ambientale dell'Area ed alla tutela delle emergenze vegetazionali e faunistiche esistenti.



TITOLO V - INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE.

CAPO 1°- SITUAZIONI DI DEGRADO E DI ALTERAZIONE AMBIENTALE. (PLANIMETRIA S2)

35. a. I.- Aree interessate da movimenti franosi ed aree soggette ad erosione:

35.a.I.1. - Pettoranello, Fossata

35.a.I.2. - Pettoranello, loc. Guastino

35.a.I.3. - Castelpetroso, pendici M. Pataleccia

35.a.I.4. - Castelpizzuto-Pettoranello, Campo di Merco. Le Caprucce, La Difensola

35.a.I.5. - Pettoranello, Padulone

35.a.I.6. - Longano, Colle Petroso

35.a.I.7. - Castelpizzuto, cimitero

35.a.2.- Cave:

35.a.2.1. - Castelpetroso, Colle Carinci

35.a.2.2. - Sant'Agapito, loc. Le Arse-Temennotte

35.a.2.3. - Monteroduni, Colle del Lago

35.a.2.4. - Monteroduni, Colle Torricella

35.a.2.5. - Monteroduni, M. Gallo

35.a.2.6. - Monteroduni, Ponte dei 25 archi

35.a.3.- Aree ruderale:

35.a.3.1. - Pettoranello, località Lago, vecchio tracciato della S.S. n° 17

35.b.1.- Pascoli degradati:

35.b.1.1. - Castelpetroso, M. Macchia Piana, Colle Pezzo della Stella

35.b.1.2. - Castelpizzuto, Mandrilli-Caprucce

35.b.1.3. - Monteroduni, M. Altone

35.b.1.4. - Monteroduni, Macchia Alfiero

35.b.1.5. - Longano, Acqua dei Faggi

35.b.2.- Boschi soggetti ad incendi recenti:

35.b.2.1. - Sant'Agapito, loc. Selva

35.b.3.- Degrado vegetazione ripariale:

35.b.3.1. - Monteroduni, corso Fiume Volturno

35.b.3.2. - Pettoranello, corso Fiume Carpino

35.b.4.- Fenomeno del randagismo:



- 35.b.4.1. - Monteroduni, M.Lucito
35.b.4.2. - Longano, Lo Monaco, M. Civita, M. Celara, M. Scino
35.b.4.3. - Castelpizzuto, Mandrilli, Le Caprucce
35.b.4.4. - Castelpetroso, M. Macchia Piana
35.b.5.- Impoverimento della fauna degli ambienti umidi:
35.b.5.1. - Monteroduni, Fiume Volturno
35.c.1.- Inquinamento del suolo e delle falde di origine industriale
35.c.1.1. - Pettoranello, Piana F.Carpino
35.c.1.2. - Monteroduni, San Lazzaro
35.c.2.- Inquinamento del suolo e delle falde di origine civile e zootecnica:
35.c.2.1. - Pettoranello, Pantaniello
35.c.2.2. - Sant'Agapito, Ruoto-Pietradonata
35.c.2.3. - Monteroduni, Valle Pratese
35.c.3.- Discariche:
35.c.3.1. - Castelpetroso-Santuario Addolorata
35.c.3.2. - Pettoranello, Vennini
35.c.3.3. - Sant'Agapito, L'Assunta
35.c.3.4. - Monteroduni, Falascosa
35.d.1.- Inquinamento delle acque superficiali di origine industriale:
35.d.1.1. - Monteroduni, F.Lorda
35.d.2.- Inquinamento delle acque superficiali di origine civile e zootecnica:
35.d.2.1. - Castelpetroso, T. Rio
35.d.2.2. - Castelpetroso, Fosso di Indiprete
35.d.2.3. - Castelpetroso, loc. Cifelli
35.d.2.4. - Pettoranello, Guastino
35.d.2.5. - Pettoranello, Fossata
35.d.2.6. - Castelpizzuto, F. Lorda
35.d.2.7. - Longano, F. Lorda
35.d.2.8. - Longano, Ceserino
35.d.2.9. - Longano, Fosso Nociragni
35.d.2.10.-Sant'Agapito, F. Lorda
35.d.2.11.-Sant'Agapito, loc.Temennotte, F.Lorda
35.d.2.12.- Monteroduni, loc. S.Eusanio
35.d.2.13.- Monteroduni, T. Ravicella
35.d.2.14.- Monteroduni, Fiumi Cavaliere e Volturno.



36. Casi di degrado ed alterazione degli elementi di interesse storico, archeologico e urbanistico.

36.e.1 - Manufatti di interesse storico e archeologico soggetti a degrado:

36.e.1.1. - Monteroduni, Officina Elettrica San Lazzaro

36.e.1.2. - Monteroduni, Ponte Romano

36.e.1.2. - Longano, Rocca

36.e.1.3. - Pettoranello, Taverna tratturale

36.f.1.- Centri storici con situazioni di degrado:

36.f.1.1. - Monteroduni

36.f.1.2. - Longano

36.f.1.3. - Castelpizzuto

37. Casi di alterazione delle qualità percettive del territorio.

37.g. - Detrattori visivi.

37.g.1.- Elementi aggiunti:

37.g.1.1. - Castelpetroso, M. Patalechchia: ripetitore

37.g.1.2. - Sant'Agapito, Temennotte: lottizzazione residenziale

37.g.2.- Sottrazione di territorio:

37.g.2.1. - Castelpetroso, Colle Carinci: cava in versante

37.g.2.2. - Sant'Agapito, loc. Le Arse: cava in versante

37.g.2.3. - Monteroduni, Colle del Lago: cava in versante

37.g.2.4. - Monteroduni, Colle Torricella: cava in versante

37.g.2.5. - Monteroduni, M.Gallo: cava in versante

37.g.2.6. - Monteroduni, Ponte 25 archi: cava in alveo.

CAPO 2° - OPERE DI RECUPERO E RIPRISTINO DI CARATTERE PRIORITARIO.

38. Opere di recupero e ripristino degli elementi di interesse naturalistico.

Per tutti i casi individuati nel precedente Capo 1°, riportati nella planimetria P2, vengono indicati gli interventi e le opere di recupero o, ove necessario, le modalità della loro progettazione.

38.a.1.- Aree interessate da movimenti franosi ed aree in erosione.

La sistemazione delle aree caratterizzate da fenomeni di dissesto ed instabilità sarà oggetto di studi specialistici di geologia miranti al consolidamento statico delle aree e quindi alla ricostituzione del disegno originario del territorio. Detta finalità sarà perseguitibile mediante sistemazione idraulica superficiale o profonda e opere di consolidamento e protezione arbustiva (sistemazioni a cespuglio), inerbimento, rimboschimento, ed opere di conservazione del suolo quali briglie, canalette, fascinate, graticciate, ecc., evitando, ove non strettamente



necessario, le opere in cemento, in quanto alteranti potenzialmente l'equilibrio idrogeologico ed i valori percettivi.

38.a.2.- Cave.

38.a.2.1.- Cave di materiali lapidei in versante.

Per questo tipo di cave si procederà al rimodellamento del versante mediante terrazzamenti con pendenze ridotte su cui andrà sistemato terreno agrario per consentire l'atteggiamento di specie arboree ed erbacee spontanee o piantumate. A causa dell'elevata permeabilità del terreno, non sono ammessi riempimenti mediante rifiuti solidi urbani o industriali.

38.a.2.2.- Cave di materiale sciolto in alveo.

In questo caso si procederà al rimodellamento dell'alveo fluviale con successivo ripristino dei luoghi e della vegetazione originaria.

38.a.3.- Aree ruderali.

Si prescrive la rimozione degli avanzi delle opere antropiche, con rimodellamento morfologico e ripristino delle condizioni geopedologiche originarie, e piantumazione finale con specie arboree non esotiche.

38.b.1.- Pascoli degradati.

Per i pascoli su terreni con pendenze superiori al 35%, in considerazione della necessità di garantire una maggiore stabilità dei versanti, si prescrive il rimboschimento. Il rimboschimento viene comunque prescritto per tutti i casi in cui le superfici a pascolo non vengono più utilizzate.

Negli altri casi si prescrivono gli interventi agronomici atti a migliorare qualitativamente il cotico erboso nonché a potenziarne le capacità produttive, quali la pulizia dalle erbe infestanti, la trasemina di essenze foraggere pregiate, la concimazione, il turno del pascolo.

38.b.2.- Aree boschive soggette ad incendi recenti.

Si prescrivono gli interventi silvoculturali ed agronomici volti alla ricostituzione della copertura arborea preesistente, quali tagli di succisione delle ceppaie per favorirne il ricaccio, e la pacciamatura del terreno con materiale organico al fine di favorire la ricostituzione del suolo fertile, ecc.. Eventualmente in una seconda fase si può intervenire col rimboschimento vero e proprio.

38.b.3.- Vegetazione ripariale dei Fiumi Volturno e Carpino.

Si prescrive il rimboschimento delle rive con specie arboree ed arbustive tipiche delle associazioni vegetali igrofile, al fine di ricostituire l'habitat originario, rispettando la successione delle fasce di vegetazione. Tale intervento ha altresì la finalità di contribuire al consolidamento idrogeologico delle sponde nonché alla riqualificazione delle qualità percettive dell'elemento.

38.b.4.- Fenomeno del randagismo.

A causa delle caratteristiche del fenomeno è improponibile prospettare soluzioni a livello di un'area di queste dimensioni. Si raccomandano pertanto iniziative e regolamentazioni a livello almeno regionale fatte con i dovuti supporti scientifici.



A livello locale si raccomanda comunque la delimitazione delle discariche, principale fonte alimentare dei randagi, con opportune recinzioni.

38.c.1.- Inquinamento del suolo e delle falde di origine industriale.

Il disinquinamento del suolo e delle falde sarà curato da progetti specifici, previa analisi fisico-chimica. Si procederà altresì, al censimento ed alle analisi chimiche degli scarichi industriali, operando un bilancio idrico.

38.c.2.- Inquinamento del suolo e delle falde di origine domestica e zootecnica.

Gli interventi di disinquinamento dovranno necessariamente essere operati mediante processi specifici, previa analisi fisico-chimica del suolo e delle acque di origine domestica e zootecnica.

38.d.1.- Inquinamento delle acque superficiali di origine industriale.

Previa analisi fisico-chimica delle acque, si procederà a progetti specifici di depurazione.

38.d.2.- Inquinamento delle acque superficiali di origine domestica e zootecnica.

Mediante la analisi fisico-chimica delle acque si procederà ad un progetto organico di disinquinamento delle acque superficiali.

Si prescrive al fine di eliminare i suddetti inquinamenti il completamento e/o il potenziamento della rete fognante degli insediamenti civili, la realizzazione di adeguate fosse settiche per gli insediamenti rurali e sparsi, la realizzazione e/o il completamento di appropriati impianti di depurazione per gli impianti civili e industriali.

38. d. 3.- Discariche.

Si prescrive la chiusura di tutte le discariche non controllate presenti nel territorio. Si prescrive altresì l'adeguata impermeabilizzazione di quelle controllate, la loro recinzione, ed un'oculata ubicazione geomorfologica e paesaggistica. all'esaurimento della loro funzione, andranno opportunamente ricoperte con inerti e terreno organico con successiva piantumazione.

39. Opere di recupero e ripristino degli elementi di carattere storico e archeologico.

39.e.1. - Degrado degli elementi di interesse storico e archeologico.

Per il recupero degli elementi di interesse storico si prescrivono studi progettuali specifici per ciascun elemento, redatti di concerto con la Soprintendenza ai Beni Culturali.

39.f.1. - Degrado degli elementi di interesse urbanistico.

Lo scopo degli interventi di risanamento degli elementi di interesse urbanistico è quello di conservare nella maggior misura passibile i caratteri formali e strutturali propri dei manufatti e del loro rapporto con l'intorno quali l'impianto urbano, il tessuto edilizia, le emergenze monumentali, i profili salienti, le forme di utilizzazione delle aree adiacenti e di quelle comunque in diretta connessione visiva con il manufatto oggetto di recupero.

40. Opere di recupero e ripristino degli elementi di interesse peretivo.

40.g.1.- Detrattori visivi: elementi aggiunti.



Per tali elementi si prescrive una adeguata schermatura al fine di limitare l'impatto visivo, attraverso filari arborei eventualmente graduati su più quinte.

40.g.2. - Detrattori visivi: sottrazione di elementi.

Si procederà al rimodellamento del versante mediante terrazzamenti con pendenze molto ridotte su cui verrà sistemato del terreno agrario che consentirà l'attecchimento di specie arboree ed erbacee spontanee o piantumate.



TITOLO VI - PRESCRIZIONI DI CARATTERE PAESISTICO ED AMBIENTALE
RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI SISTEMAZIONI
URBANISTICHE DI MANUFATTI EDILIZI, DI INFRASTRUTTURE E DI
SINGOLE OPERE

CAPO 1° - OPERE RELATIVE A TRASFORMAZIONI PER USO CULTURALE-RICREATIVO.

40. Sentieri e piste

Tali percorsi non dovranno superare la larghezza di metri 3 e realizzati in modo tale da non determinare ruscellamenti delle acque, non incrociare le strade principali perpendicolarmente e dovranno essere pavimentate in pietrisco: le cunette realizzate in terra battuta. La modifica di quelli esistenti dovrà essere giustificata da ragioni tecniche, dovrà essere vietata la fruizione con mezzi meccanici.

41. Aree da adibire a campeggio libero e aree attrezzate per pic-nic.

I campeggi e le aree di ristoro vanno realizzati lontano da aree edificate, anche in zone di attrattiva paesistica ma in posizione marginale ed eventualmente schermata da siepi e cortine di alberi.

42. Punti di ristoro.

I punti di ristoro non potranno superare la volutetria massima di mc. 50, altezza massima fuori terra metri 3,50 e saranno caratterizzati da rivestimenti tradizionali quali legno e pietra, la copertura sarà piana con manto erboso o a doppia falda con manto di coppi in subordine, potranno essere realizzati elementi prefabbricati che ben si inseriscono nel contesto ambientale. Non potranno essere utilizzati in assoluto materiali plastici.

CAPO 2° - OPERE RELATIVE ALLE TRASFORMAZIONI PER USO INSEDIATIVO.

43. Nuova espansione.

Le nuove espansioni eventualmente previste dagli strumenti di pianificazione, dovranno costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente. La scelta di tali aree dovrà tener conto della necessità di rendere minime le alterazioni degli elementi di interesse produttivo agrario, della pericolosità geologica e percettivo. Nelle aree al di sopra degli 800 m s.l.m. sono vietati nuovi insediamenti urbani.

Il completamento e il recupero riguardano le seguenti aree:

- insediamenti urbani stratificati, consolidati e in via di consolidamento;
- insediamenti rurali consolidati ed in via di consolidamento;



- le aree di frizione insediativa a carattere non rurale in territorio agricolo.

Gli strumenti urbanistici dovranno adeguare i loro contenuti progettuali alle seguenti norme:

a) per gli insediamenti urbani stratificati, consolidati ed in via di consolidamento è prescritta per la edificazione la predisposizione di piani particolareggiati esecutivi o piani di recupero ai sensi della legge 457/78. Per la formulazione di tali strumenti esecutivi si dovranno eseguire i seguenti studi:

- studio del volumi costituenti l'immagine del centro abitato, dei rapporti tra pieni e vuoti, da materiali costruttivi, del colore, delle coperture ecc.

- individuazione delle tipologie significative;

- individuazione della struttura urbana (a scacchiera ecc.);

- individuazione degli elementi lessicali tipici (portali, cornici, opere murarie, particolari etc).

b) per gli insediamenti rurali consolidati, in via di consolidamento e per le aree di frizione insediativa è necessario che i comuni, negli strumenti urbanistici e loro varianti, procedano alla perimetrazione delle aree. In tali aree l'edificazione potrà realizzarsi a seguito di piani di lottizzazione convenzionata, piani particolareggiati esecutivi, piani di recupero ai sensi della legge 457/78 e della legge 47/85.

Qualora nelle norme tecniche attuative del PTPAAV sono previsti parametri edilizi limitativi quali altezza, volumi, ecc... e gli stessi sono indicati anche negli strumenti urbanistici, i parametri fissati dal PTPAAV sono vincolanti esclusivamente ai fini della formulazione degli strumenti urbanistici generali o attuativi qualora non ne sia dimostrata la necessità di deroga attraverso la modalità V.A..

Per l'attuazione di interventi previsti da strumenti urbanistici vigenti ed esecutivi i parametri di cui sopra devono ritenersi indicativi.

Per la formazione di Strumenti Urbanistici comunali, nel caso di contrasto tra le tavole costituenti il PTPAAV, sono prevalenti i contenuti delle tavole di analisi; ne consegue che nelle aree in cui sono stati individuati elementi di valore eccezionale (con esclusione degli elementi relativi al tematismo "produttività agricola") l'uso insediativo e infrastrutturale è sempre incompatibile; nelle aree in cui sono presenti elementi di valore elevato le previsioni dello strumento urbanistico sono soggette a verifica di ammissibilità per il/i tematismo/i individuato/i. Per il piano approvato in seguito a tale verifica si applicano le stesse norme previste nella L.R. 14/95 relative agli strumenti urbanistici approvati prima dell'adozione dei PTPAAV.

46. Finiture edilizie e recinzioni.

Per le pavimentazioni di strade, piazze, gradonate ecc. per i rivestimenti esterni, e per le coperture nei nuclei urbani consolidati e stratificati, si dovrà in caso di conservazione o nuova costruzione, far uso di materiali locali e tradizionali (tegole e coppi in argilla, lastre di pietra locale, infissi in legno verniciato). Per gli elementi di recinzioni di spazi aperti è prescritto l'uso di materiali tradizionali, con esclusione di elementi in calcestruzzo prefabbricato e di materiali artificiali estranei per forme e colori.

47. Insediamenti monofunzionali, artigianali, industriali e commerciali.



Gli interventi di ristrutturazione anche in ampliamento di strutture esistenti, dovranno essere realizzati nel rispetto dei seguenti criteri:

- risanamento delle strutture produttive e tecnologiche e miglioramento delle condizioni ambientali;
- documentate esigenze produttive e occupazionali;
- localizzazione in continuazione con l'edificazione esistente.

I nuovi interventi, eventualmente previsti dagli strumenti di pianificazione, non potranno superare l'altezza massima di metri 7,50.

48. Insediamenti monofunzionali turistici.

Gli insediamenti turistici, potranno riguardare nuovi interventi ed interventi ad integrazione delle strutture esistenti che determinano un miglioramento funzionale ed un migliore inserimento sotto il profilo paesistico e delle qualità ambientali. Le nuove costruzioni non dovranno ingombrare la visione delle creste; andranno evitate le disposizioni a gradoni, se queste comportano fronti lineari continui superiori a 30 metri; le altezze delle costruzioni non possono superare i 10 metri ed è prescritta la copertura a tetto spiovente con coppi in argilla o rame; evitare l'uso di intonaci plastici ed infissi in alluminio anodizzato.

CAPO 3°: OPERE RELATIVE ALLE TRASFORMAZIONI PER USO INFRASTRUTTURALE, ALLA DIFESA DEL SUOLO ED ALLA SISTEMAZIONE DEL TERRENO

49. A rete e puntuali, interrate e fuori terra.

E' consentita la realizzazione di infrastrutture tecnologiche a rete interrate e fuori terra; è comunque necessario uno studio teso a minimizzare i rischi che tali impianti comportano (inquinamento, danni all'ambiente ed al paesaggio etc.) ed a individuare la migliore ubicazione per diminuire tali rischi.

50. Viarie (automobilistiche e ferroviarie) e parcheggi.

La progettazione di nuovi tracciati stradali e ferroviari dovrà prevedere la conservazione della qualità paesistica ed ambientale del territorio. In particolare dovrà prevedere:

- il mantenimento del profilo naturale dei terreni;
- l'individuazione di tracciati che non alterino la percezione unitaria del paesaggio;
- la realizzazione di quinte vegetali lungo le scarpate in armonia con la vegetazione del posto.

Nelle aree al di sopra degli 800 m s.l.m. è vietata la realizzazione di nuovi tracciati stradali ad eccezione di quelli di servizio forestale e pastorale ove strettamente indispensabili.



E' vietata la sistemazione di cartelli pubblicitari ed altri manufatti che ostacolino la percezione dei luoghi nei punti panoramici.

51. Viarie pedonabili e ciclabili.

Tali percorsi non dovranno superare la larghezza di metri 3 e realizzati in modo tale da non determinare ruscellamenti delle acque, non incrociare le strade principali perpendicolarmente e dovranno essere pavimentate in pietrisco; le cunette realizzate in terra battuta. La modifica di quelli esistenti dovrà essere giustificata da ragioni tecniche; dovrà essere giustificata da ragioni tecniche: dovrà essere vietata la fruizione con mezzi meccanici.

52 Viarie e interpoderali.

La viabilità di servizio non potrà superare la larghezza di metri 3 e dovrà essere sistemata in modo da non costituire detrattore visivo. Dovranno essere pavimentate in pietrisco o bitume con cunetta in terra battuta.

53. Piste forestali.

Non possono superare la larghezza di metri 3, non possono essere asfaltate; l'accesso sarà consentito solo ai mezzi meccanici di servizio.

54. Discariche.

In sede progettuale delle opere dovrà essere verificata la compatibilità paesistica delle stesse con il contesto territoriale nel quale si collocano. In particolare per quanto concerne il recupero ambientale dovrà essere prodotta una apposita documentazione contenente le soluzioni previste per le definitive sistemazioni (agricola, forestale, ricreativa ecc.). La pendenza non deve comunque essere superiore a 1/3.

E' ammessa la realizzazione di banchine che interrompono la struttura artificiale della superficie, ravvivano il quadro paesistico e conferiscono alla discarica maggiore stabilità. Le banchine possono avere distanze di 8—12 metri e larghezza minima di 4—6 metri.

Per evitare che le acque superficiali della piattaforma generale della discarica raggiungano le scarpate circostanti, il margine della piattaforma deve essere sopraelevato di circa 50 cm e, se necessario, munito di un fosso di guardia impermeabilizzato.

55. Movimenti di terra.

I movimenti di terra necessari per l'esecuzione di opere o trasformazioni edilizie ed urbanistiche devono essere previste nel progetto dell'opera in un apposito allegato che rechi anche indicazione delle modalità esecutive, delle opere provvisionali e dei ripristini. Vanno evitate mura e scarpate verticali che, ove occorrono, non devono superare i 3,50 metri di altezza. Le opere provvisionali di cantiere, per la realizzazione di qualsivoglia opera, quali la viabilità di accesso e le sedi di manovra e stoccaggio, devono essere compiute solo



successivamente all'approvazione del progetto di cantiere, con prescrizioni di ripristino assoluto dello stato e della morfologia dei luoghi.

56. Muri di sostegno

Sono consentiti muri di sostegno in:

- muratura con pietrame squadrata e non;
- cemento armato rivestito;
- gabbioni riempiti di pietra.

In fase progettuale dovrà essere previsto il mascheramento ed il rinverdimento delle superfici denudate, mediante semina diretta o trapianto di zolle erbose.

57. Opere idrauliche.

Si intendono le opere di sistemazione dei corsi d'acqua a deflusso lento, opere di sistemazione dei torrenti montani e collinari e delle aree franose o potenzialmente tali. Dette opere dovranno, in fase progettuale, tener conto della velocità di deflusso, delle oscillazioni dello specchio d'acqua e dell'eventuale presenza di curve.

Per la difesa delle sponde dei corsi d'acqua a deflusso lento i tratti concavi, maggiormente sollecitati, saranno sagomati più ripidi e consolidati con alberi e arbusti, i tratti convessi saranno consolidati con alberi singoli, o gruppi isolati e canneti.

Per la difesa delle sponde dei torrenti montani e collinari, i tratti concavi, maggiormente sollecitati, saranno sagomati più ripidi e consolidati con alberi ed arbusti, i tratti convessi saranno consolidati con alberi singoli o in gruppi isolati. Saranno realizzate, altresì, opere tendenti al rallentamento del deflusso, quali briglie e traverse in legno e pietra oppure mediante "materiale vivente" (cespugli e fascinate).

Le sistemazioni idrogeologiche saranno attuate mediante opere di drenaggio superficiali (scoline), mantellate in verde, vegetazione arborea consolidatrice, fossi di guardia per l'intercettazione delle acque provenienti dal ciglio delle scarpate, scoronameanto delle pendici e graticciate al piede delle scarpate stesse.

58. Opere antincendio.

Si prescrive la realizzazione di piccole riserve idriche (laghetti collinari), resi accessibili da apposite piste di servizio. Altre piste andranno realizzate nelle aree maggiormente esposte a tale pericolo, commisurandole però alla viabilità di servizio agraria e forestale già esistente. Tali piste andranno chiuse per evitare una eccessiva pressione antropica. Si prescrive altresì l'apprestamento di un adeguato servizio di sorveglianza, basato sulla realizzazione di torrette di avvistamento, nonché una costante manutenzione del bosco e in particolare la pulizia del sottobosco.

59. Difesa della caduta massi.



Nei pendii particolarmente ripidi e in particolare lungo le strade, la caduta dei massi sarà frenata da reti di protezione fissate ad ancoraggi e barriere paramassì opportunamente mascherati da apposita piantumazione.

60. Rimboschimenti.

Le opere di rimboschimento sono particolarmente raccomandate per le superfici incolte, i pascoli ed i terreni montani con pendenze superiori al 35%. Vanno altresì prescritte per le superfici particolarmente degradate. I rimboschimenti sono raccomandati anche quale opera particolarmente idonea negli interventi di difesa e sistemazione idrogeologica. Per la scelta delle più appropriate tecniche di rimboschimento si prescrivono appositi studi redatti da specialisti della materia. Nella scelta delle specie arboree si raccomanda di privilegiare quelle autoctone. I piani di rimboschimento dovranno prestare particolare attenzione alle pratiche di manutenzione e sorveglianza successive all'impianto

CAPO 4° - OPERE RELATIVE ALLE TRASFORMAZIONI PER USO PRODUTTIVO AGRICOLO, ZOOTECNICO E FORESTALE.

61. Pratiche agronomiche

L'attività agricola andrà regolamentata attraverso appositi piani di settori e supportata da un adeguato servizio di assistenza tecnica al fine di rendere le pratiche colturali più consone alle caratteristiche climatiche e geopedologiche del territorio, di garantire una migliore gestione delle risorse naturali nonché un adeguamento del regime fondiario. In definitiva si porrà particolare cura:

- all'adozione di opportune rotazioni colturali;
- favorire la sistemazione e la difesa dei terreni;
- impedire l'inquinamento dei suoli e delle acque.

62. Attività zootecniche intensive.

L'insediamento di allevamenti intensivi senza terra andrà regolamentato attraverso uno studio a livello comunale svolto da specialisti di settore attraverso indagini pedologiche, idrogeologiche e territoriali individuino il carico massimo sostenibile di bestiame al fine di evitare rischi di inquinamento da liquami delle acque superficiali e profonde del terreno. In ogni caso tali allevamenti devono comunque dotarsi di adeguati impianti di trattamento dei liquami come prescritto dalla normativa nazionale.

63. Pratiche forestali.

Si prescrive l'adozione di adeguati piani di utilizzazione del patrimonio forestale che tengono conto tanto della loro funzione produttiva che della loro insostituibile funzione naturalistica e



di difesa idrogeologica, privilegiando caso per caso, le diverse citate funzioni. In particolare si consiglia l'allungamento dei turni per i boschi cedui e l'eventuale conversione di questi infestaia. La realizzazione di piste di servizio, opere antincendio, ed altre infrastrutture di servizio dovrà essere commisurata alle reali esigenze di gestione e manutenzione del patrimonio forestale, vietandone l'uso per motivi non di servizio.

E' vietato l'abbattimento di alberi secolari che abbiano un diametro uguale o superiore a 80 cm.

Il divieto di cui sopra può essere derogato in caso di patologia della pianta che deve essere specificata nell'eventuale richiesta di nulla-osta all'abbattimento da richiedersi ai sensi della Legge 1497/39

64. Pascoli.

L'attività del pascolo dovrà essere opportunamente regolamentata attraverso l'applicazione di opportune pratiche di turnazione al fine di impedire il sovraccarico di bestiame e quindi l'impoverimento e il degrado del cotico erboso. I pascoli su pendenze superiori al 35% andrà evitato, una opportuna riconversione dei terreni con rimboschimento. I pascoli degradati andranno migliorati attraverso opportune pratiche quali l'eliminazione delle erbe infestanti, la concimazione, la trasemina di essenze foraggere pregiate.

CAPO 5° - OPERE RELATIVE ALLE TRASFORMAZIONI PER ATTIVITA' ESTRATTIVE.

65. Attività estrattiva.

Tale attività dovrà essere regolamentata da apposito piano di settore. Tale piano dovrà in particolare tutelare le caratteristiche idrogeologiche dei suoli, le valenze paesistiche e naturalistiche del territorio. La progettazione dovrà prevedere il recupero ambientale della cava al termine della coltivazione. E' vietata in particolare La realizzazione di nuove cave nell'alveo del Fiume Volturno e al di sopra degli 800 m s.l.m.

Per gli interventi di recupero e ristrutturazione, edilizia urbanistica, con particolari valenze estetiche, per i quali si rende necessario l'uso di materiale lapideo locale, può essere consentita, in deroga alle norme del PTPAAV, l'apertura temporanea di cave da cui prelevare i materiali necessari. A tal fine dovrà essere predisposto un progetto unitario, comprendente sia l'intervento progettato che le modalità di approvvigionamento del materiale lapideo necessario, con particolare riferimento sia alle modalità di minimizzazione dell'impatto che alla necessità di utilizzazione di quel particolare materiale.

CAPO 6° - DEROGHE - FASCE DI RISPETTO - NORME FINALI

66. Norme di deroga per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità'



Sono consentite deroghe alle prescrizioni del PTPAAV, previa V.A., per la realizzazione di opere necessarie a garantire la salvaguardia della pubblica incolumità o di pubblico interesse, conseguenti a modificazioni intervenute in seguito ad eventi accidentali od eccezionali verificatisi in data antecedente non superiore ad un anno dalla richiesta.

La realizzazione di adeguamenti funzionali imposti da norme di legge è sempre ammissibile attraverso l'applicazione della modalità TCI.

67. Punti di visione.

I punti di visione vanno intesi come località particolarmente sensibili ai processi di trasformazione con riferimento ai quali, e per I quali, occorre effettuare una scrupolosa valutazione, da parte dell'Organo competente, delle modifiche proposte dagli interessati all'uso antropico.

68. Fasce di rispetto.

68.1 - Boschi

Resta individuata una fascia di rispetto della larghezza di 50 metri dal limite dei boschi, così come individuati sulle tavole di analisi, nella quale sono vietati tutti gli interventi comportanti realizzazione di volumi fuori terra, ferme restando le altre limitazioni poste dalla norme del PTPAAV per le aree interessate.

68.2 - Beni individuati con provvedimenti emessi ai sensi della legge n. 1089/39

Resta individuata una fascia di rispetto della larghezza di 50 metri dal limite dei beni individuati nei provvedimenti emessi ai sensi della Legge 1089/39, nella quale sono vietati tutti gli interventi comportanti volumi fuori terra, ferme restando le altre limitazioni poste dalle norme del PTPAAV per le aree interessate

68.3 - Corsi d'acqua

Al fine di individuare le fasce di rispetto per I corsi d'acqua, questi vengono così classificati:

a - fiume Volturno;

b - affluenti del Volturno e del Biferno;

c - affluenti dei fiumi di cui al punto b-;

d - altri corsi d'acqua indicati nel piano e non appartenenti alle categorie di cui ai precedenti punti.

Per I corsi d'acqua di cui al comma precedente, punti a-, b- e c-, la fascia di rispetto, misurata dal limite della fascia demaniale, è di almeno 30 metri, all'interno dei centri abitati, e di 50 metri, all'esterno.

La fascia di rispetto, eventualmente individuata nel PTPAAV di dimensione superiore, può essere ricondotta a quella minima previa applicazione della modalità V.A., naturalmente con riferimento agli usi compatibili, in occasione della formulazione dello strumento urbanistico.

Per I rimanenti corsi d'acqua di cui al punto d-, l'eventuale fascia di rispetto indicata nel PTPAAV può essere eliminata con le medesime procedure di cui al precedente comma.



Oltre a quanto già disposto dalla norme del PTPAAV, a tutte le suddette fasce si applica la modalità di tutela A1.

68.4 - Zone "schermate"

Nelle fasce di rispetto, in presenza di opere già realizzate e ubicate tra l'elemento da tutelare e l'intervento da realizzare, quest'ultimo è ammissibile previa V.A. per il tematismo che ha prodotta la fascia di rispetto, purchè lo stesso intervento non ecceda, in proiezione ortogonale, le dimensioni delle opere preesistenti.

68.5 - Deroghe

Le fasce di rispetto non si applicano per la realizzazione di:

- a) opere infrastrutturali a rete, comprese le condotte di adduzione ai corpi idrici;*
- b) invasi collinari sui fossi vernili e sui valloni;*

Gli interventi di cui al punto a) dovranno essere comunque soggetti a modalità di tutela V.A. nella quale verrà dimostrata la impossibilità di tracciati differenti di minore impatto e/o di interramento dell'infrastruttura.

68.6 - Individuazione

L'individuazione delle fasce di rispetto avviene sempre sulla base di indicazioni analitiche contenute nelle norme tecniche, anche in caso di contrasto con l'indicazione cartografica. Gli interventi ricadenti nell'eventuale zona che dovesse risultare non classificata sono da assoggettare alla modalità di tutela V.A. per il tematismo che ha determinato l'attigua fascia di rispetto.



CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

Settore Commissioni e Affari Legislativi e Giuridici
Sezione Terza Commissione
Ufficio Terza Commissione
VI[^] LEGISLATURA

TERZA COMMISSIONE PERMANENTE

(Estratto dal verbale della riunione n. 23 del 30/11/98)

PARERE N. 63
Seduta del 30/11/98

OGGETTO: Legge regionale 1/12/1989, n. 24 e successive modifiche concernente i Piani Territoriali Paesistico Ambientali di Area Vasta – Provvedimenti “Area n. 5 – Matese Settentrionale”. -

Il giorno trenta (30), il mese di novembre (11), l'anno mille novecentonovantotto, alle ore 10.30, presso la sede del Consiglio regionale, in Via IV novembre 87, in Campobasso, a seguito di convocazione disposta con atto n. 837/PS del 24/11/1998, si è riunita la Terza Commissione Consiliare.

Sono presenti i sigg. Consiglieri:

Remo DI GIANDOMENICO	Presidente
Luigi DI BARTOLOMEO	V. Presidente
Tommaso DI DOMENICO	V. Presidente
Rosario DE MATTEIS	Segretario
Florenzo ANNIBALLE	Componente
Giovanni D'UVA	Componente
Marcello VENEZIALE	Componente

E' presente l'assessore ai Lavori Pubblici A. Di Stefano.

Presiede il Presidente Remo DI GIANDOMENICO.

Verbalizza Cristina De Marco, in servizio presso l'ufficio Terza Commissione.

Assiste la dottoressa Gabriella Guacci, dirigente responsabile della Sezione Terza Commissione.

Sovrintende alla stesura del processo verbale il Consigliere segretario R. De Matteis.

Alle ore 11,10, il Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la



seduta.

La Commissione, prende in esame l'argomento iscritto al punto n. 6 dell'ordine del giorno avente ad

OGGETTO: - Legge regionale 1/12/1989, n. 24 e successive modifiche concernente i Piani Territoriali Paesistico Ambientali di Area Vasta – Provvedimenti “Area n. 5 – Matese settentrionale”-

(Materia: Urbanistica e Pianificazione territoriale– Tipologia atto: Amministrativo)

In sede referente

In relazione all'argomento di cui all'oggetto, sono pervenuti, in allegato alle note della Presidenza del Consiglio n. 123 del 12/1/95 e n. 239/PS del 15/2/96 i seguenti atti:

ATTI AMMINISTRATIVI:

- Processo verbale n. 428 del 20/12/94 del Consiglio regionale;
- Nota n. 801/PS del 21/7/94 con allegato il parere n. 53 del 23/6/94 della Terza Commissione Consiliare;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 3972 del 22/7/91;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 272 del 7/2/96 con allegato il verbale del Comitato Tecnico per la Pianificazione Paesistica;
- Nota n. 2002 del 18/11/95 del Comune di S. Maria del Molise;
- Nota 7994 del 6 aprile 1995 della Presidenza della Giunta regionale;
- Stralcio delle Norme Tecniche di Attuazione del Comune di S. Maria del Molise;
- deliberazione di Giunta regionale n. 5609 del 19/12/94, con allegata la normativa integrativa al P.T.P.A.A.V. proposta dal Comitato Tecnico per la Pianificazione paesistica;
- Deliberazione di G.R. n. 4252 dell'11/11/1993, con allegato il verbale del Comitato tecnico per la pianificazione paesistica e le prime considerazioni dello stesso Comitato sulle osservazioni riguardanti il P.T.P.A.A.V.

ATTI TECNICI:

- Fascicolo relativo alle osservazioni al P.T.P.A.A.V. – Area n. 5
Comune di Castelpetroso;
- " " " " " di Castelpizzuto;
- " " " " " di Longano;
- " " " " " di Monteroduni;
- " " " " " di Pettoranello del Molise;
- " " " " " di Sant'Agapito.
- Verbale del Comitato Tecnico per la pianificazione paesistica del 17 marzo 1994 – Comune di Castelpetroso;
- Verbale del Comitato Tecnico per la pianificazione paesistica del 17 marzo 1994 – Comune di Castelpizzuto;
- Verbale del Comitato Tecnico per la pianificazione paesistica del 17 marzo 1994 – Comune di Longano;
- Verbale del Comitato Tecnico per la pianificazione paesistica del 7 aprile 1994 – Comune di Monteroduni;

Terza Commissione Permanente
Parere n. 63 del 30/11/98

OGGETTO: Legge regionale 1/12/1989, n. 24 e successive modifiche concernente i Piani Territoriali Paesistico Ambientali di Area Vasta – Provvedimenti “Area n. 5 – Matese Settentrionale”.



- Verbale del Comitato Tecnico per la pianificazione paesistica del 3 marzo 1993 – Comune di Pettoranello del Molise;
- Verbale del Comitato Tecnico per la pianificazione paesistica del 17 marzo 1994 – Comune di S. Agapito;

ELENCO DEGLI ELABORATI DEL PIANO N. 5:

- AN.1 Carta geolitologica n. 1 copia;
- AN.2 " geomorfologica n. 1 copia;
- AN.3 " idrogeologica n. 1 copia;
- AN3 bis " dell'inquinamento - n. 1 copia;
- AN.4 " geopedologica e delle attitudini culturali n. 1 copia;
- AN.5 " dei caratteri vegetazionali e faunistici n. 1 copia;
- AA.1 " degli usi produttivi del suolo n. 1 copia;
- AA.2 " del sistema insediativo – n. 1 copia;
- AA.3 " delle infrastrutture – n. 1 copia;
- AI.1 " dei vincoli, dei demani, delle priorità collettive – n. 1 copia;
- AI.2/AI.3 " della disciplina urbanistica vigente e degli interventi pubblici – n. 1 copia;
- AP.1 " dei caratteri percettivi - n. 1 copia;
- S1/S3 " delle qualità del territorio e del rischio geologico – n. 1 copia;
- S2 " delle alterazioni e del degrado del territorio – n. 1 copia;
- P1 " della trasformabilità – n. 1 copia;
- P2 " delle trasformazioni prioritarie di sistemazione e ripristino – n. 1 copia;
- P3 " degli scostamenti urbanistici e delle incompatibilità - n. 1 copia;
- RI Relazione illustrativa - n. 1 copia;
- NR Normativa - n. 1 copia;
- NR1 Schede degli elementi (Puntuali, lineari, areali, di rilevanza paesistica e ambientale;
- NR2 Matrice qualitativa della trasformabilità e delle schede relative alla trasformabilità del territorio.

Il Cons. Di Giandomenico, relatore, ricorda che la Terza Commissione nella seduta del 20/11/96, all'unanimità, decise di chiedere alla struttura dell'assessorato all'urbanistica la predisposizione di un testo coordinato contenente tutte le norme tecniche di attuazione concernente i singoli Piani Territoriali Paesistico Ambientale di Area Vasta. In data 12/10/98 l'Assessorato competente ha trasmesso il testo coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.P.A.A.V. riferito allo stralcio n. 5 (Matese Settentrionale) proposte dal Comitato tecnico per la pianificazione paesistica.

La Commissione, all'unanimità approva i seguenti adempimenti in ordine alla esecuzione dei Piani stessi:

1)" L'Ente Regione deve predisporre ed approvare i Piani paesistici esecutivi ricompresi nel Piano territoriale in oggetto entro il termine di 12 mesi dall'avvenuta approvazione del Piano territoriale stesso del Consiglio regionale.

Nelle more della predisposizione del piano esecutivo si applicheranno le norme di

Terza Commissione Permanente
Parere n. 63 del 30/11/98

OGGETTO: Legge regionale 1/12/1989, n. 24 e successive modifiche concernente i Piani Territoriali Paesistico Ambientali di Area Vasta – Provvedimenti "Area n. 5 – Matese Settentrionale". -



salvaguardia previste dall'art. 8, comma 3, della legge regionale n. 24/89. Decorsi i 12 mesi tornerà in vigore la normativa previgente. Tale prescrizione deve intendersi relativa agli altri 7 PTPAAV."

2)"Alle norme tecniche di attuazione laddove si individuano le categorie di uso antropico tra le infrastrutture viario-carriabili si intendono ricomprese anche le aviosuperfici. Tale prescrizione deve intendersi relativa anche agli altri 7 PTPAAV";

3)"La Giunta regionale è tenuta ad adeguare gli elaborati cartografici alle norme tecniche e di legge".

La Commissione, visti gli atti suindicati, udita la relazione e gli interventi, visto il testo coordinato delle "norme tecniche" elaborato dalla competente struttura della Giunta regionale, ritenuto di condividere le considerazioni e le finalità della proposta, quali emergono dagli atti esaminati, su proposta del relatore Di Giandomenico, con il voto favorevole Di Giandomenico, De Matteis e D'Uva il voto contrario del Cons. Di Bartolomeo e il voto di astensione dei Conss. Anniballe, Veneziale e Di Domenico, decide esprimere parere n. 63 (sessantatré) favorevole all'approvazione del Progetto di Piano Territoriale Paesistico Ambientale di Area Vasta - Area n. 5 (Matese Settentrionale), adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3972 del 22/7/91 e con le modifiche e le integrazioni deliberate dalla Giunta regionale con atti n. 4252 dell'11/11/93, n. 5609 del 19/12/94 e n. 272 del 7/2/96.

La Commissione raccomanda alla Giunta di ottemperare agli adempimenti di cui ai punti 1, 2 e 3 formulati nella narrativa del parere stesso ed approvati con il voto favorevole dei Consiglieri Di Giandomenico, De Matteis e D'Uva il voto contrario del Cons. Di Bartolomeo e il voto di astensione dei Conss. Anniballe, Veneziale e Di Domenico.

La Commissione, unanimemente, designa relatore in aula il Cons. D'Uva.

Il parere è reso al Consiglio regionale.

L'Estensore

C. De Marco
Gelillo

Il Dirigente

IL CONS. SEGRETARIO

IL PRESIDENTE


Terza Commissione Permanente
Parere n. 63 del 30/11/98

OGGETTO: Legge regionale 1/12/1989, n. 24 e successive modifiche concernente i Piani Territoriali Paesistico Ambientali di Area Vasta - Provvedimenti "Area n. 5 - Matese Settentrionale". -



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE



I CONSIGLIERI SEGRETARI



